

N
Oct. 26 2.

N.A. 358323

BC: 90.408

272 (450.341) "15"

Inquis. - E. V. - 597

AD

LII

(Sanz), Paolo

Lb 543.045

Very rare edition
Not in Van der Vekene

1209

DISCORSO
DEI
[faded text]

OFFICIO DEI
[faded text]
DOMINIO DI VENEZIA
[faded text]
DEI
[faded text]

12

DISCORSO
DELL' ORIGINE
forma, leggi, ed vfo

dell'

VFFICIO DELL' INQUISITIONE

nella

BIBL.
EINSIEDEL.
REIBERSD.

CITTA, E DOMINIO DI VENETIA.

del

P. PAOLO DELL' ORDINE DE' SERVI,

Teologo della Serenissima Republica.



M. DC. XXXIIX.

LIBRERIA
DELL'ORIGINALE
Forma, leggi, ed. v. 10

del
UFFICIO DELL'INVIATO
CITTA' E DOMINIO DI KENTON

84
PAGGIO DELL'ORDINE DI
Teologo della Sacra Teologia

Collection
Emile van der Vekens
Luxembourg

LO STAMPATORE

al

LETTORE.

EGLI è cosa già passata in uso comune, che la curiosità de' forestieri, principalmente in Italia, va, con molta diligenza, e spesa, frugando gli scrigni, e raccogliendo scritti, e documenti rari in ogni materia, e soprattutto, di Stato, per supplire alla conuersatione ristretta, e riserbata di quella natione, che ricide il maggior frutto d'acquisto di prudenza, e conoscenza, sperato, e ricercato da' virtuosi in quella peregrinatione. E questa specie di merci, dopo hauer soddisfatta la necessità, o la dilettatione de' possessori, si spande con copie scritte à mano, e con le stampe, non senza marauiglia di molti dell' agevolezza di questa communicatione al mondo di grandi arcani di stato, che a bocca giammai s' imparerebbero. *Mà*

pure, non veggendosene fino al presente ne tur-
rata la prima fonte, ne natane alcuna offesa,
ò richiamo, si camina innanzi nell' usanza
con molta libertà. Questo discorso è di questa
fatta, e per la sua qualità, ed utilità, hauen-
do acceso il gusto del mondo, è stato propa-
ginato per molti transunti, peggiorando sem-
pre di forma, per l'ignoranza, o trascuraggi-
ne di chi s'è confidato di pagare o d'esser pagato
per lo solo tilo, e dar più fatica, che diletto, ne
pastura al lettore: con pericolo di non vederne
più in queste parti oltramontane altro ch' un
ombra, od un tronco difforme, e smozzicato.
Ilche essendomi rappresentato da persone inten-
denti, mi son lasciato condurre a darlo alle
stampe, per salvar di stratio un parto di tan-
to huomo, e contentar la virtuosa curiosità di
molti con una Copia ben purgata, quale spero
d'hauere incontrata, per mia è tua buona ven-
tura, tratta della stessa prima fonte. La pro-
fession mia non penetrando nella finezza dell'
opera, pur dal nome dell' autore, ilquale attri-
buito sol per fama, e non per dichiarazione pro-
pria

pria del padre, a quel glorioso figlio primogenito che passeggia con tanto applauso per lo mondo, gli ha dato il vanto di portare quel personaggio nell'ammirazione della posterità; ho fatta conghiettura che questo secondogenito darebbe un nuouo saggio della profondità, sodezza, e varietà della dottrina, dell'altezza della sapienza, e della rettitudine del giudicio, e della mente d'un tanto huomo: e, con un'esempio segnalato della gelosissima vigilanza della Serenissima Republica Veneta contr' a quell'usurpationi c'hanno poco meno ch'innondati tutti gli Stati del mondo, porgerebbe a' Principi un documento utilissimo di conseruare intatta quella pupilla, ed indiuiso quel punto Mattematico del sovrano reggimento. Se la Republica sfugge, per vie ritorte e dolci di prudenza, ogni minimo intacco dell'argine suo, non è però che non lasci luogo all'imitatione per modi più dritti e risoluti, in coloro che n'hanno lo stile, e'l podere in mano. Il che se non si fa per tempo, è da temere che non resti in fine senon un' amaro pentimento, e vergogna, d'hauer turate l'orecchie al-

la sonora tromba di questo grande huomo di
Chiesa, di Stato, di senno, di bontà, e di dot-
trina: ilquale dall'alta veletta del suo perspicac-
cissimo giudicio n'ha dati al mondo così fedeli
auuertimenti. Stà sano.

DISCORSI

D I S C O R S O

DEL

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

DISCORSO

DEL R. P. F. PAOLO VENETO

*Al Seren^{mo} DOGE di Venezia, sopra la
materia dell' Inquisizione.*

E SEGVENDO colla debita riuerenza il commandamento fattomi da V. Serenità, di ridur insieme, ed ordinare tutta la materia spettante all' Ufficio dell' Inquisizione contro l' Heresia, hò ritrouato il tutto essere stato così ben regolato ne' tempi passati, dalli Consigli della Serenissima Republica, ch' al presente non vi è altro bisogno, se non por insieme ciò che in diuerse occasioni è stato determinato, ponendo ad effetto quanto deliberò l' Eccellentissimo Consiglio de i Dieci, e Gionta, del 1550. 22. Nouembre. c. 8. cioè, Che in tutto il Dominio Veneto si procedi vniformemente, e conforme à ciò che si offerua in quest' Inclita Città: com' anco fù concordato trà' l' sommo Pontefice Giulio III. e la Serenissima Republica del 1551. c. 18. e 19.

Ilche, secondo il mio riuerente parere, si farà facilmente, se l' ordinazioni, in diuerse occorrenze fatte saranno ridotte in Capitoli, à ciascuno soggiungendo separatamente il tempo della publica deliberazione, il

A

che farà à similitudine d'vn Capitolare, doue tutto insieme si vederà in vna raccolta breue, e sommaria quanto è necessario offeruare, e si potrà dar Copia ò delli Capitoli soli, ò congiunti con la deliberazione sudetta, come meglio farà giudicato.

Questa raccolta de' Capitoli farò nella presente scrittura, alla quale aggiongerò doppo vna seconda, considerando à Capo per Capo le ragioni, e cause per lequali dà principio fù così stabilito per honor di Dio: per cui anco è necessario continuarne l'offeruanza, per mantenimento della santa Religione, e della publica tranquillità.

C A P. I.

S I C O M E in Venezia per publica, ed antica deliberazione sono deputati tre Senatori Inquisitori contra l'Heresia, per assister à tutto ciò che nell'Officio dell'Inquisizione vien trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati li Rettori per douer interuenire in persona alla formazione de' Processi, ed à tutto quello che operano li Vescou, Vicari, ed Inquisitori in materia d'Heresia, così essendo per antica consuetudine introdotto, e praticato, e con molte deliberazioni confermato. Finalmente fu concordato col Pontefice Giulio III. e scritto à Roma, ed à tutti li Rettori per deliberazione del Consiglio de i Dieci, e Giunta, delli 26. Settembre 1551. c. 19.

CAP. II.

IN caso che alcuna volta per necessario impedimento niuno de' Rettori potesse interuenire, debba il Vicario del Podestà ritrouaruisi. Così fù deliberato dal medesimo Consiglio del 1548 29. Nouembre c. 26. ouero, quando questo ancora fusse occupato per causa legitima, un altro delli Curiali, ed altra persona mandata particolarmente dal Rettore.

CAP. III.

ESe alcuno delli Rettori sarà di quelli si cacciano nelle cose di Roma, non douerà interuenire, ne impedirsi in modo alcuno nelle cose dell' Inquisizione, mà douera lasciar il Carico al suo Collega. E doue fosse un solo Rettore, e si cacciasse, habbia il carico in luogo suo il Camerlingo di maggior età. Così fù deliberato nel Consiglio de i Dieci, e Gionta, 1574. 9. Giugno c. 29.

CAP. IIII.

IL Carico degl' Assistenti non è d'intromettersi giudicialmente in alcuna spedizione, ed azione, che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognizione, ne quanto alla sentenza, mà solo di star presenti, ed attender diligentemente à tutto ciò che dalli Giudici Ecclesiastici sarà fatto. Douendo essi Assistenti in quattro sorti d'occorrenze, che possono auuenire, operar in uno de' seguenti quattro modi.

Il primo, se sarà fatta deliberazione ad honor di Dio, estirpatione dell' Heresie, e castigo de' colpeuoli di tali sceleratezze, eseguir prontamente la determinazione fatta, ouero dar fauore, braccio, ed agiuto nell' effecuzione.

Il secondo, se l'azione degl' Ecclesiastici si vedesse essere con usurpazione dell' autorità temporale, ouero qualche operazione precipitosa, che potesse capitare à scandalo e tumulto della Città, o dello stato, e turbazione della publica autorità e tranquillità, o pure con ingiusta, e manifesta oppressione del suddito, sotto pretesto di castigar il delitto: Il carico dell' Assistente sarà di operare, con ogni prudente, e destro modo, che l' Ecclesiastico si riduca alli termini della Giustizia, ed equità, e sia fatto capace dell' honesto. Il che, quando non possa ottenere, altro non douer à fare, che ouuiare l' effecuzione, dando conto al Prencipe, ed aspettando i suoi commandamenti.

Il terzo, quando dall' Ecclesiastici fosse proposta, o deliberata cosa di momento, quale gl' Assistenti dubitassero esser di pregiudizio all' autorità temporale, o poter terminar à tumulto, scandalo, ouer oppressione, com' è detto di sopra, con prudente, e destra maniera interponer tempo, e far soprasedere, scriuendo al Prencipe li motiui del suo dubio, ed aspettando risposta.

Il quarto, quando vedessero li Giudici Ecclesiastici negligenti nell' estirpar l' heresie, o troppo tardi nelle spedizioni delle cause, accioche qualche infezione non prendesse radice doueranno con prudenza, e destrezza eccitarli all' effecuzione del

loro

loro debito, e non giouando, o non bastando l'opera loro per rimediare al mancamento, dar auiso al Prencipe.

CAP. V.

Gl'Assistenti non presteranno giuramento di fedeltà, o di segretezza, o di qualsivoglia altra cosa in mano dell'Inquisitore, ed altro Ecclesiastico, mà ben saranno tenuti all'uno, ed all'altro, per la fedeltà, e segretezza, che deuono al Prencipe. Così deliberò il Senato il di 5. Settembre 1609. c. 50.

CAP. VI.

Per il che doueranno anco dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo, e massime di quelle che riputeranno esser d'importanza, o di conseguenza. Così è pubblica deliberazione del 1547. 22. Aprile. c. 6.

CAP. VII.

Occorrendo la morte dell'Inquisitore, ouero intendendo che per qualsiuoglia altro rispetto si sia per far mutazione, debbono immediatamente dar auiso al Prencipe, ed all'Ambasciator à Roma. Così fù deliberato in Senato del 1612. 18. Ottobre. c. 50.

CAP. VIII.

Non ammetteranno nouo Inquisitore, che non venga con lettere del Prencipe, essendo ciò anco ordinazione canonica, e deliberazione del Senato sotto il di sopradetto.

CAP. IX.

Doueranno gl' Assistenti esser presenti alli Processi, che si formano nell' Ufficio dell' Inquisizione, non solo contra le persone secolari, mà anco contro l' Ecclesiastiche, etiandio Regolari, quando ben fossero dello stesso Monasterio dell' Inquisitore, essendo così giusto, e determinazione del Collegio, con li Capi del Consiglio dei Dieci sotto li 30. Giugno 1568. c. 28. &c. e del Senato. 1607. primo Settembre. c. 1609. 5. Settembre. c. 80. &c. e 1613. 9. Agosto. Il che s' intenda, non solo quando la denunzia sarà stata data nel medesimo Offizio, mà se ben fosse data altrove, in qualunque luogo si voglia, ed inanzi il Prelato di qual autorità si sia.

CAP. X.

GL' Assistenti, per adempir questo carico, non doueranno permettere, che senza la lor presenza, ò de' loro curiali; sia fatto atto giudiziale di qual si voglia sorte, incominciando dalla denunzia sino alla diffinitua. Così è deliberazione del Senato delli 5. Settembre 1609 c. 50. &c. e 1603. l. 9. noue Agosto. Il che comprende doppo la denunzia l' esame de' testimoni; decreti di citazione, o cattura; costituzione de' rei; produzione de' Capitoli, ed esame à difesa; Torture; assoluzioni, e condannazioni; abiurationi, e purgazioni, e generalmente tutto ciò che vien scritto nel Processo.

CAP. XI.

Non lasceranno d' interuenire à ciascuno delli atti sudetti, etiandio sotto pretesto, che sia cosa leggiera, e che li
sia

sia dall' Inquisitore comunicato, ò per qualsivoglia altro rispetto. Così è deliberato nella medesima deliberazione del 1609. Ne si assumeranno facultà di dar licenza, che alcun atto benchè minimo sia fatto senza lor presenza, eccedendo ciò ogni facultà del Rappresentante.

C A P. XII.

E Quand' accorresse, che dalli Giudici Ecclesiastici senza l'assistenza fosse formato alcun Processo, l'haueranno per nullo, e non l'essequiranno, ouero permetteranno che sia essequita cosa alcuna, in conseguenza di quello: mà ben permetteranno che si possa formar nouo processo con l'assistenza. Così deliberò il Senato sotto li 18. Gennaio 1591. e fece dire al Nunzio Apostolico il di 8. Giugno 1592. c. 33. &c. e li sei Luglio 1599. c. 34. &c. e 1592. 8. Agosto. c. 35. &c. e finalmente sotto li 18. Febraio 1594. c. 36. &c. e 37. & 38. e se in un Processo ben incominciato fosse fatto atto alcuno particolare senza l'assistenza, procureranno, che sia cassato, ouero circondato almeno, e ridotto il Processo ne i termini ch'era inanzi quell'atto.

C A P. XIII.

N On permetteranno che senza l'assistenza sia formato alcun Processo informatiuo, etiandio per mandarlo altrove, fuori dello Stato. Questa facultà è stata richiesta dal sommo Pontefice all' Eccellentissimo Senato, e non fu concessa: Sotto li 9. Marzo 1560. c. 20.

C A P. XIII.

E Perche non basta la presenza, quando anco quella non sia notata nel Processo, haueranno auertenza, che nel principio di ciascun Decreto, ouero atto, doue dal Notaio saranno nominati il Vesouo, ed Inquisitore come Giudici, immediatamente sia soggiunto, con l'assistenza, e presenza del N. Podestà, e N. Capitano. E così fù accordo del 1551. c. 22. &c.

C A P. XV.

N On permetteranno che nelli Processi siano posti Decreti, o precetti, che venghino da autorità fuori del Dominio: mà se dà Roma, o d'altroue sarà scritto cosa, la quale dall'Inquisitore sia giudicata essere di seruizio di Dio, e di Giustizia, non consentiranno che'l Decreto sia fatto ad altro nome, che à quello dell'Officio dell'Inquisizione della Città, con l'assistenza solamente. Così è deliberazione del Senato 8. Luglio 1580. c. 30. e sette Settembre 1590. c. 33. e 1599. li 4. Settembre. c. 44.

C A P. XVI.

N On concederanno che siano mandati fuori del Dominio Processi, ne Priggioni, se ben fossero imputati solo di delitto commesso altroue, e se ben li complici si ritrouassero in altro Dominio priggioni, senza darne prima conto al Prencipe, ed aspettare il suo commandamento. Così deliberò, quanto à priggioni, il Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1567. li 17. Giugno. c. 43. &c. E quanto à Processi, per deliberazione del 1589. li 8. Luglio. c. 30.

C A P.

CAP. XVII.

SE il Vicario Pretorio, od altro Curiale, od alcun altra persona sarà assistente in luogo delli Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorche fosse solito farlo in presenza de' Rettori, essendo questi due Offizi distinti, ed incompatibili, mà possa solo parlare, si come li medesimi Rettori: ed in oltre, giudicialmente eseguir ciò che sarà decretato, ouero soprasedere, secondo l'occorrenza.

XVIII.

GL' Assistenti non concederanno ritenzione contra qualsivoglia persona, se non sarà prima fabricato il Processo informatiuo, con la loro assistenza, dal quale appaia, che l'imputazione sia espressamente d'heresia, o di caso spettante all'Offizio dell'Inquisizione. E' decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c. 40. e l'istesso anno li 23. Agosto. c. 23. E se il caso fosse dubio, o difficile dà distinguere, facendo soprasedere, daranno auviso, aspettando ordine dal Prencipe. Fù deliberato dal Senato nel sudetto Decreto, del 1597. li 23. Agosto. c. 23.

XIX.

Pertanto non permetteranno, che l'Offizio dell'Inquisizione proceda in casi di sortilegi, ò diuinationi, se non conteneranno heresia manifesta, ordinando così la legge Canonica, e per deliberazione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre c. 41. &c. comunicata anco con la Santità del Pontefice,

e per deliberazione delli 23. Gennaio c. 42. e per un'altra delli 3. Dicembre dell' Anno medesimo c. 44. Ed essendo dubio se il caso contenga heresia, o no, sia giudicato al Foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, e li Dottori sentono.

X X.

LI casi parimente d' Herbarie, stregarie, malie, e maleficij non potranno essere conosciuti dal sant' Offizio, se non vi sarà indizio, o sospetto d' heresia per abuso de' Sacramenti, o per altro rispetto. E quando la stregheria portasse indizio d' heresia, e ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, o curbazione di mente di alcuna persona, rispetto alli Indizi d' heresia, douerà il caso appartenere all' Inquisizione, e rispetto al Malefizio toccherà al Foro secolare, secondo la parte del maggior Consiglio, del 1410. li 28. Ottobre. c. 52. Et quello delli Fori, che sarà il primo ad assumer la causa, spedirà anco prima la parte sua, e fatte ambe le spedizioni, saranno essequite ambedue le sentenze.

X X I.

GL' eccessi di Bestemmia ordinaria non doueranno esser lasciati all' Offizio dell' Inquisizione, mà giudicati al Foro secolare, conforme alla disposizione della legge, ed uso di tutto il Christianesimo. Fu cōfermato in Senato del 1599. li 15. Maggio. c. 4. 23. e 44. Le Bestemmie chiamate hereticali, che rendono indizio, e sospetto d' heresia, quanto à questa parte dell' Indizio, e sospetto appartengono all' Offizio dell' Inquisizione: mà quanto alla sceleratezza della Bestemmia
sono

Sono del Foro secolare, ed ambidoi doueranno far la parte sua, spidendo il suo Processo, prima quello, che sarà stato il primo ad incomminiarlo, e fatte ambedue le sentenze si darà l'esecuzione ad amendue, conforme alle deliberazioni del Senato, del 1595. li 12. Agosto. c. 38. e 39. e gli 11. Nouembre c. 39. &c. Il che si offeruarà contra chi desse ferite, o tirasse pietre all'Imagini di Christo nostro Signore, o delli santi, come disse il Senato, del 1599. li 15. Maggio. c. 42. &c. Il simile sarà delle Bestemmie publiche, dette per irrisione, come cantando Salmi contrafatti, o Letanie sporche, ed empie. Così deliberò il Senato, sotto li 8. Maggio, del 1599.

C A P. X X I I.

I*L delitto parimente di pigliar due mogli non potrà essere intrapreso dall'Inquisizione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro indizio d'heresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e dà lui douerà esser giudicato, e quanto all'indizio d'heresia, rimesso all'Inquisizione, quando il caso sarà spidito, quanto a questo capo, mà la sentenza secolare sopra'l delitto, si mandarà ad esecuzione. Ma se'l delitto di prender due Mogli sarà solo, douerà essere giudicato dal secolare. E deliberazione del Senato fatta, del 1591. li 8. Giugno. c. 33. e 34. ed 8. Agosto 1592. li 18. Gen. c. 35. e del 1598. li 31. Luglio. c. 31. &c. e del 1599. li 9. Giugno. c. 43. e del 1602. li 23. Marzo. c. 45,*

C A P. X X I I I.

S*imilmente non permetteranno gl'Assistenti, che nell'Inquisizione si trattino cause di usura, di qualsiuoglia*

sorte, essendo ciò proibito dalle Leggi Canoniche.

C A P. XXIII.

Non permetteranno, che nell'Offizio, per qualsivoglia causa, si proceda contra Giudei, ne contra altra sorte d'Infedeli, di qualsivoglia setta, per imputazione di delitti commessi in parole, ouero in fatti. E se all'Inquisizione sarà denunziato, che dà alcuni di essi fosse detta Bestemmia contra la nostra fede, ouero sedotto alcun Christiano, ò dato scandalo, di qualsivoglia sorte, doueranno gl'Ecclesiastici hauer ricorso al Magistrato secolare, il quale, secondo l'essigenza del delitto, li castigherà seueramente. Il che essendo statuito per li Decreti Pontificij, fù deliberato dal Senato, del 1591. li 12. Ottobre. c. 35. e li 28. Gennaro. c. 38.

C A P. XXV.

Non doueranno permettere, parimente, che l'Offizio dell'Inquisizione proceda contra alcuno di nazione Christiana, laqual tutta intiera viua con riti propri, diuersi dalli nostri, e si regga sotto propri Prelati, come li Greci, ed altri tali, ancorche l'imputazione fosse contra articoli tenuti dà ambe le parti: E se sarà notificato à gl'Ecclesiastici, che dà alcuni di loro sia dato scandalo, doueranno ricercar il Magistrato secolare, che proceda; al quale apparterà castigar il delinquente, secondo l'essigenza del delitto, e con seuerità. Così fù risposto al Nunzio nel Collegio, sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo, ch'in tal maniera è stato sempre offeruato.

C A P.

CAP. XXVI.

SE alcuno per mercanzia, ò per altri negozi andato ad habitar di là dai monti sia imputato à Roma od altroue, che doppo l'essere in quelle parti oltramontane habbia cōmesso fallo, nō permetterāno che sia citato per Gridatore, ò per affissione di Cedoloni, ouero alla casa de' parenti, mà sia lasciato il giudizio à quell' Inquisizione, che ne hà hauuto notitia. Di che vi è determinazione del Collegio, del 1610. li 3. Settembre. c. 29.

CAP. XXVII.

NOn permetteranno effecuzione alcuna contra i beni de' condannati, ò presenti, ouero in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, hauendo il Consiglio dei Dieci, e Giunta deliberato, sotto li 5. Nouembre del 1568. c. 23. che siano rilasciati à gl' heredi legitimi, à quali però faranno stretto precepto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

CAP. XXVIII.

NOn permetteranno, che dà quel Offizio sia publicata Bolla Pontificia, ouero ordine alcuno della Congregatione di Roma, nè nuouo, nè vecchio, senza darne conto prima al Prencipe: come fù determinato dal Colleggio, del 1607. li 2. Agosto. c. 25. &c.

CAP. XXIX.

Similmente non permetteranno, che sia publicata, ò stampata alcuna proibizione de' libri di qualsiuoglia sorte, fatta con qualsiuoglia autorità, doppo il 1595. se non offeruate le condizioni del concordato tra la sede Apostolica, e la

Serenissima Republica, conchiuso l'anno 1596. li 24. Agosto, 25. e 173.

CAP. XXX.

Non permetteranno, che dall'Offizio dell'Inquisizione sia fatta Legge, o commandamento qualsiuoglia ad alcuno di Arte, o Professione secolare, come sono li Doganieri, gl'Albergatori, Hosti, Beccari, &c. circa li modi d'alloggiare, vendere, ed essercitare l'arte, e professione loro. Mà se'l Vescouo, o l'Inquisitore, riputeranno alcuna cosa necessaria, o conueniente per l'honesto, e regolato viare, habbiano ricorso al Magistrato secolare. Così è deliberazione del Senato, del 1600. li 5. Settembre.

CAP. XXXI.

NE parimente possa l'Inquisitore far giurar nelle sue mani alcuno delli sopradetti Artefici, nè castigarli per mancamenti, ò falli commessi nell'essercizio dell'Arte, ò professione loro: mà intendendo che in ciò habbia commesso alcun fallo, habbia ricorso al Magistrato, che douerà castigare ogni errore, e scandalo. Così decretò il Senato nella deliberazione sopradetta.

CAP. XXXII.

Non permetteranno, che dall'Inquisizione sia fatto alcun precetto, ò monitorio, à qualsiuoglia Comunità, per qualunque rispetto si sia, ne meno ad alcun Giusdicente in ciò che si aspetta al ministrar la Giustizia: mà tutto ciò che pretenderà dalla Comunità, ò Fori giudiziali, lo tratti col solo

Rappre-

Rappresentante publico, come fù deliberato dal Senato, del
1568. li 3. Settembre. c.24.

C A P. XXVIII.

Volendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgar Editto
generale, gli Assistenti lo potranno permettere, non con-
tenendo più che li sei capi ordinari, liquali sono contra quelli.
Prima, che sono, ò conoscono heretici, ò sospetti d'heresia, e non
li denunziano. Secondo, contra quelli che fanno conuenticoli, e
riduzioni per trattar di falsa Religione. Terzo, contra quelli
che non essendo ordinati celebrano Messa, od ascoltano Con-
fessioni. Quarto, contra li Bestemmiatori hereticali. Quinto,
contra quelli ch'impediscono l'Offizio dell'Inquisizione, ouero
offendono i Ministri di quello, li Denunziatori, ò li testimoni
per opere spettanti ad esso Offizio. Sesto, contra quelli che ten-
gono, stampano, ò fanno stampar libri d'heretici, che trattano
di Religione. Così fù risoluto dal Senato, consentendo la Se-
de Apostolica, sotto li 23. di Maggio, del 1608. c.43. &c. si-
no al 50. Ma se l'Inquisitore pensasse di metter nell'Editto
altro capo, l'Assistente con destra maniera operi che sopraseda,
e ne dia conto al Prencipe, aspettando risposta.

C A P. XXIX.

Occorrendo alcun caso nelli Castelli, e Ville, sia trattato,
e spedito nella Città, con l'assistenza ordinaria, se-
condo la determinazione del Consiglio dei Dieci, e Gionta,
del 1551. li 26. Settembre, concordata col sommo Pontefice.
c.19. e 27.

CAP. XXXV.

E Quand'occorresse caso in alcun Territorio, che non hauesse Inquisizione propria, mà che fosse in spirituale sotto Prelato, ed Inquisitore d'un'altra Terra del Dominio, il publico Rappresentante, nel luogo doue il caso fosse occorso, presterà ogni aiuto, ed effecuzione, mandando anco il reo nel luogo dou'è soggetto in spirituale, acciochè là si possa formar il Proceso, ed ispidir la causa, con l'assistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dou'è l'Offizio dell'Inquisizione, secondo la deliberazione del Consiglio dei Dieci, e Gionta, del 1555. li 13. Marzo. c. 27.

CAP. XXXVI.

SE alcuno citato dall'Offizio dell'Inquisizione restarà contumace, e secondo il costume di quell'Offizio sarà dichiarato heretico, e lasciato alla Corte secolare, debbano bandirlo diffinitamente, ò per tempo, secondo che parerà alle conscienze loro, di tutte le Terre, e Luoghi, Nauili armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, si come fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1563. li 23. Dicembre. c. 20.

CAP. XXXVII.

ALli condannati dall'Offizio dell'Inquisizione à prigione perpetua, ouero temporale, se fuggiranno di prigione, diano quei bandi, che alla conscienza loro parerà, si come fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1564. li 7. Aprile. c. 21.

CAP.

CAP. XXXVIII.

Quelli che fossero inquisiti, e citati per heresia in alcuna giurisdizione, e fuggissero nel Dominio, restino condannati per quattro anni in una priggione serrata, e separata da quelle che sono per altri delitti, e paghino mille lire de' piccioli, da esser date à quelli, che li daranno nelle mani della Giustizia: e finiti li quattro anni restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e maritimi, nauili armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, potendo anco l'Offizio dell'Inquisizione darli maggior pena, secondo la parte del Consiglio dei Dieci, e Gionta, del 1568. li 12. Aprile. c.28.

CAP. XXXIX.

Appartiene al giudizio dell'Inquisizione di punir il calunniatore, ò testimonio che hauerà deposto il falso contro alcuno in quell'Offizio, se la falsità apparirà dallo stesso Processo, mà se vi fosse bisogno di noua istanza, e Processo per farla apparire, gl'Assistenti non consentiranno, che l'istanza sia riceuuta, ed il Processo formato, mà che il tutto sia lasciato al Giudice ordinario d'essi imputati di falso, essendo così di Giustizia, secondo il commun parere de' buoni Dottori.

Fine de' Capitoli.

OLTRE l'hauer ridotto à questi 39. Capitoli le Deliberazioni fatte dalla Serenissima Republica, in varie occasioni in materia d'heresia; deuo riuerentemente rappresentare à Vostra Serenità, che altre volte fu dato principio à ridurle in vn Libro, nel quale furono raccolte in circa la terza parte. Li Senatori eletti per Assistenti in Venezia, ò per Rettori nelle Città di fuori, desiderosi di operar bene in questo particolare, leggono quel libro, e presuppouendo che contenga tutte le ordinazioni in tal materia fatte, nè altro di più s'aspetti al lor Carico, restano, non intieramente informati della volontà pubblica, e di tutto ciò che è necessario sapere: onde il libro, sicome compito causerebbe ottimi effetti, così, imperfetto non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte scritte, restano molte bianche, doue si potrebbe far coppiare l'altre ordinazioni pubbliche, e far perfetto il Libro, se dà Vostra Serenità fosse giudicata cosa di publico seruizio. E col rimetter humilmente il tutto alla somma sapienza di Vostra Serenità, mene passo à Commentare tutti li sudetti Capitoli, ed à prouar prima, che l'Assistenza de' Rappresentanti in quell'Offizio sia giusta.

Hauendo nella prima scrittura ridotto à trentanoue Capitoli tutto ciò, che deuno li Rappresentanti publici offeruare, ed operare nell'Offizio dell'Inquisizio-

quisizione; restano, per soggetto della presente, due Trattati. L'vno, per dimostrare, che l'interuento, ed assistenza del Magistrato in quell'Offizio è leggitima, giuridica, e necessaria. L'altro, per render le cause, e ragioni di ciascun Capitolo particolare.

Mà per spiegar bene, e fondatamente il primo Punto, è necessario ch'io narri, quando, come, e perche causa l'Offizio dell'Inquisizione fosse instituito nella Christianità, ed in qual tempo, e con che forma fosse ammesso in quest'inclita Città di Venezia.

Di quà, adunque incominciando, dirò prima, che quantunque l'heresie per diuina permissione, e per effercizio, e pruoua de' buoni Cattolici, fossero seminate nel mondo in quei medesimi tempi, ch'ebbe principio la Santa Chiesa, cioè doppo l'Ascensione del Nostro Signore al Cielo, nondimeno il particolar Offizio dell'Inquisizione contra gl'Heretici, non ebbe principio, se non doppo l'Anno MDCC.

Li Santi Apostoli lasciarono per rimedio di questa pestilenza, che l'heretico fosse ammonito vna, e due volte, e perseverando nell'ostinazione sua, li Cattolici si separassero dal suo consorzio, e lo scomunicassero. Ne si passò più oltre, fino alli tempi che Costantino abbracciò la santa fede, e fù imitato da' successori. All'hora, tra le altre cose dalli Santi, fu-

rono ammaestrati i Prencipi, che portando essi due qualità, l' vna di Christiani, l' altra di Prencipi, con ambidue erano obligati à seruir Dio. In quanto Christiani, offeruando i precetti Diuini, com' ogn' altro priuato: mà come Prencipi, seruendo sua Diuina Maestà con ordinar bene le Leggi, indirizzando ben li sudditi alla pietà, honestà, e giustizia, castigando tutti li trasgressori delli precetti diuini, del Decalogo maggiormente. Però quelli che peccano contra la prima Tauola, che riguarda l'honor diuino, sono peggiori di quelli, che peccano contra la seconda, laqual hà rispetto alla Giustizia tra gl' huomini: e però sono più obligati li Prencipi à punir le Bestemmie, l' Heresie, ed i pergiuri, che gl' homicidi, e li furti. Per questa causa contro l' heresie fecero diuerse Leggi, registrate ne' Codici di Teodosiano, e di Giustiniano, imponendo alli colpeuoli pene pecuniarie, bandi, priuazioni di parte, ò di tutti li Beni, secondo le circostanze del delitto. L' effecuzioni de' quali Leggi commisero alli Ministri loro secolari.

Ogni giudicio Criminale hà trè parti. La cognitione della ragione del delitto: la cognizione del fatto: e la sentenza. Nel Giudizio de l' Heresia, la cognizione della ragione è, Se la tal opinione sia heretica, ò nò, La cognizione del fatto, Se tal persona, accusata, ò denunciata hà difeso, ò tennuto, ò dato indizio di te-

di tener quell'opinione . La sentenza stà nell' assoluere dall'imputazione l'innocente, ò condannar il ritrouato colpeuole .

La prima cognizione , cioè , qual opinione sia heretica , è stata sempre Ecclesiastica , ne può per alcun rispetto appartenner al secolare . E quando à quei tempi nasceua difficoltà sopra qualche opinione , gl'Imperadori ricercauano il Giudizio de' Vescoui , e se bisognaua congregauano Concilij : Mà la cognizione del fatto , se la persona imputata era innocente , ò colpeuole , per darli le pene ordinate dalle Leggi , e la sentenza d'assoluzione , ò condannazione , tutta apparteneua al secolare .

Alcuni delli santi Vescoui , e Prelati in quei tempi , dopo l'hauer dichiarato l'opinioni heretiche , e separato della Chiesa come scomunicati , ed anatematizati quelli che la teneuano , non s'intrametteuano più oltre , nè ardiuano darne notizia alli Magistrati , temendo che fosse opera di non intera carità . Alcuni altri hauendo veduto , che'l timor del Magistrato secolare vinceua la pertinacia de gl'ostinati , ed operaua ciò che non poteua far l'amore della verità , riputauano che fosse debito loro di notificare alli Giudici secolari le persone de gl'heretici , e le loro operazioni cattiuè , ed eccitarli ad eseguir le Leggi Imperiali . Mà perche qualche volta alcun Predicatore heretico causaua no-

tabil turbazione, li Giudici attendendo più alla sedizione, ch'all' heresia, passauano anche à pena capitale. Gl'Ecclesiastici in questi casi s'asteneuano di comparir al Tribunale, anzi sempre faceuano Offizi sinceri con li Giudici, che non vfassero contra li delinquenti pene di fangue. San Martino, in Francia, scomunicò vn Vescouo perche haueua accusato certi Heretici à Massimo occupatore dell'Imperio, i quali dà lui furono fatti morire. Sant'Agostino ancora molto zelante della mondezza della Chiesa, per tenerla monda dà questa mala semente, faceua istanza frequentissima, e molto sollecita alli Proconsoli, Conti, ed altri Ministri Imperiali in Africa, che eseguissero le Leggi de' Prencipi, e notificaua loro i luoghi, doue gl'heretici faceuano conuenticoli, e scopriua le persone; sempre però, che vedeua alcun Giurisdicente inclinato à procedere contra la vita, lo pregaua efficacemente, per la misericordia di Dio, per l'amor di Christo; e con altri simili scongiuri, che desistesse dalle pene del fangue. In vn'Epistola à Donato Proconsole d'Africa li dice apertamente, che s'egli perseuererà in castigar gl' heretici nella vita, li Vescoui desisteranno di notificarli, e non essendo notificati dà altri, resteranno impuniti, e le Leggi Imperiali senza esecuzione. Mà procedendo con dolcezza, e senza pene di fangue, essi hauerebbono veghiato à scoprirli, e notificarli

per

per seruiuo Diuino, ed effecuzione delle Leggi.

In questa maniera furono trattate nella Chiesa le cause d'heresia, sotto l'Imperio Romano fin all' Anno della nostra salute Ottocento. Quando diuiso l'Occidentale dall' Orientale questa forma restò nell' Orientale, fino al suo fine.

Nell' Occidentale non fù bisogno, che li Prencipi faceffero Leggi, ouero haueffero molto pensiero à questa materia, atteso che per trecent' anni che passarono dall'ottocento fino al mille cento, rarissimi heretici si trouarono in queste parti: e quando auueniuua caso alcuno (il che pochissime volte occorse) il Vescouo lo giudicaua, nella maniera che procedeuà contro gl' altri delitti Ecclesiastici, come contra violatori di Feste, trasgressori di Digiuni, ed altri tali, giudicandoli, e castigandoli essi medesimi in quei luoghi, doue dai Prencipi era loro concesso essercitar Giurisdizione: mà doue non haueuano simil autorità, inuocauano il braccio secolare, che li castigasse.

Doppo il mille cento, per li dispareri continui che per cinquant' anni innanzi erano stati tra li Papi, e gl' Imperadori, e per quelli che durarono tutto il seculo seguente fino al mille dugento con frequenti guerre, e scandali, e poco religiosa vita del Clero, nacquero innumerabili heretici, l' heresie de' quali più communi erano contro l' autorità Ecclesiastica. In que' tempi

pel gran numero di tal peste d'heresia, doue la moltitudine eccedeua, conueniua per necessità tolerarle. Doue si poteua, il Vescouo procedea in quelle cause, come nell' altre, nel modo detto di sopra, e li Pontefici Romani, con frequenti lettere li effortauano, ed eccitauano al loro debito: ne fin à tal tempo del Mil- le dugento si vdì questo nome d'Offizio dell' Inqui- zione, o d'Inquisitore contro l'Heresia. Mà essendo li Vescoui, e li loro Vicari poco atti, e meno diligenti di ciò che li Pontefici Romani desiderauano, e fareb- be stato necessario, furono in que' tempi opportuna- mente instituite le due Religioni di san Domenico, e di San Francesco, ed in breue s'empirono delle più dotte, e più zelanti persone di quel secolo, dedi- cate tutte à sostenner la Chiesa Romana, e l'autorità Pontificia: de' quali seruendosi li Pontefici contra gl'heretici, li mandauano per predicare, e conuertirli; per effortar i Prencipi, e li popoli Cattolici à persegui- tare gl'ostinati, e per informarsi in ciascun luogo del numero, e qualità de gl'heretici, del zelo de' Catto- lici, e della diligenza de' Vescoui, e portar relazioni à Roma. Dalche hebbero nome d'Inquisitori. Non haueuano però Tribunale, mà ben alle volte eccita- uano qualche Giusdicente à bandire, ò punire gl' he- retici che trouauano. Alle volte eccitauano qualche Potente ad armarsi contra loro. Alle volte eccitauano

il po-

il popolo, mettendo vna Croce di panno sopra la veste à chi voleua dedicarsi à questo, e li vniuano, e conduceuano all' estirpazione de' Heretici. E ciò durò lo spazio di cinquant'anni, cioè fin al mille dugento cinquanta.

Fù molto aiutata l'impresa di quei Padri Inquisitori, dà Federigo secondo Imperadore, il quale nel mille dugento ventiquattro, essendo in Padoua promulgò quattro editti in questa materia, riceuendo gl' Inquisitori sotto la sua protezione, ed Imponendo pena del fuoco alli heretici ostinati, ed alli penitenti di perpetua priggione, cometendo la conoscenza à gl' Ecclesiastici, e la condannazione alli Giudici secolari. E questa fù la prima legge che desse pena di morte à gl' Heretici: laquale per le acerbe discordie che nacquerono ne' tempi sequenti trà quell' Imperadore, e trè Pontefici successiuamente, non partori buon effetto d'estirpar l'heresie introdotte, anzi essend' occupati nelle guerre, e dissensioni tanto li Pontefici, e gl' altri Prelati, quanto l'Imperadore, e li suoi Ministri, l'heresie hebbero campo di radicarsi, ed ampliarfi. Finalmente morto nel sopradetto anno, mille dugento cinquanta l'Imperator Federigo, ed essendo le cose di Germania in confusione, e l'Italia in vn Interregno, che durò 23. anni, il Pontefice Innocenzo quarto, rimasto per la morte dell' Imperadore quasi Arbitro in Lombardia,

D

ed in alcune altre parti d'Italia, applicò l'animo all'estirpazione dell'heresie, lequali haueuano fatto gran progresso nelle turbazioni passate. E considerate l'opere, che per l'adietro haueuano fatto in questo seruiuo li Frati di san Domenico, e san Francesco con la loro diligenza, e senza hauer rispetto à persone, od à pericoli, hebbe per vnico rimedio il valersi di loro, adoperandoli, non come prima, solo à predicare, e congregare Crocesegnati, e far effecuzioni straordinarie, mà con darli autorità stabile, ed ergerli vn fermo Tribunale, il quale d'altra cosa non hauesse cura. A ciò due cose s'opponuano: l'vna, come si potesse senza confusione smembrar le cause d'heresia del Foro Episcopale, che le haueua sempre giudicate, e constituir vn Offizio proprio per esse solo. L'altra, come si potesse escludere il Magistrato secolare, al Giudizio del quale era commesso il punir gl' heretici, per l'antiche leggi Imperiali, e per l'ultime di Federigo, ed ancora per i propri statuti, che ciascuna Città era stata costretta ordinare, per non lasciar precipitare il suo gouerno in quei gran tumulti. Al primo inconueniente trouò il Pontefice temperamento; il qual fù, di far vn Tribunale composto dell' Inquisitore, e del Vescouo, nel quale però l'Inquisitore fosse non solo il principale, mà il tutto, ed il Vescouo vi hauesse poco più che'l nome. Per dar anco qualch' apparenza d'autorità

torità al secolare , li concesse di assegnar li Ministri all'Inquisizione , mà ad elezione de gl' Inquisitori medesimi ; di mandare con l'Inquisitore , quand'andasse pel Contado , vno de' suoi Assessori , mà ad elezione dell' Inquisitore stesso ; di applicare vn terzo delle confiscazioni al commune , ed altre tali cose , che in apparenza faceuano il Magistrato compagno dell' Inquisitore , mà in essistenza seruo . Restaua di proueder il dinaro per le spese , che si farebbon fatte nel custodire le priggioni , ed alimentar gl' imprigionati ; per ilche s'ordinò , che le comunità le pagassero . E così fù risoluto , essendo in Brescia , l'anno mille dugento cinquant'vno ; e furono deputati li frati di san Domenico Inquisitori in Lombardia , Romagna , e Marca Triuisana . Sette mesi doppo il Papa scrisse vna Bolla à tutti li Rettori , Configli , e Comunità di quelle tre Prouincie , prescriuendo loro trent' vn Capitolo , che douessero osseruare per il prospero successo del nuouo Offizio , comandando , che li Capitoli fossero registrati nello Statutario del Commune , ed osseruati inuiolabilmente . Diede poi autorità à gl' Inquisitori di scomunicarli , ed interdirlì , se non li osseruassero . Non si distese il Pontefice per all'hora ad introdur l' Inquisizione ne gl' altri luoghi d'Italia , e fuori , dicendo , che le tre Prouincie soprannommate erano più sotto gl' occhi suoi , e più amate da lui .

causa fù, perche in queste egli haueua grand' Autorità, essendo senza Prencipe, e facendo ogni Città gouerno dà se sola, nel quale il Pontefice haueua anco la parte sua, poiche haueua loro adherito nell' vltime guerre.

Mà con tutto ciò non fù facilmente riceuuto l'editto: ond' Alessandro quarto suo successore, sette anni doppo, cioè l'anno 1259. fù costretto à moderarlo, e rinouarlo. Commandò tuttauia à gl' Inquisitori, che con le censure costringessero li Reggenti all'osseruanza.

Per la stessa caggione Clemente quarto, sei anni doppo, cioè del 1265. lo rinouò nel medesimo modo: nè però fù eseguito per tutto, sicche, anco quattr' altri seguenti Pontefici non fossero costretti adoperarsi per superar le difficoltà, che s'attrauerfauano nel far riceuer l'Offizio in qualche luogo. Nasceuano le difficoltà dà due capi. L'vno, per la poco discreta feuerità dei frati Inquisitori, e per l'estorsioni, ed altri grauami. L'altro, perche le Comunità ricusauano di far le spese: e però, finalmente risolfero di deporre la pretensione, che le spese fossero fatte dal publico. E per dar temperamento al rigor eccessiuo de gl' Inquisitori, diedero qualche parte di più al Vescouo: Il che fù caggione, che con minor difficoltà l'Offizio s'introducesse in quelle tre Prouincie di Lombardia, Marca Triui-

Triuigiana, e Romagna; e poi in Toscana ancora, e passasse in Arragona, ed in qualche Città di Lamagna, e Francia. Nel Regno di Napoli non fù introdotta, per la poco buona intelligenza tra li Pontefici, ed il Rè.

Dalla Francia, e Lamagna presto fù leuata, essend' alcuni de gl' Inquisitori stati scacciati dà quei luoghi per li rigori, ed estorsioni, ed altri partiti, per mancammento de' negozi. Per la qual causa si ridussero anco à poco numero in Arragona, poiche ne gl' altri Regni di Spagna non haueuano penetrato.

Nel mille quatrocento ottanta quattro, il Rè Ferdinando Cattolico hauendo estinto il Regno dei Mahumetani in Granata, per purgar i Regni suoi, e della Moglie Elisabetta dà Mori, e Giudei finalmente conuertiti, eresse col consenso del Pontefice Sisto quarto vn Tribunale d'Inquisizione in tutti li Regni di Spagna, Sicilia, e Sardegna, da lui posseduti, nella forma che dura ancora fin al presente, il qual giudica, non solo gl' imputati di Mahumetismo, ò Giudaismo, mà d'heresia ancora. La forma all'hora introdotta, ed ancora durante è, ch' il Rè nomina vn Inquisitore Generale per tutti i Regni suoi al Papa, e la Santità sua lo conferma. Del resto poi la Corte Romana non vien ammessa ad intromettersi più oltre. L'Inquisitore nominato dal Rè, e confermato dal Pontefice nomi-

na gl' Inquisitori particolari in ciascun luogo, li quali però non puonno entrar nel carico, se prima non hanno l'approuazione Regia. Il Rè ancora deputa vn Consiglio, ò Senato sopra questa materia nel luogo dou'è la Corte, del quale l'Inquisitor supremo è Presidente. E questo Consiglio hà suprema giurisdizione; consulta tutti li negozi; fà nuoue ordinazioni quando vede il bisogno; determina le differenze trà gl' Inquisitori particolari; punisce li difetti de' ministri; ascolta l'apellazioni; e non differisce ad altri che al Rè. Vorrebbe il Regio Consiglio, che nel Regno di Napoli s'introducesse l'Inquisizione soggetta à quella di Spagna, come anco è in Sicilia, Sardegna, ed Indie, e la Corte Romana la vorebbe dipendente dà se, allegando oltre l'autorità Pontificia spirituale, anco la temporale di superiorità, ch' il Papa tiene in quel Regno.

Nell' Anno mille cinquecento quaranta sette, Don Pietro di Toledo essendoui Vicerè, volle superar la difficultà, e venne all' effecuzione, laqual cosa eccitò tanta commozione, e sedizione popolare, che fù quasi vna guerra tra quel popolo, e li Spagnuoli prefidiarij, con morte di molti, d'ambe le parti, e restando li Spagnuoli superiori, per hauer le Fortezze, il tumulto si quietò, e dal Vicerè furono puniti i principali, parte con morte, e parte con effilio: Cessò, non-
dime

dimeno dall'impresa d'introdur l'Inquisizione, non tanto per timor di nuoua solleuazione, quanto per gl'efficaci Offizi del Papa, e de' Cardinali, restando in Spagna il pensiero d'effettuar vn giorno la deliberazione, ed in Roma parimente la risoluzione di opporsi: Onde fino al giorno d'hoggi si resta senza Inquisizione in tutto quel Regno. E se qualche caso occorre, è spidito dal Vescouo, ouero è delegato da Roma, od altro Prelato, il qual però non opera, se prima non hà licenza dal Vicerè.

Nei paesi Bassi, doppo nata la setta Luterana furono dai Magistrati secolari, senz' altr' Offizio d'Inquisizione, puniti gl'heretici, hora di morte, ed hora d'esilio: liquali Magistrati hauendo per la coppia de' gl'heretici rallentato il rigore, l'Anno 1550. deliberò Carlo V. Imperadore d'introdur l'Inquisizione nella forma di Spagna, e pubblicò anco il Decreto: mà essendo auuertito da Maria Regina d'Vngheria sua sorella, e Gouvernatrice di quei stati, che tutti li Mercanti forastieri farebbono partiti, e le Città rimarebbono senza traffici; con vn altro Editto dichiarò, che l'Inquisizione non douesse hauer potestà sopra forastieri; e quanto alli natiui, mitigò molto la forma; ne però fù data l'effecuzione alla volontà dell'Imperatore, se non imperfettamente. Mà per il più la Giustizia contro gl'Heretici restò nel Magistrato, e sempre andò rallen-

tandosi maggiormente . Onde Filippo II. Rè di Spagna tentò, del 1559. e ne gl'anni seguenti l'introduzione, di nuouo, dell' Inquisizione Spagnuola in diuersi modi, ne fù possibile stabilirla per varie resistenze, fino che nell' Anno 1567. fù con l'Armi stabilita dal Duca d'Alua : laqual però essendo introdotta, immediatamente successero le guerre, e fù sempre più ristretta, e di luoghi, e d'autorità, fin che fù ridotta à niente ; nel quale stato è al presente .

L'Inclita Città di Venezia, per *grazia* di Dio, si conseruò intatta dal contagio dell' heresia, ne' tempi auanti il mille dugento trenta due : della qual cosa è manifesto segno, che nella promozione del Duca Giacomo Thiepolo, del 1229. in cui si fa mentione della forma di procedere, e delle pene, e gastighi di molte forti di delinquenti, l'heresia non vien nominata . E del mille dugento trenta due, quando l'istesso Duca pubblicò lo statuto, doue si ordina il castigo di molti delitti, ed in particolare de' Malefizij, ed herbarie, dell'heresia non si fa menzione, come senza dubio s'hauerebbe fatto, se in quei tempi la Città hauesse sentito quella peste .

Mà doppo che Papa Innocenzo quarto tentò di priuar Federigo Imperatore dell' Imperio, Regni, e Stati che possedeua, essendo perciò posta grã parte della Christianità in Armi, e tutta la Lombardia in disputa con

ra con la Marca Triuigiana, e Romagna, all' hora diuise in fautori del Papa, e dell' Imperadore, s'infettarono di varie opinioni peruerse, e ritirandosi molti à Venezia, per viuer in sicurezza, la prudenza di questo Gouerno, del 1249. prese rimedio per prouedere che la Città non s'infettesse del contagio del rimanente d'Italia: e però fù deliberato, che fossero eletti huomini dà bene, discreti, e Cattolici per inquerire contra gl' Heretici, e che il Patriarca di Grado, Vescouo di Castello, e gl' altri Vescoui del Dogado di Venezia, dà Grado fino à Cauarzero, giudicassero dell' opinioni loro. E quelli che dà alcuno de' Vescoui fossero dati per heretici, fossero condannati al fuoco, per sentenza del Doge, e Consiglieri, ouero della maggior parte di loro. Le quali cose si veggono nella promozione del Doge Marino Morefini, in quell' anno 1249. Mà accioche la morte di qualche Vescouo non interrompesse l' opera, fù aggiunto nella Commissione di Giacomo Contarini, Doge del 1275. che l' istesso si facesse di quelli che fossero dati per heretici dalli Vicari Episcopali, in caso di morte de' Vescouii.

Questa Instituzione fù appunto quella istessa che si contiene nel Corpo delle leggi Ciuili, e che si costumaua nell' Imperio Romano: Imperochè prima la cognizione del fatto era dalli Giudici laici, deputati

E

dal publico ad inquerir contra gl' heretici, i quali scoperti, era giudicato dalli Vescouï, se la loro opinione conueniua alla fede. Il che fatto, il Doge, e Consiglieri faceuano la sentenza, non come meri effecutori, mà come veri Giudici. Il che chiaramente dimostrano quelle parole, O DELLA MAGGIOR PARTE DI LORO, che non si puonno dire, se non di chi hà voto deliberatiuo.

Per l'istanze fatte dai Pontefici, Innocenzo, Alessandro, Urbano, e Clemente, e da sette altri Papi, che li seguirono non puote esser indotta la Serenissima Republica di Venezia à riceuer l' Offizio de' frati Inquisitori, instituito dal Pontefice. Li bastaua quel secolare instituito da lei medesima, con buon frutto in seruizio di Dio.

Haueuano auanti à gl' occhi li frequenti disordini che nasceuano pel nouo Offizio nell' altre Città dou' era, perch' i frati Inquisitori spesso nelle Prediche eccitauano il popolo, e fatti li Crocesegnati, si moueuan con tumulto; doue molti delli Crocesegnati faceuano le loro vendette contro i suoi nimici, sotto nome d' heretici, ed altri anco innocenti, sotto quel nome, restauano oppressi dà chi voleua la robba loro. E due notabili sedizioni furono in que' tempi; Vna in Milano, del 1242. L'altra in Parma, del 1279. che hebbero à mettere in rouina quelle Città. Il formale insti-

istituto della Serenissima Republica, è di tenerli alle cose vecchie, e prouate, e li disordini de gl' altri luoghi la constringeuanò à mantener quell' Officio, che dà lei fù istituito l'anno 1249. com' è detto di sopra.

Mà affonto al Ponteficato Nicolò I V. dell' Ordine de' frati Minori, egli, e per effettuar le deliberazioni de' suoi Predecessori, e per aggrandir li frati del suo ordine, à quali portaua molto affetto, fece così grand' istanza, che fù risoluto di riceuer l' Offizio, mà con tal limitazione, che non potesse partorir scandalo: e di ciò fù presa parte, congregati tutti li Consigli della Republica insieme, e fù deliberato, ch' il Doge solo hauesse facultà di dar aiuto à gl' Inquisitori per effercitar il loro Offizio, e che fosse fatto vn deposito de' danari del commune, con vn amministratore, il qual douesse far le spese per quell' Offizio, e riceuer anco tutti gl' emolumenti, ed vtilità, che si tirassero dà quello.

Questa deliberazione fù significata al Papa, con publico mandato del medesimo Consiglio; ed il Pontefice hauendola veduta, ed effaminata, se ne contentò, ed anco effortò, che si offeruasse, e di tutto ciò formò vna Bolla, data in Rieti, sotto li 28. Agosto dell' istess' anno 1289. inferendo in quella la deliberazione sopra detta del Maggior Consiglio, fatta sotto li 4. dello

stesso mese. E questo è il principio, in Venezia, dell' Offizio dell' Inquisizione, misto di secolare, e d' Ecclesiastici, come fino al presente continua.

Qui è necessario fermarsi per considerare, che l' Offizio dell' Inquisizione, in questo Dominio, non è dipendente dalla Corte Romana, mà proprio della Serenissima Republica, ed indipendente, eretto, e costituito dalla medesima, e stabilito per contratto, e Concordato con la sede Apostolica, e perciò deve reggersi con le proprie consuetudini ed ordinazioni, senz' obbligo di ricever ordini d'altrove. Delche vi sono quattro chiarissime ragioni.

La prima, perche quantunque dà Innocenzo quarto, e dalli Pontefici seguenti fossero fatti ordini per stabilire in ogni Città l' Offizio dell' Inquisizione Romana, nondimeno quelli non hebbero luogo in questa Republica.

La seconda, perche l' Offizio dell' Inquisizione non è instituito in virtù d' alcuna Bolla Pontificia, mà per deliberazione del maggior Consiglio.

La terza, perch' il Pontefice Nicolò, diede solamente consenso à ciò che era deliberato dalla Republica.

La quarta, perche le spese, e gl' emolumenti dell' Offizio erano del Publico, e non de gl' Ecclesiastici.

Ond essi, in ciò ch' al Offizio appartiene, dipendevano

uano dal secolare institutore . Le spese , che si faceua-
no , non erano cosa leggiera ; Imperoche oltre le stra-
ordinarie delle catture , ed alimenti de' retenti , si pa-
gaua ali' Inquisitore , per suo salario , Dodici ducati d'
oro , al mese , che al presente farebbono più di trenta
sei ducati .

E questa verità , che l'Offizio sia Veneto , e non sog-
getto ad altri , lo dimostra vn accidente seguito dodici
anni doppo la prima istituzione , cioè del 1301. quan-
do Fra Antonio Inquisitore fece vn Monitorio à Pie-
tro Gradenigo Doge , che douesse giurare d' offeruare
le Constitutioni Papali , ed Imperiali contro gl' here-
tici . Al quale rispose il Doge , in scrittura publica ,
ch' egli non doueua far altro giuramento , poiche nel-
la promozione sua , haueua giurato , conforme à quan-
to era stato concordato con Nicolò I V. ne doueua
obligarsi ad altre ordinazioni Apostoliche , od Impe-
riali , perche non erano conformi à quel Concordato .
E l'Inquisitore si ritirò dal suo tentatiuo , e cadette .
Non hò trouato quando la prima volta fossero preposti
li tre Inquisitori , che assistessero à nome del Pren-
cipe : mà è verissimile , che fossero deputati da
lui , con li Consiglieri , in quel principio ; si perche
non essendo memoria in contrario , così si deue pre-
supporre , come anco perch' innanzi l' erezione di quest'
Offizio dell' Inquisizione , misto di secolare , e d' Ec-

clesiastico, vi era l' Offizio puro secolare, al quale erano eletti nobili per inquirire contra gl'heretici, come di sopra si è narrato. Onde si può presupporre, che l'elezione, ed il nome continuasse.

Però, tenendo questa verità per ferma, nel primo Capo si dice, che si come sono tre Assistenti all' Offizio dell' Inquisizione, in Venezia, così deuno li Rettori assistere nelle Città soggette, perche è termine legale indubitato, che le Città soggette deuno regularsi secondo le leggi, e consuetudini della Città dominante, fuor che nelli particolari, che per Priuilegio, o grazia del Prencipe sono concessi à ciascuna Città. E parimente la libertà, ed immunità della Città dominante sono communicate alla sudetta immediatamente, che entra nella soggezione. E così si osserua in tutti li Regni, e Stati. E questa sola disposizione legale, ed uso, è sufficiente per far legitima l'assistenza delli Rettori in tutto il Dominio.

Mà oltre la disposizione legale, vi è anco vn particolare concordato con la fede Apostolica contratto, del 1551. L'occasione del quale fù, che hauendo l'Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, e Giunta, per ricordar alli Rappresentanti il loro debito, accioche per negligenza non fosse introdotto qualche abuso, scrisse à tutti li Rettori, che douessero ritrovarsi

trouarsi presenti alla formazione delli Processi nell' Inquisizione .

La Corte Romana reputò che fosse nouità , con pregiudizio dell' autorità Ecclesiastica : ed il Pontefice Giulio III. ne fece doglienza coll' Ambasciatore dicendo , che fosse contra i Decreti Pontificij , e ch' egli sopra ciò voleua anco farne vna Bolla . Rispose l' Ambasciatore , che non era cosa nouamente deliberata , mà antichissima , ed innouata per conseruarla Giurisdizione , e non per asumerfi punto di ciò che all' Ecclesiastico tocca , anzi per aiutarlo . Si contentò il Pontefice della risposta , e soggiunse : Se quei Signori vogliono essere Coadiutori , siano benedetti : Mà se vogliono essere congiudici , non possiamo tolerarlo . E riputando il Pontefice che fosse negozio dà penetrar à fondo , e non contentarsi di parole , massime per il moto grande , che era tra Cardinali , per questa causa mandò esprefsamente à Venezia Achile Grassi , eletto di Montefiascone , alquale diede commissione , li sei Agosto di quell' anno 1551. con queste parole ; Vi mandiamo per pigliar qualche appuntamento del procedere nelle cause d'heresia . Si tiene , che l' assenza della potestà secolare in quella Città , e Dominio sia necessaria ; quest a non improuiamo , anzi desideriamo , purchè sia senza ingerirsi nella cognizione , e sentenza . E poco più à basso ; ci conten-

„taremo d' ogni forma grata à quella Republica, pur-
„ che sia *Citra cognitionem, & sententiam*.

Arriuato il Nunzio espresso à Venezia, fù facile il conuenire, poiche ambe le parti haueuano l'istesso senso: onde fù immediatamente concordato con quattro Capi.

Il primo. Che li Rettori siano presenti al formar dei Processi, ed à tutto ciò che operano li Vicari, ed Inquisitori.

Il secondo. Che sia in libertà de' vicari, Inquisitori, e Rettori, secondo la qualità de' Casi, il chiamar quei Dottori, che parerà conueniente.

Il terzo. Ch'occorrendo caso nelli Castelli, e Ville, sia spidito nella Città principale con li medesimi ordini.

Il quarto. Che li Rettori vn giorno della settimana almeno, si trouino con li Vicari, ed Inquisitori, per attendere à questa materia.

In conformità del concordato, sotto li 26. Settembre fù scritto à tutti li Rettori, ed à Roma. Il Pontefice veduto il concordato, l'approuò, ed ordinò al Vescouo di Rauello, suo Nunzio ordinario in Venezia, che douesse scriuere lo stesso alli Vicari, ed Inquisitori dello Stato: ed egli il fece, sotto il dì venti Ottobre. Auertendoli di più, che nelli Atti, Decreti, e Sentenze, che si faranno in questa materia, con la presenza
delli

delli Rettori, si scriua sempre dal Notaro, à ciò deputato, questa Clausula, cioè, *Cum assistentia, & presentia Clarissimorum Dominorum, N.N.*

Il primo concordato, trattato con Papa Nicolò l'anno 1289. e questo ancora, ciascuno dà fe, sono bastanti di operare, mà tanto più aggiunti insieme operano, che per niuna Bolla, ò Decreto, che si facesse da qualsiuoglia Pontefice, di qualsiuoglia tenore, non può essere leuata questa autorità. Chì concede grazia la può riuocare con causa: mà ciò che è conuenuto, e concordato è irreuocabile: onde non douerà muouerli punto, qualsiuoglia Decreto che fosse fatto à Roma, come quello che fece Gregorio decimo quarto, del 1591. dichiarando, che per essere il delitto d'heresia puro Ecclesiastico, il secolare non poteua interuenire in quel Giudicio, e quantunque dà qualche Pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse Papa Leone X. in questo proposito, *Non ostante le Consuetudini confermate dalla sede Apostolica*, tal derogatione non comprenderebbe il caso nostro, essendo altro confermare, ed altro conuenire, e concordare. E quando dicesse, *Non ostante li concordati con la sede Apostolica*, sarebbe vna nullità, perche è contradizione, che vna cosa sia concordata tra due, e sia sotto l'arbitrio di vno di essi solamente. S' hà dà tener per certo, che sempre la Corte farà ogni

tentatiuo per escluder il secolare, e tirare sotto di se
 intieramente gl'Offizi di questo stato sopra l'heresia.
 Mà niun fatto d'altri può metter in dubbio, o causar
 pregiudizio, purchè li pregiudizi non vengano dà
 questo canto per negligenza nell'essecuzione. Nel-
 che si hà l'effempio di Spagna, doue essendo la for-
 ma dell'Inquisizione soggetta à Rè, stabilità per con-
 cordato del 1484. per niuna Bolla, ed Ordinazione
 fatta à Roma, li Spagnuoli hanno voluto alterazione
 alcuna. E però non è stato atto di molto buona fede,
 che stampandosi in Roma il Direttorio, l'anno 1584.
 vi sia stato aggiunto quel Breue di Papa Leone X.
 detto di sopra, diretto alli Vescoui, ed Inquisitori di
 questo Dominio, doue per occasione di certi casi assai
 notabili occorsi in Valcamonica, quel Papa scrisse,
 ch'el Magistrato secolare non habbia che fare nell'
 Officio dell'Inquisizione, e solo sia obligato eseguir
 la sentenza, senz'altro. Il qual Breue non doueuano
 per modo alcuno stampare. Prima, perche non l'han-
 no cauato dà luogo autentico. Secondo, perche all'
 hora non fu eseguito, ne forsi veduto. E di ciò n'è ma-
 nifesto indizio, che essendo il Breue dato alli 15. Fe-
 braro del 1521. alla Romana, trenta giorni doppo, cioè,
 sotto li 20. e 24. Marzo l'Eccellentissimo Consiglio
 dei Dieci, e Gionta, per ouuiare ad innumerabili
 estorsioni fatte da gli Ecclesiastici, ordinò, che non
 ostante

ostante le sentenze pronunziate dall' Ufficio dell' In-
 quisizione, dal Vescouo di Limino, con due Dottori
 deputati dalli Rettori, fossero rifatti li Processi, e por-
 tati à Brescia, e giudicati coll' interuento delli Rettori
 medesimi. Alche il Nunzio anco acconsentì, e
 così fù effeguito. Documento manifesto, che quel
 Breue di Leone non è vero, ò non si vede, ò non
 hebbe luogo. Però non doueua essere stampato,
 massime essendo seguito il Concordato con Giulio,
 doppo quel tempo. Mà si come la Corte Romana
 non desisterà mai di fomentare la pretensione sua,
 così conuerrà essere vigilanti ad ouuiare, che la ne-
 gligenza non faccia pregiudizio alla giornata, non
 mettendo mai più in trattato materia così fermamen-
 te stabilita, imperoche l' hauerla anco posta in tratta-
 to l' anno del 1551. quando non fosse succeduto be-
 ne, come successe, farebbe stato vn grandissimo pre-
 giudizio contra il concordato del mille dugento ottan-
 ta noue.

Mà che oltre l' esser legitima, e giuridica la senten-
 za, sia necessario anco il conseruarla con ogni ingegno,
 li rispetti publici, e priuati lo dimostrano chiaramen-
 te. La potestà che Dio dà al Prencipe, non è vn
 dono fatto per lui proprio, che però egli possa lasciar
 diminuire senza peccato: mà se bene viene immedia-
 tamente dà Dio, è pero data per beneficio del popo-

lo: onde se si diminuisce, non resta così sufficiente per il buono, ed intero gouerno; ed il suddito ne riceue danno, e sua Diuina Maestà offesa.

Se ben il Prencipe non hà obbligo alcuno al suddito di gouernarlo, l'hà però à Dio, e la protezione che ne tiene, se ben verso il suddito è grazia, verso Dio è debito, qual non si può ben eseguire, se non conseruando intiera, e non lasciando diminuire l'autorità pubblica. L'Offizio dell'Inquisizione quanto è più santo, e necessario de gl'altri, se non è ben amministrato, mà abusato, tanto è più graue, e dannoso. Doue è in mano di Religiosi giusti e prudenti, vi è bisogno che à quelli sia data occasione di perseuerare tali, con guardarli, ed offeruarli, ch'altrimente la commodità di poter operare arbitrariamente farà trascorrere anco il santo. Mà doue che l'Amministratore non hà tutte le qualità necessarie, conuien ouuiare à gli eccessi. Per i tempi passati, si è veduto grauarli li sudditi con rigori eccessiui, dà chi col mostrarsi zelanti, hanno voluto far dar luogo all'ambizione, ouero appropriarsi quel d'altri: Pertanto è necessario auuertire, che l'auarizia, ò l'ambizione non dannifichi il priuato, senza che anco vn buon Padre, di buona conscienza non vi rimedi. Il zelo indiscreto, che suol causare, ed essere nelle persone non versate ne gl'affari mondani, hà bisogno di questo freno: E contra
le cose

le cose publiche non sono meno dannosi li medesimi effetti d'ambizione, d'auarizia, & indiscrezione; perche quando vn Potentato non hà la grazia di chi comanda nelle cose Ecclesiastiche, la Religione è adoperata per pretesto, à fine di opprimerlo.

Del 1322. Papa Giouanni XXI. publicò vn seuerò Monitorio contra Matteo Visconte Signor di Milano, condannandolo d'heresia, e sotto questo pretesto comandò alla Serenissima Republica, che non tenesse commercio con lui, ne co' suoi sudditi; con tutto che altra causa non hauesse, se non, ch' il Visconte seguiva la parte di Lodouico Bauaro Imperatore nimitico del Papa: e l' istess' anno, il R^{mo} Guido Rangoni, Vescouo di Ferrara, e frà Buono Inquisitore, ammonirono la Serenissima Republica, che non fosse tenuto commercio con Rinaldo, ed Obizo dà Este, e loro adherenti, e sudditi, perch' essi li haueuano condannati per Heretici. Nè però vi fù altra causa, se non perche ricuperarono Ferrara, occupata dalli Pontefici del 1355. Tenendo Malatesta, e Galeotto Malatesti la Città di Rimini, Papa Innocenzio VI. comandò à Venezia, che non fosse tenuto con loro, nè con gl' adherenti commercio, perche li haueua per sospetti d'heresia. Il medesimo Pontefice, quell' istess' anno usò la medesima maniera con la Serenissima Republica contra Francesco Ordelafo, per causa del Domi-

nio di Forli, e contra Giouanni, e Guglielmo Manfredi, per causa di Faenza, facendo anco predicare la Crociata contra loro. E nondimeno questi gran moti, e condanne d'heresia andarono in fumo immediatamente che gl' imputati si contentarono di riconoscere le Terre dal Pontefice in Vicariato. Chiaro, ed indubitato documento, che l' imputatione d' heresia era solo per grauare, e costringere alle conuerfioni humane dissegnate.

Mà venendo à cose moderne. Nelle differenze che Paolo Quarto hebbe col Rè Filippo II. di Spagna, che pur erano temporali: quel Pontefice così in Confistoro, come trattando co gl' Ambasciatori de' Prencipi, e con ogni forte di persone, sempre diceua, e replicaua che il Rè, e l'Imperador suo Padre erano heretici. Si è anco veduto nell' occasioni passate, ch' i libri scritti in fauore della causa della Serenissima Republica furono prohibiti dall' Inquisizione Romana, e dà altre dello stato Ecclesiastico, sotto questa copperta d' heresia, con tutto che le cose trattate fossero puramente temporali, costumate, ed approuate dà tutti li Regni Christiani. Ed il Cardinal Bellarmino, hauendo anni sono pubblicato vn Libro, doue sottopone i Prencipi al Pontefice nelle cose temporali, ardisce trattar dà heretici tutti quelli che dicono, il Prencipe nel temporale non hauer altro superiore che Dio, con tutto che quattro
quinti

quinti de' Cattolici così credino. Lequali cose fanno vedere, che valendosi la malizia d'alcuni di quest'Offizio, per interessi humani, e poco honesti, è necessario mirar bene come viene esercitato, e non lasciarli prender piede di poterlo abusare. Perche all'occasioni poi si vuol prouedere, e si troua che'l tempo è passato.

In Milano, doue l'Inquisizione esercita grand'autorità, successe circa il 1580. vn pericoloso caso. Il Cardinal Borromeo, che doppo fù Santo, visitando alcune Terre della Diocesi Milanese, suddite à Suizzeri, andaua ordinando molte cose, ch'infospettivano quei Governi: onde mandarono vn Ambasciator à Milano per ricercar il Governator, che facesse partir di là il Cardinale, acciò non succedesse qualche nouità. L'Ambasciatore andò à Milano, e smontò à casa d'vn Mercante, per condursi con comodo à disporre l'Ambasciata sua. L'Inquisitore lo riseppe, ed immediatamente andato con i suoi Ministri lo meno legato prigione al suo Conuento. Il Mercante riportò il successo al Governatore, il qual subito fece liberar l'Ambasciatore, e l'honorò, e l'ascoltò, onde li Suizzeri, quali non hebbero prima notizia della priggionia, che della liberazione, dissero apertamente, che se li fosse andata la noua della priggionia sola, senza quella della liberatione, hauerebbono imprigionato il Cardinale,

alquale mandò il Gouvernatore à significar il tutto, ed il Cardinale accomodatosi alla necessità si partì, e le nouità furono ritrattate.

Questi pericoli mostrano, che non solamente la malizia può causar inconuenienti, mà anco l'imprudenza, e zelo indiscreto: e però conuien inuigilare assiduamente, e non lasciar sminuire quella facoltà d'interuenire in tutte le Azioni di quell' Offizio, laqual Dio per sua prouidenza hà fatto sin adesso conseruare, e mediante laquale si può ouuiare à tutti li pericoli publici, ed anco alli *grauami* delli sudditi.

Essendo dunque chiaramente mostrato, che l' Offizio dell' Inquisizione non è antico nella santa Chiesa, e che in questo Dominio è stato instituito nella forma al presente costumata dalla Republica medesima, come Offizio suo proprio, e stabilito per concordato con la sede Apostolica, ed essendo spiegate le cause, che indussero à questa deliberazione, e la necessità che costringe à conseruar inuiolata la forma già instituita, restano con queste considerazioni pienamente spiegati, e prouati li fundamenti del primo Capo di questa scrittura.

Il secondo, e terzo Capitolo non hanno bisogno d'essere maggiormente dichiarati, ò prouati.

Il 4° doue si pone il Carico de gl' Assistenti in quattro casi, richiede qualche considerazione. Quanto al
primo

primo caso , d'efeguir le giuste determinazioni dei
 Giudici , non può effer meffo in difficoltà . Il fecondo ,
 e terzo , d' impedire la determinazione vſurpatiua dell'
 autorità temporale , ouero precipitoſa , ò con manife-
 ſta ed ingiuſta oppreſſione , e nei caſi dubij far ſopra-
 federe , ed auifare , ſono non meno neceſſarij del pri-
 mo . Perche gl' Inquiſitori , per lo più , eccedono la lo-
 ro poteſtà legitima . E per pruoua di ciò , non fà biſo-
 gno allegar altro teſto che quello delli medefimi Pon-
 tefici Romani . Clemente Quinto nel Concilio Gene-
 rale di Vienna , (ed è regiſtrato nel Corpo Canonico
De Hereticis Cap. 1.) doue che li erano andate alle
 orecchie querele di molti contra gl' Inquiſitori , per-
 ch' eſtendeuano l' Offizio della loro poteſtà oltre li ter-
 mini aſſignatili , in maniera che riuſciua à danno de'
 fedeli , ciò che fù inſtituito per accreſcimento della
 fede ; ond' era neceſſario per gloria di Dio , ed acciò
 quel negotio caminaſſe bene , far diuerſe prouiſioni ,
 diede molte regole per ouuiare à diſordini introdotti .
 Clemente Seſto ancora commiſe à Bernardo
 Cardinale di San Marco , ſuo Legato nelle Terre
 della Chieſa , d' inquerir de gl' exceſſi de gl' Inqui-
 ſitori , e miniſtrar giuſtizia à chi ſi lamentaſſe di loro .
 Documenti chiari , ch' in tutti i tempi corre qual-
 che exceſſo , che hà biſogno di rimedio , ſe non è o-
 uuiato .

Mà dato che Inquisitor nessuno eccedesse mai li termini della potestà sua, quella però non è così ben regolata, che non habbia bisogno d'essere ritenuta con molta prudenza. Per certezza di questo, basta assai attendere ciò che hanno stampato nel Direttorio in Roma del 1584. che formalmente è tradotto dal Latino. Se gl' Inquisitori volessero esercitare tutto l' imperio della loro potestà, facilmente muouerebbono tutti à sedizione. E queste parole sono scritte con proposito d' ammonire gl' Inquisitori, che se ben vna cosa parerà loro giusta, quando è pericolosa de uono auisar à Roma. Mà quà non si deue conchiudere così, perche Roma lontana, ed occupata dalli rispetti proprij non può far buon giudizio de gl' altrui pericoli. Mà ben queste confessioni della Corte Romana mostrano essere necessario, à chi vuol tener il suo Dominio quieto, e li sudditi protetti, hauer diligentemente riguardo, e moderare con destra maniera quella potestà, ch' in se stessa è confesata efforbitante, e spesso anche vien ecceduta, ed abusata.

Del 1518. scoprii numero grande d' Incantatori nella Valcamonica, e per poca diligenza delli Rettori di Brescia il giudizio fù lasciato all' Arbitrio de gl' Ecclesiastici. Da ciò nacquero così esorbitanti estorsioni, e querele de gl' oppressi, che l' Eccellentissimo

Consi-

Consiglio dei Dieci fù costretto ad annullar tutte le cose fatte, e far venir à Venezia li Vicarij dei Vesco-
ui, ed Inquisitori, ed operar che dà altri Giudici, con
l'assistenza delli Rettori, le cause fossero riuedute. E
con tutto ciò con difficoltà, fù quietato quel popolo,
che non si mouesse à sedizione.

Non è perduta la memoria delle sedizioni estreme
eccitate in Roma morto che fù Paolo Quarto, nelle
quali le priggioni dell'Inquisizione furono popolar-
mente rotte, e l'Offizio con tutte le scritture abbruf-
ciato. E similmente il pericolo che corse la Città di
Mantoua del 1568. alle quali cose non è possibile pro-
uedere, se il Magistrato, à cui incombe la cura della
quiete della Città, non impedisce le deliberazioni ec-
cedenti, e precipitose. E se occorrendo cosa di du-
bio e pericolo fà soprafedere, ciò non può essere impu-
tato all' Ecclesiastico di pregiudizio, poiche soprafe-
dendo meglio si delibera, e niuna cosa impedisce che
il differito non si possa eseguire con maggior maturità.
Doue, se in caso di pericolo si lasciasse correre qual-
che esecuzione, che riuscisse à male, ò non si po-
trebbe rimediare, ò non intieramente. Il Prencipe
auuifato può, ò con l' autorità sua, ò col signifi-
care al Pontefice, far passar con quiete qualche
cosa, che senza sua saputa hauerebbe fine cat-
tiuo.

La 4^a parte del **Capitolo**, cioè, che li **Retttori**, ed **Assistenti** eccitino all' effecuzione dell' **Offizio** con destrezza gl' **Inquisitori**, quando fossero negligenti, è propriissima del **Magistrato** secolare. Prima, per la ragione di fant' **Agostino**, il qual dice, che al offizio loro s'aspetta operare, che siano puniti li delitti, che immediatamente sono contra la **Maeftà Diuina**, come le **Bestemmie**, l' **heresie**, e di **pergiuri**, più di quei che offendono gl' **huomini**. Poi ancora, perche l' **heresia** non solo offende la **Maeftà Diuina**, mà ancora porta notabil **turbazione** alla quiete pubblica; la cura della quale riposando nel **Magistrato**, che superiore in vna **Città** non potrebbe lasciarla incorrere in qualche pericolo d' **infettarsi**, senza mancar del suo debito. Gl' **Inquisitori** deuono attendere à tener il popolo mondo dall' **heresie**, per il seruizio di **Dio** solamente: il **Magistrato**, e per seruizio di **Dio**, e per publico del buon gouerno. E però, come quello à cui la cura maggiormente incombe, deue ancora maggiormente vegghiare, ed eccitar gl' altri: Ne à ciò può far alcuno opposizione dicendo, Che li **secolari**, se bene il **Magistrato**, ed anco i **Prencipi** sono figli, e gl' **Ecclesiastici** sono **Padri**, e però questi sono superiori, e non conuiene ch' il figlio si arroghi di riprendere, ed ammonire il **Padre**; imperoche l' equiuoco, ed il cauillo si vede manifesto. Se in vna **Città** fosse

fosse in vn Magistrato superiore vn figlio di famiglia, questo nelle cose famigliari, e domestiche di casa farebbe soggetto al Padre: mà nelle pubbliche, e ciuili superiore. Gl' Ecclesiastici sono Padri in Christo, ond' il Magistrato deu' essere soggetto à loro nelle cose domestiche della casa di Dio: dà loro deue ricevere la dottrina di Christo, e li diuini Sacramenti, che sono le cose famigliari, nelle quali il figlio è soggetto al Padre spirituale: mà nelle pubbliche, che sono il castigo dei delitti, ed il tranquillo viuer ciuile, etian- dio li Padri spirituali sono soggetti à quel figlio che ne hà la cura come Magistrato publico. E se l' Ecclesiastico hà potestà, ò giurisdizione per corregger qualsi- uoglia delitto, non l'hà dà altri che dal Prencipe, à cui solò Dio l'hà data.

Hò detto di sopra, che nel Giudizio vi concorrono tre parti: la conofcenza di ragione, cio è, quali siano l' opinioni heretiche, e questa è pura Ecclesiastica: la conofcenza del fatto, cio è, qual persona sia col- peuole: e la sentenza. Queste due vltime sono tem- porali, e già nel Romano Imperio essercitate dal se- colare, & adesso queste due anco sono lasciate à gl' Ecclesiastici per concessione dei Prencipi. La Se- renissima Republica che le essercitò dal 1249. fino al 1289. quell' anno le concesse all' Offizio dell' Inquisi- zione, maneggiato dà gl' Ecclesiastici, mà con l' assi-

stenza fecolare. Se gl' Ecclesiastici mancassero del suo debito, ricaderebbe l'autorità in chi l'hà concessa, non però priuandosene. E però, non è merauiglia se il fecolare deu' essere souurintendente à chi esercita vn carico concesso da lui, con ammonire, ed eccitare in quelle maniere, ch' il decoro d' amendue le persone comporta.

Il quinto caso, Che li Rettori, ed Assistenti, non diano giuramento di fedeltà, ò di segretezza in mano dell' Inquisitore, e di somma considerazione, atteso che per tal giuramento, resterebbono d' essere Rappresentanti del Prencipe, e diuerrebbero ministri de gl' Inquisitori.

E' cosa chiarissima, che chi giura fedeltà, ò segretezza, massime senza eccezione, e obligato ad osseruarla à chi l' hà giurata, non hauendo riguardo à gl' interessi di qualunqu' altro. Là onde il Rappresentante non potrebbe opporsi ad alcuna azione dell' Inquisizione, se ben contraria alli rispetti del Prencipe, ouero auuissarlo delle cose occorrenti in quell' Offizio, senza contrauenire al suo giuramento. Mà il publico Rappresentante, etiandio quando si tratta delle cose spettanti all' Offizio dell' Inquisizione, non deue haer mira ad altri rispetti, ne ad altri commandamenti saluo che à quelli del Prencipe. Adunque non può giurar fedeltà, ne segretezza ad altri. Doue
il Tri-

il Tribunale dell' Inquisizione è puro Ecclesiastico, n' interuengono secolari per Consultori, ed alle volte per Fiscali, ò Notari, ò per altri Ministri, liquali giurano all' Inquisitore. Mà perche li secolari interuenenti sono dipendenti, e soggetti all' Ecclesiastico. In questo stato il Tribunale è misto, non per li Consultori secolari, od altri Ministri, mà solo per li Rappresentanti pubblici assistenti, che non dipendono dall' Ecclesiastico, mà soprastanno in luogo del Principe.

Gl' Ecclesiastici dà molte centinaia d' anni in quà, non hanno altro scopo che vsurpare la giurisdizione temporale, di che ne hanno anco fatto grand' acquisto, con gran sturbo dei Gouverni. Al presente più che mai mirano à ciò, e nel particolare dell' Inquisizione nello Stato della Republica tendono con ogni accortezza à tirarla intieramente all' Ecclesiastico. Il che farebbono finalmente, quando potessero introdurre il giuramento, facendo il Rappresentante ministro loro. E ciò essend' introdotto, gli scrupoli d' vno, la poca intelligenza d' vn altro; gl' offizi che farebbono fatti per mezzo de' Confessori, operebbono, che li rispetti dell' Inquisitore, e di Roma, farebbono anteposti alli pubblici, ouero, ecciterebbono almeno nella mente, dubbiosi potenti, che non lascierebbono mai operar bene. Ilche anco risolue vna risposta che qui

potrebb' essere data, cioè, che si potesse riceuere quel giuramento, falui li rispetti del Prencipe. Risposta, che non leua li pericoli. Perche le cose dette di sopra turbarebbono la mente de gl' huomini talmente, che mai lascierebbono hauer luogo à quella sana intelligenza. Mà per colorare il loro tentatiuo, due cose dicono gl' Inquisitori. Vna, che Federigo Secondo comandò à tutti li Consoli, e Podestà delle Città che giurassero. L'altra, che il Rè di Spagna, giura. Mà Federigo non comandò che fosse giurato à gl' Inquisitori, perche come di sopra si è mostrato, l'Offizio dell' Inquisizione non era ancora instituito. Mà che giurassero in publico à lui d' esser diligenti à spiantar l' heresie ch' erano radicate. Non entrauano all' hora i Consoli, e Podestà nell' Offizio dell' Inquisizione con gl' Ecclesiastici, mà essi soli con l' autorità Imperiale condannauano gl' heretici, e giurauano all' Imperadore di farlo fedelmente: e con tutto ciò, quella forma durò poco; ed attesta Giouanni Andrea famoso Canonista, qual fiorì del 1300. che al suo tempo quel giuramento era già andato in disuetudine. Il Rè di Spagna Filippo II. introdusse di far vn publico giuramento, non in mano d' Inquisitori, mà à Dio, di non comportar mai, che gl' heretici viuessero liberamente nelli stati suoi: il che non è giuramento di fedeltà, e segretezza all' Offizio, il quale dipende
del

del Rè, e da lui riceue commandamento, mà comprometter à Dio, e leuar alli sudditti speranza di poter ottenere da lui libertà di conscienza.

Al medesimo modo li Dogi antichi della Republica giurauano di punire gl' heretici nella loro promozione, che non era giuramento all' Inquisitore, mà à Dio, ed alla Republica. L' equiuoco stà, che altro è giurar assolutamente, altro è giurar in mano: e questo è quello, che dice soggezione, ed obbligo à quello che dà il giuramento. Ne il publico Rappresentante può giurar in altra mano, che del Prencipe, si come non può esser soggetto ad altri. Per lequali considerazioni sarà necessario in ogni tempo tener in offeruanza questo quinto capo, come punto, non tanto di somma, quanto di total importanza.

Il tener auuifato il Prencipe di tutto ciò, che giornalmente auuiene in materia d' heresia, come nel festo Capo si contiene, è cosa di seruizio diuino, e necessaria al buon gouerno. Doue l' Inquisizione è in mano de gl' Ecclesiastici solamente, non permettono, che di quanto succede in quell' Offizio sia alcuna cosa comunicata alli Prencipi. In questo Stato, doue il Tribunale è misto, si come la mira loro è, che l' Assistente (poiche non puonno escluderlo) diuenga loro ministro: così fanno ogni opera, che tenga secreto ciò che vien trattato, mettendo carico di con-

scienza, se alcuna cosa sarà comunicata senza licenza dell' Inquisitore, con questa massima, che cause di fede deuono restar appò i Giudici della fede.

Tra l'altre peruerse opinioni, de quali abbonda il nostro secolo infelice, questa ancora è predicata, che la cura della Religione non appartenga al Prencipe, qual è colorata con due pretesti. L'vno, che per essere cosa spirituale, e diuina, non s'aspetti all'autorità temporale. L'altro, perche'l Prencipe occupato in maggiori cose, non può attendere à questi affari.

E certo è degna di gran marauiglia la mutazione, ch' il mondo hà fatto. Altre volte li santi Vescoui niuna cosa più predicauano, e raccomandauano à Prencipi, che la cura della Religione. Di niuna cosa più li ammonniuano, e modestamente riprendeuanò, che del trascurarla. Ed adesso niuna cosa più si predica, e persuade al Prencipe, se non ch' à lui non s'aspetta la cura delle cose diuine, con tutto che pel contrario la Scrittura sacra sia piena di luoghi doue la Religione è raccomandata alla Protezione del Prencipe dalla Maestà Diuina, laqual anco promette tranquillità, e prosperità à quei Stati, doue la Pietà è favorita, si come minaccia desolazione, e destruzione, à quei Governi, doue le cose diuine sono tenute come aliene. Gl' essempli di ciò abbondano, de' quali non comportando

portando questa scrittura lunga narrazione, dirò solo, che Dauide entrato in vn Regno disordinato internamente, ed esternamente, essendo occupatissimo e nella guerra, e nel formar la Polizia, con tutto ciò pose la sua principal cura nelle cose della Religione. E Salomone entrato in vn Regno quietissimo, ed ordinatissimo attese parimente più alla Religione, che a qualsiuoglia altra parte del Governo. Li Prencipi più commendati ne fecoli passati, come Costantino, Teodosio, Carlo Magno, san Ludouico, &c. la maggior lode ch' haueffero fù d' hauer posto la principal opera loro in proteggere, e regolare le cose della Chiesa. E vn grand' inganno il rappresentar questa parte per cosa di minor momento, che deua essere tralasciata per attender ad altro, poiche questa negletta suol pro-uocar l'ira diuina. E l'isperienza cotidiana in questi tempi mostra, che non può restar tranquillo vno Stato, nascendo mutazione nella Religione: e quei medesimi che consigliano i Prencipi à non intronnettersi in cose della Chiesa, dicono però in altre occasioni, La vera Religione essere fondamento delli gouerni. Sarebbe grand' affordità, tenendo ciò per vero, com' è verissimo, il lasciarne la cura totale ad altri, sotto pretesto che sono spirituali, doue la temporale autorità non arriua, ouero che il Prencipe habbia maggior occupazione di questa.

Chiara cosa è, che si come il Prencipe non è Pretore, nè Prefetto, nè Proueditore: così parimente non è Sacerdote, nè Inquisitore, mà è ben anco certo che la cura sua è di fourintendere, con tener in Offizio, e procurare che sia fatto il debito, così da questi, come dà quelli: E qui stà l'inganno, che la cura particolare della Religione è propria delli Ministri della Chiesa, sicome il Governo Temporale è proprio del Magistrato, ed al Prencipe non conuiene essercitar per se medesimo ne l' vno, ne l' altro, mà l'indirizzar tutti, e lo star attento, che niuno manchi dell' Offizio suo, e rimediare alli difetti delli ministri: Questa è cura del Prencipe così in materia di Religione, come in qualsiuoglia altra parte del Governo. E sicome nell' altre materie, per ben maneggiar quella parte à lui propria, deu' esser auuifato di tutte l' occorrenze; così deu' essere minutamente auuertito di tutto ciò ch' auuiene in materia di Religione. Gl' Inquisitori d' Italia per ogni Corriero minutamente auuisano à Roma tutto ciò che nell' Offizio si fà; maggiormente al Prencipe, à cui più importa il saperlo, deu' esser dato conto. Sarebbe molto vtile, quando le cose trattate nello Stato restassero in quello solamente, come si osserua dall' Inquisizione di Spagna, che dà conto al Rè solamente, e non auuisa altroue. Mà poiche ciò sarebbe difficile dà ottenere, per hora basta, che
sia sa-

fià saputo dal Prencipe, quand' è saputo anco dà gl' altri, che non hanno tanto interesse.

Il settimo Capitolo fù ordinato dall' Eccellentissimo Senato, accioche l' Ambasciatore à Roma potesse far Offizio, ch' il Carico d' Inquisitore si desse à natiui del Dominio: il che è cosa giusta, perche essi sono più informati nell' occorrenze delli costumi, e delle condizioni della Regione, ed hanno anco maggior affetto: onde si presuppone, che con maggior giudizio, ed amore siano per essercitare l' Offizio, che ricerca Carità, e discrezione più d' ogn' altro. Non si può considerare senza marauiglia, che tutti gl' Inquisitori del Dominio, al presente, siano forastieri, e li natiui non siano adoperati, ne in questo Stato ne meno gl' altri. Non è già questa Regione così infelice, che non produca huomini d' ingegno, e bontà, al pari d' ogni altra d' Italia. Qual ragione adunque vorrà, che questi siano reputati tutti inhabili, e per questo Dominio, e per tutti gl' altri? Chi vorrà mirar gl' esempi di là dà monti, non v' è Inquisizione, se non in Spagna, doue tutti sono Spagnuoli. Nello Stato di Milano non sono esclusi li natiui, e gl' altri, à quali l' Offizio si dà, non sono meno dipendenti dà quel Prencipe, che li Milanesi medesimi.

In Toscana Pio V. tentò di dar l' Offizio dell' Inquisizione alli frati di San Domenico. E Cosimo

gran Duca non lo consentì, per essere stata quella Religione aderente alli nimici della Casa de' Medici, quando furono scacciati da Fiorenza del 1494. Le quali ragioni, ed essempli mostrano, che in Roma douerà essere tenuto conto dell' Offizio, che si farà per li Padri sudditi di questo Stato, e non nuocerà loro la pietà del Prencipe, e la Religione, e vita Christiana de' popoli, e la diuozione di essi Padri verso il suo Prencipe naturale, e la Patria.

L'ottauo Capitolo, che non sia ammesso Inquisitore ad essercitar il carico, se non con lettere del Prencipe, è conuenientissimo. Il medesimo Direttorio comandò, ch' inanzi ogn' altra cosa l' Inquisitore si presenti à lui, e riceua lettere dirette alli Rappresentanti publici, nel luogo dou' è destinato ad essercitar il carico: e la raggion vuole, che niuna forte di Giurisdizione sia essercitata senza saputa publica: anzi altre volte, li Pontefici mandauano gl' Inquisitori con lettere Apostoliche dirette al Prencipe, doue lo pregauano fauorirli, e proteggerli: e l' istesso fanno anco al presente nella prouisione d' ogni nuouo Vescouo. Adesso la Congregatione di Roma deputa gl' Inquisitori con Patenti, ed istruzioni, come se li mandasse in Giurisdizioni proprie, ed à ciò non si può prouedere. Mà ben è necessario mantener in offeruanza la presentatione delle Patenti, per essere vna debita
rico-

riconoscenza della superiorità del Prencipe, e perche seruirà à due cose. L'vna, per poter auuertire, se le Patenti sono nella forma solita, ò se li venga aggiunta clausola nuoua, accioche in caso di qualche nouità pregiudiciale, si possa ouuiare con modi condecanti. L'altra, perche quando fosse fatto Offizio, che si prouedesse d'Inquisitore natiuo, e confidente, e la giusta domanda non fosse vdata, si potrebbe, tratennendo le Patenti, replicare, ed anco triplicar l'Offizio con maggior istanza. E se bene occorresse accidente per il quale la sapienza publica giudicasse finalmente d'accommodarsi al voler di Roma, e riceuer il forastiero, si farebbe almeno operato, che la Corte per l'auuenire procederebbe con rispetto maggiore, e li medesimi Padri forastieri ricuserebbono d'acceptare per le difficoltà occorse à gl' altri.

Il nono Capitolo, ch' interuengano gl' Assistenti alli Giudizij, etiandio dou' il reo sia Ecclesiastico, è termine legale, e necessario da obseruare. Non si deue credere, che l'Assistenza secolare in quell' Offizio sia introdotta rispetto alle persone dei Rei. Ciò per lo passato hà ingannato molti, persuasi che la persona del reo dia luogo al Foro, intendendo male quella massima, *Actor sequitur forum rei*; la qual s' intende ne gl' interessi priuati, dou' il Giudizio s' instituisce tra le parti, i quali se quanto alla persona non sono sotto-

posti ad vn istesso giudice : il foro è quello à cui è sottoposto il Reo . Mà doue non si tratta interesse priuato , anzi rispetto publico , si attende non la persona , mà la causa : e quantunque la persona sia secolare , se la causa è Ecclesiastica , deue l' Ecclesiastico giudicarla . Così à tempi presenti sono stimate le cause matrimoniali Ecclesiastiche , e per tanto , se ben le persone sono secolari , sono giudicate dalli Vesco- ui : Così le cause puramente secolari , come l' amministrazione dei carichi publici , le cause d' abbondanza , di sanità ; li delitti , che turbano la quiete publica , ancor che la persona sia Ecclesiastica , appartengono al secolare . Se il delitto è misto , s' instituisce vn Magistrato misto , alquale , senza attendere la qualità della persona , s' aspetta ogni Giudizio di quel genere . E perche l' heresia corrompe la vera dottrina Christiana , è delitto Ecclesiastico ; e perche turba la quiete publica , è secolare . Onde giustamente è instituito vn Foro misto , col Giudizio Ecclesiastico , ed Assistente secolare . Per trattarlo non si hà dà considerarla persona , per che così bisognerebbe , che l' Ecclesiastico giudicasse li Preti , e Frati , ed il Magistrato giudicasse li secolari . Mà è tanto contra la dottrina Cattolica l' heresia del secolare , quanto quella del Chierico , e tanto , e forse più , turba il publico Governò vn Prete , ò Frate heretico , che vn secolare . Si come
l'Offi-

l' Offizio secolare instituito sopra la sanità corporale, se troua vn Ecclesiastico à portar robba infetta, non rimette il Giudizio all' Ecclesiastico, mà abbrucia la robba, e scaccia la persona sospetta, perche si tratta del ben publico temporale: Così l' Offizio dell' Inquisizione misto non rimette vn Ecclesiastico, mà lo deue giudicar esso, perche si tratta del ben publico spirituale, e temporale. E ciò si conferma ancora, perche se ben li delitti commessi dai frati Regolari sono puniti dalli superiori loro, nondimeno essi non puonno intromettersi nei casi d' heresia, mà vanno all' Inquisizione, senza hauer riguardo, che la persona sia regolare. Il tutto ancora si fa più chiaro, perch' essendo li casi d' heresia più contra persone Ecclesiastiche, che secolari, nelli Concordati colla sede Apostolica, massime in quello del 1551. li Romani hauerebbono fatta l' eccezione, laquale non essendo fatta, mostra bene, che non hanno tenuta la Regola vniuersale, cioè, ch' il secolare interuenga in tutti i casi.

Questo Capitolo, oltre che il giusto vuole si offerui, deu' essere con ogni diligenza mandato ad effetto per diuersi rispetti. Prima, perche di sopra si è mostrato quanto sia necessario per il buon gouerno, che il Prencipe sappia tutte le occorrenze in simil materia, per la somma importanza del mantener la Re-

ligione. Mà se l'Assistente non interuenisse alli Giudizij contra gl' Ecclesiastici, il Prencipe non li saprebbe: e questi sono li più importanti, e più pericolosi, e più frequenti. Dunque non saprebbe lo stato della Religione nel suo Dominio, cosa molto afforda. Secondo, poche volte auuiene caso d' heresia d' vn Ecclesiastico, che non sia complice qualche secolare, in qual caso non si saprebbe che fare. Diuider la continenza della causa; è impossibile: lasciar anco il secolare al Foro puro Ecclesiastico, conuien meno. Non resta adunque altro, se non che al Tribunale ordinario misto si faccia il Giudizio, ed indubitatamente, quando si aprisse questa porta, sotto diuersi colori, di annessi; connessi; dipendenti; emergenti, il secolare resterebbe escluso del tutto. Però si deue, seguendo ciò che è chiaramente di ragione, offeruare inuiolabilmente la prudentissima deliberazione del Senato, nominata in questo Capitolo.

Per pruoua della seconda parte, cioè, che gl' Assistenti siano presenti alla formazione de' Processi, se ben le denunzie fossero date altroue, bisogna presupporre lo stile di quell' Offizio approuato dal continuo uso, ed anco dalla ragione. Che se nel Tribunale dell' Inquisizione sia denunziata persona, che habbia il domicilio altroue, e non sia personalmente sotto quella giurisdizione, l' Inquisitore riceue la denunzia,

nunzia, ed effamina i testimonij, e forma il Processo, per quanto si può in quel luogo, e così formato lo manda all' Inquisitore del luogo, ou' il reo si troua, che profeguisca nella causa, e lo spidisca.

Auuenne del 1610. ch' il Padre Aueroldo Cappucino fù denunciato à Roma di certa opinione dell' Anticristo, e dà quella Inquisizione fù mandato il Processo à Brescia, dou' il Padre si trouaua. L' Inquisitore di Brescia procedette nella causa, senza l' Assistenza; ed alli Rettori, che saputo il successo ne mostrarono sentimento, rispose, che li Rettori non doueuano assistere se non alli Processi incominciati nel proprio Tribunale, mà non, se la denuncia era data à Roma. Se ciò si ammettesse, non solo farebbe contra la ragione, e la consuetudine leggitima, mà anco farebbe vn Arcano per leuar affatto, e facilmente l' Assistenza. Gl' Inquisitori per liberarsi dall' oblige d' hauer gl' Assistenti, per accrescer l' autorità propria, e seruir anco meglio la Corte Romana, opererebbono con li denuncianti sotto belli, ed apparenti colori, che la denuncia non fosse data à quell' Offizio, mà à Roma: il che farebbe facile, contentandosi anco di farlo con vna lettera, e con vn memoriale: ed in questa guisa, in tutte le cause farebbe il secolare escluso. Mà il termine legale è, che sicome ogni Offizio, od Inquisizione riceue le denunzie contra gl' assenti, secon-

do li riti, forme, ed vfi propri; così l' Offizio alquale è mandato il Processo, lo finisca, secondo le forme, riti, ed vfi suoi. Ed era necessario auuertir questo in particolare, accioche alcuno ingannato dall' apparenza non si lasciasse forsi portare à publico pregiudizio, douendosi tener per regola infallibile, che il publico Rappresentante assista ad ogn' atto, che si faccia in quell' Offizio; senza eccezione di denunzia, processo, ed ordine, che venga d' altroue; e generalmente senza eccezione di qualsiuoglia sorte, perche nessuna può mai *occorrere legitima*.

Il contenuto del Decimo Capitolo, che li Rappresentanti assistino à tutti gl' atti del Processo, è necessario, per leuar diuersi abusi introdotti; perche in alcuni luoghi tutto il Processo informatiuo era fatto senza Assistenza: in altri, tutto il deffeniuo; in altri, doppo riceuuta la denunzia dal solo Inquisitore, li Rettori erano chiamati all' esame de' testimonij; le quali maniere tutte sono di pregiudizio, poiche le cose vna volta fatte, sono allegate per esempio, e si passa dal primo al secondo, ed in processo di tempo si stabilisce vna consuetudine, che hà forza di legge, e non si può facilmente rimuouere; e con quella facilità, che il Magistrato fosse escluso dà vna parte del Processo, farebbe escluso dall' altra, e ridotto ad vdire la sola sentenza, e fatto mero essecutore, come alcuni vorreb.

vorrebbero che fosse . E ciò, che non importa meno , essendo carico dell' Assistente , d' auisar il Prencipe delle occorrenze , e di protegger il suddito , se fosse oppresso da gl' Ecclesiastici , non potrebbe fare , ne l' vno, nè l'altro senza saper il Processo tutto . Vn minimo particolare diuersifica tutta la causa , ne si può intendere , ò rappresentare vn negozio intieramente , se non sapute tutte le circostanze .

E per queste ragioni nell' vndecimo Capitolo è detto , che non tralascino atto alcuno sotto pretesto di leggiero , perche non vi è cosa tanto minima , che non possa esser causa dell' assoluzione , ò condanna . Ed è soggiunto , che non si contentino , se dall' Inquisizione li farà chiesta licenza; perche se bene il principale , che deue interuenire ad vn atto , può concedere che sia fatto senza la sua presenza , non lo può però fare quello che deu' esser presente à nome d' vn altro : e per tanto il solo Prencipe può dar tal licenza . Di più ancora la licenza non è equiualente alla presenza , atteso che il Magistrato che l' hà data , non fa in che maniera sia stata impiegata , si come può , e deue saper ciò che si fa in presenza sua . E quando la licenza si desse vna volta , non v' è ragione di negarla la seconda , ed anco sempre ; onde l' Assistenza si ridurrebbe à niente . Non si può negare , ch' alli Rettori (massime occupati in molti negozi , che porta il

Gouerno d' vna Città) non fosse'più commodo d' interuenire all' Inquisizione quando vogliono , ed essentarsi quando pareffe loro : mà niuna Giurisdizione , ed Imperio si mantiene senza fatica , ed incommodità . Il medesimo Prencipe , quando trascura quella parte del Gouerno , che è propria à lui , disordina il tutto . La Corte Romana in questi affari , accioche l' Offizio dell' Inquisizione non fosse trascurato dalli suoi per occupazione , l' hà dato à persone che non hanno altro che fare , e per la loro bassezza si tengono ad honor grande l' essercitarlo . Il Prencipe , à cui più importa che le cose della Religione siano ben amministrate , reputa più condecete impiegarsi persone eminenti , e de' quali sia sicuro : E però certo della fedeltà de' suoi Rappresentanti , aspetta , e vuol sollecitudine dà loro , se ben occupati in altri affari , ed applicati à carichi maggiori , con i quali corrispondendo alla confidenza , che si hà in loro , superino le difficoltà , ed incomodi .

Sicome le medesime ragioni consigliano à conseruare il corpo sano , e ricuperare la sanità perduta ; così le medesime che persuadono à non pregiudicare l' autorità publica di assistere , costringono anco à rimediare , quando alcun pregiudizio è fatto . E di ciò parla il Capitolo duodecimo , esprimendo il modo come rimediare , quando fosse fatto atto alcuno contra la

tra la forma debita, il quale è restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesse occorrere qualche strauaganza esorbitante, che ricercasse maggior prouisione, nondimeno per ordinario farà à bastanza ouuiare al publico pregiudicio, con quei rimedi piaceuoli, che sono detti nel Capitolo.

Mà il XIII. Capitolo, che tratta delli Processi informatiui, per mandar altroue, non è di minor considerazione, anzi hà bisogno d' isquisita diligenza, perche alcuni de gl' Inquisitori alle volte fanno ad istanza, e per interesse dei loro Maggiori certi Processi segreti contra l'honore di qualche persona da bene, esaminando i suoi confidenti, che sono per lo più cattiuue persone, e qualificandoli per sinceri, e senza eccezione, e sopra quei Processi poi, si formano altroue sentenze similmente secrete per leuar la fama, alli Processati, ed alcune volte per farli danni maggiori.

Del 1590. con occasione ch' alcuni sudditi andarono in Francia alla guerra contra la Lega, Fra Alberto dà Lugo, Inquisitore di Verona, formò vn simile Processso contra la Serenissima Republica medesima, come che fauorisce heretici, esaminando persone di pessima qualità, e conosciute dà lui per tali, lodandole nondimeno nel Processso per acquistarli fede. Non puote il buon Padre mandarle doue dissegnaua,

che fù scoperto, ed anco punito, come le qualità de' tempi comportauano, se ben non quanto meritaua. Nelli motiui passati, l'anno 1606. ne sono stati formati molti contra Senatori, e Rappresentanti publici, ed altre persone; laqual cosa è veramente vn grand' abuso di quell' Offizio, che non douerebbe partirsi mai dalla sincerità. E quanto maggior è l'abuso, tanto più deuen effere auuertiti li Rappresentanti publici, non permettendo, che alcun Processo, ad istanza, e per commandamenti di qualsiuoglia sia formato senza la loro presenza. E quando si scuopre alcun tentatiuo, mostrino tal sentimento, che ouuij à tali azioni. Stieno parimente attenti ad ogn' andamento de' gl' Inquisitori per scoprirlo, ed impedirlo.

Il XIV. Capitolo, di operare che sia notata nel Processo l' Assistenza, non hà difficoltà, perche, si come di sopra è detto, il Vescouo di Rauello, Nunzio Apostolico, del 1551. lo scrisse à tutti gl' Offizi dell' Inquisizione nello Stato. Dalli Romani ciò fù proposto come per loro vantaggio, acciò apparisca, che li Rettori non sono Giudici, mà Assistenti. Adesso serue per l' altra parte à prouar l' Assistenza che si tenta mandar in disuetudine: Perche, se à tempi à venire si trouassero Processi, che non ne facessero menzione, conchiuderebbono, che in questi tempi non si costumasse: e perciò farà sempre publico seruizio, che

che l'Assistenza, non solo sia in vso, mà apparisca anco in forma probante.

Il XV. Che nel Processo non siano posti Decreti formati con Autorità di fuori, è necessario offeruare esquisitamente: imperoche gran parte dell'Inquisizioni, fuori di questo Stato sono ridotte ad vna tal forma di procedere, che gl' Inquisitori di passo in passo scriuono à Roma, e di là riceuono ordini di ciò che si hà dà fare, si che finalmente è tanto quanto se' l' Processo fosse formato à Roma. Con ciò fuggono l' obbligo, che la legge Canonica impone à quell' Offizio, di douer consultare. In questo Stato, non hanno anco tentato vn tal abuso così frequente, e sottile, mà ben in qualche caso particolare, ò per fauorire, ò per disfauorire alcuno. Si può credere, che per giustizia, e con buona intenzione scriuono à Roma, onde riceuono ordini di ciò che vogliono sia fatto, e gl' Inquisitori per acquistar grazia con la pronta vbedienza eseguiscono, anzi essi medesimi per leuarsi qualche contradizione del Vicario del Vescouo, ò delli Consultori, se non sono d'accordo, operano che sia scritto loro dà Roma, e per questa via superano l' opposizioni. Ciò fà due mali effetti: L' vno, che vien leuata l' autorità al Tribunale, che si fà soggetto à chi non è di ragione; l' altra, che il Reo hà maggior difficoltà, e maggior spesa in diffendersi.

L'Eccellentissimo Senato hà sempre operato, che l'autorità del suo Offizio dell'Inquisizione non sia diminuita, come necessaria per il buon gouerno, al pari di qualunque ordinazione publica. Hò chiamato l'Offizio dell'Inquisizione proprio della Serenissima Republica, perche dà lei fù instituito per deliberazione del Maggior Consiglio, e concordato con la sede Apostolica all'hora, e poi anco in questi vltimi tempi, come hò di sopra narrato. In Roma l'Inquisizione già non era sopra gl'altri luoghi, mà attendeua à quella Città sola, come le altre alla sua. Era ben il Pontefice souuerintendente à tutte, conseruati però li concordati, le immunità, e le consuetudini legitime di ciascuna. E così continuossi fin à Paolo Terzo, il quale circa il 1540. institui vna Congregazione de' Cardinali in Roma, dandoli titolo d'Inquisitori Generali, quali però non commandano all'Inquisizione di Spagna, che per concordato era instituita prima. Così parimente non deuono leuare l'autorità dell'Inquisizione di questo Stato, instituita già dà centinara d'Anni auanti, per concordato similmente. Laqual cosa hò considerato quì, per conchiudere: Non esser di ragione, che quell'Inquisizione si pigli ciò che à questa appartiene. Ed in fatti, se l'Inquisizione di Roma mettesse la mano nelle cause, che si trattano in questo Stato, come fà in qualch'altro luogo, tanto farebbe

farebbe come ridurle tutte à Roma . E parlando in chiari, stretti termini, sicome giudicialmente si hà per nullo ogni atto, che gl' Inquisitori facessero senza l' Afsistenza, così meno si può concedere validità d' vn atto fatto fuori dello Stato per essere senza la presenza de gl' Afsistenti . E se quei Cardinali fossero mandati Inquisitori in questo Stato dal Pontefice, non se li concederebbe d'operare alcuna cosa senza la presenza del Magistrato, e l' operato farebbe per nullo, tanto meno se li deue concedere, che stando à Roma possino operarlo . Non è però, che se quella Congregatione, come di Cardinali principali scriuerà alcuna cosa, le lettere non deuino esser riceuute con riuerenza dà gl' Inquisitori, eseguendo anco ciò che dà loro è ricordato, quando non vi sia potente ragione in contrario . Mà osseruato lo stile dell' Offizio, cioè, formando il Decreto per nome delli Giudici propri, con l' Afsistenza, non facendo menzione nel Proceso, che sia ordine d' altroue . E quando il particolare scritto dà Roma non fosse conueniente alli vfi del Paese, ed alle circostanze particolari che deuoно esser hauute innanzi à gl' occhi, e tale apparisce alli Giudici, ed altri Consultori, non sarà incongruo il replicare à Roma . Gl' Afsistenti però non hanno dà intromettersi quì, nè dà sapere se dà Roma viene, ò non vien ordine, se è eseguito, ò non esegui-

to ciò che dà Roma è ricordato ; mà solo assistere à ciò che gl' Inquisitori operano , non spendendo altro nome , che del loro Offizio , senza ricercar , se lo fanno di proprio motiuo , ò per istruzioni d' altri ; douendo poi essi Assistenti eseguire , secondo che nel primo Capitolo è detto . In somma , per conseruazione di quest' Offizio , è necessario operar sì , che niuna cosa habbia forza , se non è decretata in esso proprio coll' Assistenza . Se poi l'auuiso venga dà altro luogo , non importa , perche l'autorità , che è l'anima del Decreto , non si riconosca dà altri . *Mà di ciò farà luogo di parlare ancora sopra il Capitolo XXVIII.*

Il XVI. Cap^o in quella parte , che tocca il non rimetter priggioni fuori del Dominio , douerebbe esser chiaro come la luce , poiche si trasmettono priggioni dall' vno all' altro luogo , ò per giustizia , quando ambidue i luoghi sono nel Dominio del medesimo Prencipe , ouero anche da Prencipe à Prencipe per concordato tra loro , ouero in gratificazione : ed in tutti questi casi la remissione si farà per questo solo effetto , acciò li trasgressori siano puniti nel luogo del delitto commesso . Mà in caso d' heresia , dicono li dottori , la punizione non si può con ragione ricercar in luogo particolare , si perche l' heretico pecca contra Dio , ch' è per tutto , come anco , perch' egli douunque và tenendo la sua peruersità ,
per

per tutto pecca; onde in qualunque luogo sarà castigato, si dirà punito nel luogo del delitto. Sopra questa ragione, è fondata la commune opinione, che li rei d' heresia non si rimettono, ed in fatti, il costume è per tutto di punir gl' heretici, doue sono ritenuti, nè si mandano dall' vno all' altro Inquisitore. Solo la Corte Romana, per li suoi rispetti facilmente, e frequentemente auuoca à se le cause, e fà andar li priggioni à Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella Città.

La Serenissima Republica, siccome non hà consentito all' auuocazione delle cause, così anco non hà concesso il rimetter priggioni; mà hà deliberato, che siano giudicati, doue sono ritenti: essendo chiaro, ch' il far altrimenti, farebbe vn leuar tutta l' autorità dell' Offizio dell' Inquisizione del suo Dominio, nel quale essendo Vescouii, non inferiori in bontà, e valore à qualunque altro, ed Inquisitori deputati dalla medesima Corte Romana, ed abbondando le Città di persone dotte, che possono essere riceuute per Consultori, non vi è ragione, perch' ogni caso non possa essere esaminato così bene, e deciso, com' in qualunque' altra Città. Se fosse per maggior seruizio di Dio, che li priggioni fossero mandati à Roma, conuerrebbe, che posti tutti li rispetti in contrario à terra, si hauesse mira à questo solo. Mà per mostra-

re, che non è così, porterò solo vn effempio occorso gl' anni passati, del 1696. ad istanza deli' Inquisitore di Roma.

Fù ritento in Padoua vn Ludouico Petrucci Sanese; e douendo secondo l' vso dell' Inquisitore Romano mandar à Padoua gl' indizi che contra di quello haueua, ricercò il contrario, cioè, ch' il priggione fosse mandato là, e fece diuersi offizi coll' Ambascitor in Roma, ed altri simili fece fare al Nunzio in Venezia. A quest' effetto l' Eccellentissimo Senato più volte rispose, che non era conueniente alterar l' ottimo istituto del Dominio, di spidire li priggioni inquisiti, dou' erano ritenti. Che dall' altra parte il mandare all' Inquisitore di Padoua, ciò che contra il priggione si trouaua, acciò riceuesse la debita pena, era cosa giusta, ed vsitata, e senza opposizione alcuna. Furono molte le risposte, e le repliche, sempre dello stesso tenore, e durarono queste negoziazioni cinqu' anni continui, stando tuttauia il Petrucci priggione. Finalmente vedendosi in Roma, che non poteuano ottenerlo, del 1601. scrissero all' Inquisitore di Padoua, ch' il detto Petrucci fosse senz' altro liberato. E così fù eseguito, lasciando vn gran dubbio nelle menti de gl' huomini, che delitto fosse quello, che più tosto douess' andar impunito, ch' essere comunicato all' Inquisitore di Padoua.

A que-

A' questo accidente occorso, aggiugnerò ciò ch' il Direttorio dice delle cause dell' Inquisizione, che sono trattate nella Corte; delle quali parlando, doppo narrati diuersi inconuenienti, conchiude, ch' in quella Corte sono trattate le cause con varij tedij, miserie, fatiche, e spese, e pertanto, che gl' Inquisiti non si curino d' andar alla Corte à trattar cause, se non confidano nella Borsa piena, e nei gran fauori. Queste sono parole del Direttorio. Si può credere, che la Giustizia sia con maggior sincerità amministrata nei tempi presenti, che all' hora: mà insieme anco tener per certo, che non vi sia minor bontà, e sufficienza in questo Stato, e che le cause siano così giustamente, e rettamente trattate, com' in qualsiuoglia altro luogo, siche non faccia bisogno mai lasciar giudicar altroue quelli che sono ritenti in questo Dominio.

L' altra parte, di non mandar i Processi altroue, hà per fondamento ciò che è stato detto sopra questo Capitolo, e sopra il precedente. Perche se li retenti deuono esser giudicati nello Stato, ed il giudizio deu' esser fatto dal medesimo Tribunale, e non riceuuto d' altroue, non resta causa, perche si deuino mandar fuori Processi. Ben conuien distinguere li Processi formati contra li Retenti quì, ouero contra li citati, e contumaci: imperoche questi sono quelli,

che non deuan essere comunicati altroue . Mà gl' es-
 famini , od altri atti fatti à petizione d' vn altra Inquisi-
 zione contra alcun retento , ò contumace , di quella ,
 come atti non appartenenti à questo Dominio , de-
 uono esser mandati à chi li richiede . Non deuno per-
 ciò gl' Assistenti concedere per modo alcuno , che
 etiandio questa sorte d'atti siano fatti senza la loro pre-
 senza , come nel Capitolo XIII. si è detto , ed acciò
 che l' Offizio dell' Inquisizione , in tutto ciò che
 opera , lo faccia come misto , e non come puro Eccle-
 siastico .

Il Cap. XVII. ch' il Vicario Pretorio , od altra
 persona Assistente in luogo dei Rettori , non faccia il
 Consultore , nasce dalle cose sudette , perche spesso
 può occorrere , che li Rettori impediti mandino vn
 Curiale , se ben douerebbe auuenir pochissime volte :
 mà occorrendo ch' il Curiale Assistente facesse Offizio
 di Consultore , farebbe nel Processo notato per tale ,
 e per consequente come ministro del Offizio . Cosa
 che all' Assistente , che rappresenta il Prencipe , non
 conuiene , e s'introdurrebbe vna consuetudine , per la-
 quale l' Assistenza , che è vna cosa superiore , farebbe
 mutata in consulta , che è cosa inferiore .

Il Capitolo XVIII. che non sia concessa reten-
 zione , se non in casi espressamente spettanti all' Offi-
 zio dell' Inquisizione , ed in Processo formato coll'
 Assisten-

Assistenza; e che in caso di dubbio sia dato conto al
 Prencipe; non hà bisogno d'alcuna pruoua, poiche
 anco la medesima legge Canonica hà statuito, che l'
 Inquisizione non assumi casi se non di manifesta here-
 sia: Anzi essendo per legge, ch'ogni Giudice habbia
 potestà di poter dichiarare, se tocca, ò non tocca alla
 Giurisdizione sua vn caso di che vi sia dubbio. Li Dot-
 tori dicono, che l'Inquisizione non lo può fare, mà
 solo assumere li chiari, e circa li dubij lasciar ch' il Giu-
 dice ordinario determini se toccano à lui, ò nò. Mà
 sicome questo Capitolo non hà bisogno di pruoua, ò
 dichiarazione, così hà bisogno di diligente osseruan-
 za. E cosa frequente, anzi ordinaria, ch' il Giudice
 di Giurisdizione limitata, cerca quanto può, e per
 ogni via, di estenderla, intaccando la Giurisdizione
 generale, tanto ciuile, quanto Ecclesiastica. E ciò
 auuiene così per la naturale inclinazione di tutti gl'
 huomini à comandare quanto più possono, come
 anco per l'vtilità, che l'Offizio riceue. Però, se gl'
 Inquisitori si dilatano oltre il debito naturale, sono
 più da riprendere quelli che lo permettono, se ben
 alle volte à buon fine, non mai però con prudenza.
 Alcuni credono far maggior seruizio à Dio, quanto
 più lasciano dilatar quell' autorità, e credono che sia
 vn fauorir la fede. Altri con buon zelo hanno per-
 messo all' Inquisizione, che si assumesse la Bestemmia,

li fortilegij, ed alcuni ancora le vsure, sperando che dalla riputazione, e seuerità di quell' Offizio più facilmente fossero estirpati: mà l' euento hà mostrato, e sempre mostrerà il contrario, anzi che il seruizio di Dio si diminuisce, e li delitti prendono maggior radice, e l' Offizio perde la riputazione. E se alcuna volta l' hauer lasciato all' Inquisizione vn caso non suo è riuscito in bene di presente, nel futuro hà causato tanti, e così graui mali, che il Magistrato secolare è stato costretto, per mera necessitá, à riassumere la conoscenza di quei delitti, che con poco giudicio haueua lasciati all' Inquisizione, non senza molte controuersie, e contentioni di Giurisdizione, trà quell' Offizio, ed il proprio ordinario, accompagnato dà molte confusioni.

Non si deue credere, ch' il restringere trà li debiti termini l' Offizio dell' Inquisizione, ed il non permetterli di assumer casi, se non manifestamente spettanti à lui, e procedere con la presenza di chi di ragione hà dà interuenire, ed altre tali modificazioni, sia vn diminuirlo, ouero abusarlo: anzi tutto il contrario, questa è la via d'innalzarlo, farlo maggiormente riuerire, e conferuarlo perpetuo. In quelle Regioni doue altre volte era, ed al presente è scacciato, non per altra causa ciò è auuenuto, se non per hauer si affonto tanto, ch' era intolerabile al popolo. Ogn' vno

sopporta spontaneamente vn legame ragioneuole: mà vn eccessiuo, non v' è chi non cerchi per ogni via, etiandio indiretta, di liberarsene. L' antica narrazione del Groppo, ò Nodo Gordiano, che non potendosi sciorre fù tagliato, si applica à tutti i legami, ed oblighi humani, liquali, se sono in tal forma, che li costretti ingiustamente habbiano modo di liberarsi con le vie ordinarie della Giustizia, sono tollerate: mà quando non vi sia modo ordinario, si ricorre all' istraordinari, alle fedizioni, & altre pesti. Quel Spartano disse, che l' hauer ristretto l' autorità Regia, non era stato diminuirla, mà farla più dureuole. Perciò si deue credere per certo, che è seruiuo di Dio il ritenner quell' Offizio tanto necessario per conseruazione della Religione trà li suoi termini, e ch' il concederli autorità efforbitante, credendo che ciò sia vn fauorir la fede, è zelo indiscreto, atto à terminare in dishonor diuino, danno della fede, e confusione publica. Ed in questo felicissimo Stato con molto seruiuo di Dio si è conseruato per gli ordini, che di tempo in tempo la Serenissima Republica hà fatto per ouuiare à gl' abusi che s' introduceuano, amplificando l' autorità più del douere. E mentre li medesimi ordini si obserueranno, e si rimedierà à qualch' altro abuso, ch' alla giornata nascesse, si conseruarà tuttauia con gl' istessi frutti,

Il Capitolo X I X. Che li fortilegij, ed indouinazioni non appartenghino all' Inquisizione, è senza difficoltà alcuna, perche le medesime leggi Canoniche proibiscono à gl' Inquisitori l' intrrometterfene, se non contengono heresia manifesta, Mà tanto più sarà bisogno, dar efecuzione à ciò, quanto che le persone imputate di tali delitti faranno donne, od altre deboli di ceruello, che hanno più bisogno d' esser instrutte, ed insegnate dal Confessore, che castigate dal Giudice; e massime, se oltre ciò faranno persone onorate, quali non è condecante, con scandalo, e sturbo della casa far andare per li Tribunali. La medesima diligenza si douerà hauere, che dal Tribunale dell' Inquisizione non siano affonti i Casi delle stregherie, come si dice nel Capitolo X X. ò di Bestemmie ordinarie, secondo che è detto nel Capitolo X X I. poiche già per le leggi Ciuili, e Canoniche, e per l' vso di tutto il mondo è deciso, che non appartengono all' Inquisizione. Nè ciò è posto in dubbio dà alcuno, stante la chiarezza delle leggi.

Intorno alle stregchiere malefiche, l' Eccellentissimo maggior Consiglio ordinò che fossero punite dal Magistrato, perche le pene Ecclesiastiche non sono sofficiente gastigo di così gran sceleratezza. L' istessa ragione mosse l' Eccellentissimo Senato à deliberare il medesimo nei casi di Bestemmia heretica, del

1595. La deliberazione del quale fù molto matura, e doppo hauer hauuto il parere de gli publici Consultori di quel tempo: le quali due deliberazioni non leuano, ne impediscono la conoscenza, e sentenza dell' Inquisizione, per la qualità del sospetto d' heresia, come nel Capitolo si dice: Mà lasciata quella circostanza al giudizio di quel Tribunale, puniscono il delitto che resterebbe impunito, per non hauer l' Ecclesiastico pena corrispondente: laqual cosa non è d' alcun impedimento all' Offizio dell' heresia, mà ben è castigo dell' ingiurie fatte à Dio, e danni dati al prossimo. Vorrebbero alcuni Inquisitori, che non tanto l' indizio dell' heresia, mà anco il delitto del malefizio, e Bestemmia restasse al lor giudizio, ed vñano perciò due ragioni. L' vna, che quando nel delitto vi è il principale, e l' accessorio, il principale deue tirar à se l' altro: Mà nelle Bestemmie hereticali, essendo il sospetto d' heresia principale spettante all' Inquisizione, douerà spettar à lei ancora la Bestemmia, che è accessoria. L' altra, perche pare loro troppa seuerità punir vn delitto con due sentenze, ed allegano il comun detto, che non si dà due Giudici contra il medesimo fallo. Mà è facile à risolvere queste opposizioni. La prima, perche presupposto anco, ch' il sospetto d' heresia fosse il principale, laqual cosa san Tomaso non ammette, con

tutto ciò non è necessario, che tiri seco la Bestemmia, non essendo tanto connessi, che non si possano separare, e non si possa hauer conoscenza giudiziale d'vno senza conoscer dell' altro. La ragione hauerebbe apparenza, se non si potesse giudicar la Bestemmia senza conoscer il sospetto: mà il secolare può molto ben riceuer le persone, ed interrogar il reo sopra le parole ingiuriose dette contra la Maestà diuina, senza passar all' intendere, qual sia la sua fede, e ciò ch' egli porti nell'animo. Adunque non vi è quella connessione trà la Bestemmia, e l' inquirere d' heresia, che non si possano separare, e ciascuna essere giudicata nel Foro suo, e competente. Il simile si deue dire, quando le parole sante, e diuine sono poste in derisione, com' in Salmi trasformati, che il secolare conosce dell' ingiuria fatta à Dio solamente, lasciando poi all' Inquisizione il trattare, se dà ciò si possa presupporre, che il delinquente habbia fede peruerfa. E nell' offese fatte contra le sante imagini, con ferite, od altre percosse, è molto più manifesto, atteso che il Magistrato non punisce, se non quell' atto esterno, con che è stato ingiuriato Christo nell' Imagine sua, rimettendo all' Inquisizione il conoscere, se il trasgressore habbia peccato, perche crede à qualche peruerfa dottrina, ò per sola malizia di volontà.

Ed a questo proposito è ben considerare quì, che
Bestem-

Bestemmia heretica non significa l'istesso, che Bestemmia atroce: Più atroce è quella che è più graue, e di maggior ingiuria; più heretica quella donde nasce maggior sospetto d'heresia, se bene in se fosse minore.

Il Magistrato secolare guarda l'atrocità, e punisce maggiormente quella, che è più ingiuriosa. L'Inquisizione hà rispetto al sospetto maggiore, che porta seco indizio più potente, che vi sia errore nella mente, se bene in se non fosse tanto ingiuriosa, e per questa causa alle volte, farà maggior capitale di parole dette contra li fanti, che contra la Maestà Diuina. Dall'Inquisizione la maggior pena che si dia, è condannare il Bestemmiatore all'abiurazione, la quale se è persona bassa, si può dire, che non sia pena di sorte alcuna. E per questa causa, accioche trasgressioni tanto importanti non restassero impunte con scandolo, e mal esempio, è giusta, e necessaria la deliberazione pubblica, che il Magistrato giudichi la Bestemmia, e lasciar all'Inquisizione l'indizio d'heresia.

Mà ciò che pare assurdo ad alcuni; cioè, che due Giudizij si facciano nella medesima causa, non è inconueniente, quando le pene imposte non sono dell'istesso genere, ed il fine delli pregiudizi sia diuerso. La medesima causa può essere giudicata in Ciuile, e poi in Criminale. Il fine del Ciuil Giudizio è dare

il suo, à chi s' aspetta. Il fine del Criminale, è castigar l' vsurpatore. Così ne' casi di Bestemmia heretica, il fine dell' Inquisizione è, s' il Bestemmiatore hà falsa credenza, insegnarli la vera, ed assoluerlo dalle censure incorse, per hauer tenuto la falsa. Il fine del Magistrato non mira, se non à punir l' ingiuria fatta alla Maestà Diuina. Le pene che l' Inquisizione impone sono spirituali, Abiurazioni, Assoluzioni, o Raggioni: e le pene ch' impone il Magistrato sono corporali. Anzi si può dir ancora, che non sia far due Giudizi nella causa stessa, mà in due cause separate, giudicando il Magistrato il delitto della Bestemmia, e castigandolo con pena corporale; doue l' Inquisizione tralasciato il delitto, giudica là qualità del sospetto, e lo punisce con pena spirituale.

Alcuni Inquisitori, che per più ostendere la Giurisdizione, pretendono appartenere al loro Offizio il delitto di pigliar due mogli, del quale parla il Capitolo XXII. vsano per ragione, che ciò è vn abuso del matrimonio, il quale è sacramento: è che in Spagna, il caso è riseruato all' Offizio dell' Inquisizione. Dall' altro canto è la commune opinione de' Giuriconsulti, li quali attendendo che nelle leggi è imposta la pena à tal delitto, e nelle Leggi Canoniche non se ne parla; conchiudono per necessaria conseguenza, che appartenga al foro secolare, e così si ofserua

serua anco in tutti i Tribunali, etiandio nello Stato di Milano, doue l' Inquisizione hà più dilatato l' autorità sua, che in qualsiuoglia altro luogo. La ragione addotta in contrario, che ciò sia abuso del sacramento del matrimonio, non conchiude niente, imperoche la prima moglie è riceuuta in vero matrimonio, e sacramento, ed à questo non auuiene abuso alcuno. Nel pigliar poi la seconda non interuiene nè sacramento, nè matrimonio, nè contratto di qualsiuoglia sorte spirituale, mà vna sola nullità fatta *De facto* non *De iure*: onde non si può dire, che vi sia abuso del sacramento, nè quanto all' atto primo, nè quanto al secondo. Ben si può dire, che col secondo atto scelerato di pigliar vn'altra moglie, si fà ingiuria al primo, che fù sacramento, e ciò è verissimo. Mà l'ingiuria fatta al sacramento del Matrimonio non appartiene all' Inquisizione, perche l' Adulterio è ingiuria al sacramento, e nondimeno non tocca all' Inquisizione il giudicarlo. E se alcuno volesse hauer per indizio d' heresia il pigliar due mogli, inferendo che chi lo fà habbia opinione che ciò sia lecito, con questa ragione tirerebbe all' Inquisizione tutti li casi, perche anco si potrebbe dire, che l' Adultero, od il Ladro commettono quelle sceleratezze, con opinione che siano cose lecite, e tra gl' altri bisognerebbe metter all' Inquisizione tutti li Zingheri che fanno la vi-

ra loro nel furto, ed i ladri dà strada maggiormente. Ma tutto il contrario si deue sempre presupporre, che ogni peccatore habbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e peccchiò per fragilità, ò per malizia, ò per altro effetto humano, e per tanto deua esser punito dal suo Giudice ordinario: e ciò conuiene anco offeruare in chi hà più mogli, se non apparirà qualch' altro indizio di peruersa fede. E non è vero, ch' in Ispagna sia riservato il caso assolutamente all' Inquisizione, anzi è punito ordinariamente dal secolare con pena di Bollo di ferro infuocato in fronte. Mà perche gl' Hebrei, e Mori hanno per lecito là pluralità delle mogli, quelli di razza d' Hebrei, o Mori sono effaminati all' Inquisizione per l'Indizio, e poi puniti col Bollo per il delitto. Così quì ancora. Se alcun Hebreo, ò Turco fatto Christiano si ritrouasse hauer più mogli, si potrebbe) come nel Capitolo si dice) per l' indizio procedere all' Inquisizione, e per il delitto al Foro ordinario. Mà quando, ò per carnalità, ò per rubbar la dotte, ed altri simili rispetti alcuno hà presa la seconda moglie, si deue senza circuizione procedere, facendo la Giustizia al Foro secolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circostanze, antepo-
 nendo la commune opinione de' Giuriconsulti, e l' vso vniuersale de' Giudizij ai Iauilli inuentati per confonder le giurisdizioni.

Nei

Nei casi d' usura, come si dice nel Capitolo XXIII. è di ragione indubitata, che l' Inquisizione non s' intrametta. Così hanno risposto molti Pontefici Romani, à gl' Inquisitori, che dissegnauano tirar al loro Offizioli casi, e questioni d' usura, ed il Decreto è anco registrato nella legge Canonica, doue per escludere assolutamente ogni caso d' usura dall' Inquisizione, ed ouuiare ch' indirettamente, e sotto buon colore, non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il Pontefice, che quantunque l' Inquisizione à qualche heretico conuertito hauesse dato per penitenza, che hauendo fatto usure le ristituisce, con tutto ciò manco contra quello possa intramettersi in simili casi. E certo per seruizio di Dio, e riputazione dell' Offizio, è utile ogni diligenza per tenerli lontane le cause pecuniarie: Onde essendo questo Capitolo così chiaro, non occorre dirn' altro.

Che li Giudei, ed altri infedeli, per niuna causa, siano soggetti all' Offizio dell' Inquisizione, mà solo al foro secolare, secondo che nel Capitolo XXIV. si dispone. Già fù dall' Apostolo san Paolo detto chiaramente, che l' autorità Ecclesiastica non s' estende à giudicar quelli che non sono nella Chiesa. E tanto è stato tenuto, ed osseruato, etiandio in quest' vltimi tempi. Papa Innocenzio III. dichiarò, che non erano soggetti alla legge, nè manco ad esser giudicati, poi-

che in virtù della Legge il Giudice effercita l' Offizio Oltre ciò gl' Infedeli, di qualſiuoglia ſorte, non ſono capaci di pene ſpirituali, e per tanto non ſoggetti alla Chieſa, che puniſce con quelle. Nel Capo delle Leggi Ciuili vi ſono le proibizioni, e pene contra li Giudei, che Beſtemmiano, od ingiuriano la Religione, che tirano li Chriſtiani al Giudaismo, che violano le coſe ſacre, che offendono li Giudei fatti Chriſtiani. E li Pontefici Romani medefimi, contra li Giudei ed altri infedeli delinquenti in danno, ò vituperio della Religione, non hanno uſato altro mezzo, ch' eccitar i Principi, e Magiſtrati ſecolari à far il loro debito in punirli. Di ciò vi ſono molti Decreti nella legge Canonica. Qualche Principe per ſcaricarſi della moleſtia di giudicar tali cauſe, le hà delegate alli Veſcoui: il che non è piacciuto alli ſommi Pontefici.

Hauendo il Rè di Sicilia delegato alli Veſcoui del ſuo Regno autorità di caſtigar i Saraceni del ſuo Regno, in certi caſi doue offendeuano la Religione; Papa Aleſſandro Terzo ſcriſſe loro, che puniſſero ſolo quei delitti doue baſtaua la pena pecuniaria, ò di Fruſta, ſenza ſangue. Mà ſe il delitto foſſe meriteuole di maggior pena, non ſe ne intrometteſſero, mà laſciaſſero il Giudizio alla poteſtà temporale.

A queſta verità ſtabilita con l' autorità di ſan Paolo citata di ſopra, con le Leggi Ciuili, e Canoniche, e
coll'

coll'vso, non douerebbe dà nissuno eser fatto tentatiuo in contrario. Con tutto ciò l'appetito d'allargar l'autorità accieca alcuni, che senza hauer riguardo à tanta chiarezza si voltano à cauilli di niun momento, e dicono, che se Dio punisce, ed hà punito gl' infedeli, si deue, e può punire anco il Papa, e gl' Inquisitori suoi delegati: Raggione laquale prouarebbe ch' in tutte le sorti de' delitti, essi potessero punir fedeli, ed Infedeli, ed ogni sorte di delinquenti, etiandio occultissimi, anco li peccati concepiti nella sola mente, perche Dio punisce tutti questi. La verità è, che Christo alli suoi Vicarij non hà dato potestà se non nella Chiesa, e nelle cose spirituali, e pertanto non possono giudicare se non Christiani, nè punirli, saluo di pena spirituale. Le pene temporali, Diole hà commesse alla Potestà secolare, per castigo d'ogni sorte di delitto, e contra ogni delinquente, sia di che Religione eser si voglia. E certo, il volere dalla Omnipotenza Diuina far argomento all'autorità humana, non è con tutta la riueranza douuta alla Diuina Maestà. Mà vn'altra cosa di più si hà dà considerare, perche essi dicono che quantunque gl' Infedeli non siano sudditi all' Ecclesiastico, nondimeno quando offendono la Chiesa, la raggion vuole, che ella possa difendersi castigandoli, per eser termine legale, che chi non è sudditto d'vn territorio, per ragione di delitto com-

messo in quello, diuenti soggetto. Le quali cose ben intese sono tutte verissime, non però conchiudono in questo proposito. Non si deue negare alla Chiesa il diffendersi s' ella è offesa, mà lo deue fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato. Non deue l' infedele, che viola le cose sacre, che offende la Religione restar impunito; e la Chiesa può diffendersi, non con le proprie forze, mà con l' autorità del Magistrato. Il dar il castigo non appartien all' offeso, mà sempre al Giudice: E quando per delitto il delinquente fortisce il Foro, non douenta soggetto all' offeso, altrimenti ogni priuato potrebbe castigar chi l' offende, mà diuien soggetto al Giudice del luogo doue il delitto è commesso. Onde queste ragioni non prouano altro, se non che l' offesa fatta dà gl' Infedeli alla Chiesa, deu' esser punita dal Foro ordinario secolare, e tanto più si douerà ciò offeruare, che le leggi Diuine, ed humane dispongono, quando simil sorte di delitti sono meriteuoli di pene maggiori, com' in vero simili delitti, per lo più, così atroci sono, che ricercano pena maggiore di quella, che l' Inquisizione darebbe.

Del 1581. Papa Gregorio XIII. formò vna Bolla contra gl' Hebrei, nella quale sottopose loro, e tutti gl' altri infedeli, al Giudizio dell' Inquisizione in dieci casi, stesi anco tanto ampiamente, che quando fosse offeruata, niun infedele potrebbe habitare, ne men negoziare

negoziare in Terra de' Christiani. La Bolla, se ben è stampata, in pochi luoghi fù publicata, ò riceuuta, e farebb' impossibile offeruarla. Anzi li Pontefici Sisto V. e Clemente V I I I. senza hauer riguardo à quella, diedero salui condotti à Marani per la Città d' Ancona. E ciò che più di tutto importa, nella commissione che si dà dalla Congregazione de' Cardinali à gl' Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò in che s' estende la loro Autorità, D' Hebrei, o d' altri infedeli non si farà minimà menzione. Argomento manifesto, che non puonno pretendere potestà sopra loro. Mà di quella Bolla di Gregorio X I I I. e di altre farà più opportuno parlarne à lungo sopra il Capitolo XXVIII. In somma, per ciò ch' à questo Capitolo s' aspetta l' Offizio dell' Inquisizione, è costituito contra l' heresia, però non conuiene che sia allargato ad altri delitti.

L' Infedeltà non è Heresia, e le trasgressioni che gl' Infedeli commettono in offesa, e vituperio della Fede, non hanno bisogno di cognizione Ecclesiastica. Possono benissimo esser conosciute, e punite dal secolare: Perciò è douere che così sia offeruato, essendo comandato dalla Legge Diuina, Canonica, e Civile.

Cap. XXV. L' Offizio dell' Inquisizione fuori di questo Stato pretende giudicare li Christiani Orien-

tali, in qualunque articolo, etiandio oue la Nazione
 tutta dissente dalla Corte Romana. In questo Serenif-
 simo Dominio, hauendo riguardo alla Protezione,
 ch' il Prencipe hà della Nazione Greca, gl' Inquisitori
 non estendono le loro pretensioni tant' oltre, solo di-
 cono, Alli Greci si puonno tolerare quelle tre opinio-
 ni, nelle quali dissentono dà gl' Occidentali: mà se
 alcuno di loro tenesse sinistra opinione, in quei capi
 doue la Nazione loro conuiene con noi, ciò deu' esser
 soggetto all' Inquisizione. Laqual distinzione è souer-
 chia, e non meno opposta alla protezione del
 Prencipe, che se fossero giudicati nelle tre cose
 differenti. Superflua, perch' al presente tra Greci, non
 essendoui heresia di sorte alcuna intorno gl' articoli
 comuni, il caso non può occorrere contra la protte-
 zione, perche il Rito loro li obliga, à non ricono-
 scere per superiore in cosa alcuna altri, che li Preti lo-
 ro proprij: laqual cosa, se sia giusto mantenerla, ò
 nò, si può benissimo decidere con i Canon della Chie-
 fa Vniuersale, e con le consuetudini sempre obseruate.
 Furono ambe le Chiese Orientale, ed Occidentale
 in comunione è carità Christiana per lo spazio
 di nouecento, e più anni, nei quali tempi il Pon-
 tefice Romano era riuerito, ed offeruato, non
 meno dà Greci, che dà Latini, era riconosciuto per
 successore di san Pietro, e per primo tra tutti li Ve-
 scou

scoui Orientali Cattolici. Nelle persecuzioni de' gl' Heretici implorauano l' aiuto suo, e dei Vescoui d' Italia, e la Pace si conseruaua con facilità, perche la suprema potestà era nei Canonici, ai quali l' vna parte, e l' altra si professaua soggetta. La disciplina Ecclesiastica era seueramente mantenuta in ciascuna Regione, dalli Prelati proprij di essa, non arbitrariamente, mà assolutamente, secondo la disposizione, ed il rigor Canonico, non mettendo mano alcuno nel gouerno dell' altro, aiutandosi l' vn l' altro per l' osseruanza dei Canonici. In quei tempi mai alcun Pontefice Romano pretese di conferir Beneficij nelle diocesi de' gl' altri Vescoui. Ne la Corte, all' hora, haueua introdotto il cauar danari da' gl' altri, per via di dispense, e Bolle. Immediatamente, che la Corte Romana entrò in pretesione di non esser soggetta alli Canonici, mà che per arbitrio suo potesse mutare ogni antica disposizione delli Padri, dei Concili, e delli Apostoli ancora, e che tentò in luogo dell' antico Primato della Sede Apostolica introdurre vn Dominio assoluto, non regolato da alcuna Legge, o Canone, la diuisione nacque, e quantunque da settecento anni in quà più volte sia stata tentata la riunione, e pace, non si è potuto effettuar mai, perche si è atteso alle dispute, e non à leuar quell' abuso, che fà la vera occasione d' introdurre diuisione; e che è la vera causa di mantenerla

ancora. Mentre che le chiese furono vnite, la dottrina di san Paolo fù dà tutti vnitamente tenuta, ed offeruata, che nelle cose del publico gouerno ciascun fosse soggetto al Prencipe, perche così comanda Dio, il quale è disubidito dà chi non obedisce alla potestà costituita dà lui, per gouerno del genere humano. Mai alcuno hebbe pretensione di non poter essere castigato de' suoi delitti, hauendo per troppo chiaro, che l'essenzone per poter far male, è cosa dannata dà Dio, e dà gl' huomini. Erano in bocca di tutti le parole di San Paolo, cioè: *Vuoi tu esser essente dà temer la Potestà temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai lodato dà quella: Ma se operarai male, deui temerla, perche non li è stata data vanamente la spada della Giustizia in ministerio Diuino per vindicar l'opere mal fatte.* Doppo la diuisione delle Chiese, nell' Orientale restò la medesima opinione ancora, e dura fin al presente, cioè, che ogni Christiano, quanto alle cose spirituali solamente è sottoposto all' Ecclesiastico: mà nelle temporali al Prencipe; e nifsuna cosa è più temporale, che il delitto, perche niuna cosa è più contraria allo spirito. Continua ancora appò i Greci la Dottrina, che li Vescoui deuino giudicare, qual opinione sia Cattolica, e qual heretica: mà che il castigar quelli che professano le opinioni dannose, sia del secolare Hora, stante la verità delle sudette cose, che sono manifeste, e chiare,

e chiare, per quattro ragioni, l' Inquisizione non de-
ue intramettersi nei Greci.

La prima, perche mentre vna causa verte indecisa, non è ragioneuole che vna parte sia giudicata dall' altra, in quella loro lite propria. Mà questa è la lite de Greci con la Corte Romana, che essi domandano l' offeruanza dei Canoni, i quali sottopongono ogni Nazione alli proprij Prelati, e la Corte Romana pretende essere sopra li Canoni. Adunque non puonno li Greci esser giudicati dai Ministri Romani in questa controuerfia.

La seconda, perche gl' è certo, ch' innanzi la diuisione, li Greci erano soggetti nei Giudizij temporali al Magistrato secolare, e nelli spirituali alli superiori loro. Adunque è giusto, che li sia offeruata la loro ragione, e consuetudine.

La terza, perche concedendo il Prencipe all' Inquisizione il giudicar i Greci, priuerebbe se dell' autorità propria, che può essercitare con quiete, e permetterebbe che fosse essercitata dà altri con turbazione. L' autorità di punir i delitti in materia di Religione nella Chiesa Greca sempre è stata nel Prencipe, e li Greci di questi tempi così confessano, e desiderano che si continui: onde con quiete la Giustizia può essere amministrata dal Magistrato, che il lasciarla all' Inquisizione, con contradizione di tutta la

Nazione porterebbe in conseguenza mille inconuenienti.

La quarta, perche la Serenissima Republica concede a' Greci di viuere secondo il Rito loro. Mà il lor Rito comanda, che nelle cose secolari, e nelle pene di qualsiuoglia delitto siano soggetti al Prencipe temporale, ed vbbidiscano ai loro Preti nelle spirituali. Adunque, salua la protezione promessali non puonno essere soggetti ad altri. Perilche non è dà permettere, che l' Inquisizione voglia inuestigare ciò che' li Greci faccino, ò credino in secreto. E se li vada à gl' orecchi, ch' alcuno d' essi viua, ò parli con scandalo dei Latini, hanno modo pronto è facile dà rimediarui, che è notificarlo al Magistrato, del quale la Giustizia farà amministrata, e massime in materia così importante, qual è prouedere à' scandali, e tumulti.

Il XXV I. Capitolo, che non sia citata pubblicamente persona andata di là dai monti per imputazione di delitto commesso in quelle Regioni. A prima faccia pare cosa, che non possa occorrere, ed occorrendo sia di leggier momento: nondimeno quando fosse aperta la porta, farebbe frequentissima, e di somma importanza. Papa Clemente VIII. del 1595. fece vna Bolla sopra gl' Italiani solamente, comandando, che nifsuno, etiandio per mercanzie, possa
andar

andar in luogo doue non vi sia Paroco, e Chiesa pubblica, che efferciti il Rito Romano, se non hauerà licenza dà gl' Inquisitori; aggiungendo, che quelli à chi farà data, siano tennuti ogn' anno à mandar all' Inquisizione fede autentica di essersi confessati, e comunicati. Per introdurre l' offeruanza di questa Bolla, quando capita di là dà monti alcun Italiano, immediatamente li Gesuiti li sono attorno, dell' esser andato là senza licenza, e se quel tale non si rende a loro, promettendoli obbedienza, e contributione, esaminano contro di lui due de' suoi adherenti, e formano vn Processo secreto, che mandano à Roma, sopra'l quale scriuesi dà Roma all' Inquisitore del luogo dell' origine, che lo chiami con publica citatione. Questa citatione altre volte soleuano farla all' Inquisizione di Roma; adesso se ne guardano, perche le Città oltramontane si risentono, procedendo contra qualche adherente della Corte Romana: e per leuarsi dà questo pericolo, non citano più a Roma, mà vogliono che si faccia al luogo dell' origine. Questa inuenzione, se ben colorata di Religione, mira à far la Corte Romana Padrona, in Italia, della mercanzia oltramontana, si come già trecent' anni sono, ridusse sotto di te, con minor pretesto, la mercanzia di Levante.

Non sarà fuor di proposito narrar quì, ciò che si

fece all' hora, e che effito hauesse, massime in quest^a Città, acciò sia meglio penetrato ciò ch' al presente si opera. Essendo già prohibito il portar armi, od altro instrumento à gl' infedeli, con che potessero far guerra alli Christiani, il Decreto come honesto fù riceuuto dà tutti. La pronta obbedienza del mondo diede speranza à Papa Clemente V. di poter far vn passo innanzi. Onde del 1307. publicò vna Bolla, e comandò che niuno potesse portar mercanzia, di qualsiuoglia forte, alli paesi di Leuante, ne meno lasciarle partir dai Porti, per andar à quel viaggio, sotto censura di scomunica, ed altre pene grauissime spirituali, e temporali; e tra le altre, che nissuno, che hauesse portato, o lasciato portar mercanzie di qualsiuoglia forte, potesse esser assolto, se non pagando prima, precisamente tanto quanto montaua il Capitale portato.

La difficoltà, per non dire impossibilità, d' osservare così rigido ordine, fece ch' in Venezia li contrafattori fussero molti, liquali in vita ci pensauano poco; mà in caso di morte, per riceuer l' assoluzione lasciavano, secondo il commandamento del Papa, che fosse pagata la contrafazione, e non mancavano li Confessori di far efficaci offizi. Perciò negando l' assoluzione à chi non pagaua, o non lasciaua che fosse pagato quanto haueua portato di Capitale in Leuante;

te; molti che haueuano fatto il viaggio più volte, si vedeuano debitori, anco di più di quanto si trouauano hauere alla morte. Perilche per testamento, per scarico della conscienza, lasciauano tutto il suo alla disposizione del Papa. Gl' Heredi, e li Commissari differiuano l' essecuzione dei testamenti, vedendosi tendere alla distruzione delle famiglie, e del publico, massime che non mancauano, che li haueuano per nulli, ed estinti. Per questa causa il credito del Papa, in quindici anni, crebbe à somma bastate per vuotar la Città di danari, alliquali hauendo applicato l' animo Papa Giouanni XXII. suo successore, che dà ogni parte ne congregaua all' hora, cioè del 1322. mandò à Venezia Ardenaro Largo, e Falcone Cestario Nunzi, con ordine di riscuotere ciò, che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa, constringendo li Notari, ed altri di produr li testamenti, scomunicando chi non li consegnaua. Oltre ciò, diede anco commissione ai Nunziji di prouedere, e denunziare scomunicati tutti li viuenti, che haessero nauigato, e di assoluerli pagando il capitale della mercanzia portata. Questi Nunziji, venuti à Venezia, ed hauendo eretto vn Tribunale, fecero diuerse esorbitanze, frà lequali vna fù, che scomunicarono nominatamente li Procuratori di San Marco, e più di dugent' altri, tra huomini, e donne, per le cause sudette.

Li Consultori di quel tempo, tra liquali fù vn Andrea Vescouo di Chiozza, consigliarono, che l'azioni dei Nunzi non erano legitime, e proposero d'ouuiare, con appellazioni, ed altri rimedi, che si eseguirono: ed il tentatiuo dei Nunzi non hebbe effetto. Restarono solo molti inconuenienti, com' in simili azioni auuiene, liquali continuando per due anni con graue pericolo, fù costretto il Pontefice d' applicarui rimedio; il quale fù più graue del male. Fece vna Bolla, del 1324. confessando, che l'azioni dei Nunzj suoi erano state esorbitanti, sospese tutte le censure pronunciate dà loro, e diede commissione all' Arcivescouo di Rauenna per l' effecuzione, commandandoli doppo, che douesse assegnar vn tempo conueniente à gl' huomini, e donne censurate dalli Nunzj per tal causa, di comparire nella Corte Romana, che era in Auignone, od in persona, ò per Procuratore, a trattar le cause loro, niuno eccettuato, saluo ch' il Doge, ed il Commune. Era vn bell' aumento della Corte, ch' in vna sol volta andassero à quella dugento, e più persone per cause pecuniarie di tanto peso. Mà ciò che auuenisse, e se il Pontefice fosse vbbidito dà pochi, o dà molti, non l' hò potuto giustificare: mà ben resta chiarezza, che all' hora si leuò vn opinione, laqual diceua, ch' il portar mercanzie à gl' infedeli non era peccato, purchè non fossero cose per seruicio della guerra,

guerra, e che però il Papa non poteua vietarlo. Dal che mosso egli, del 1326. fece vna Bolla, dichiarando heretici tutti quelli che diceuano non esser peccato il portar ad infedeli le mercanzie, etiandio che non possino seruir alla guerra. Mà in quel tempo le controuersie, che quel Pontefice haueua coll' Imperadore, passarono à guerra manifesta: ond' egli in tutto il rimanente di sua vita (come scriue Ludouico Bauaro) restan- do in maggiori cose occupato, non puote pensare à ciò.

Sotto il successore trouossi temperamento, perch' egli aprì la mano, non à riuocar il Decreto, come sarebbe stato giusto, mà à conceder licenze. E la Serenissima Republica le domandaua, e li erano concesse, hora per vn anno, hora per più lungo tempo, mà determinato; ed alle volte restringendo il numero dei Nauili, alleuolte lasciandolo in libertà. E queste licenze costauano, mà non è sempre chiaro il quanto. Dirò però in questo particolare, che per vna licenza concessa dà Papa Innocenzo VI. del 1361. si patuì di pagare 9000. ducati d' oro di Camera, allegando, che non si poteua far à meno, perche la Camera Apostolica era esauusta, ed in bisogno. Durò questo grauame fin poco doppo il 1400. che all' hora essendo il mondo fatto chiaro della verità, ch' il mercantare era lecito, e libero, la Corte si ritirò delle sue pretensioni.

Adesso per tentare, che nissuno vada senza licenza in
 terre, che non riconoscono il Papa, hanno vn colore
 più apparente, che all' hora, dicendo, che si farà, accio-
 che non s' imbeuino della falsa dottrina, quasi che se
 haueranno vna carta scritta, e suggellata, li deua esse-
 re vn preferuatiuo, e non possa occorrere, che si con-
 ferui intatto, chi anderà senza licenza, e sia impossi-
 bile che s' infetti quello che l' hauerà. Onde si vede
 chiaro, ch' il negar l' andata in quei paesi senza sua li-
 cenza non è zelo di Religione, mà di dominare, e sog-
 gettarsi il secolare, e cauar qualche buon profitto. Se
 la giusta liberta del mercanteggiare non comporta
 questo grauame, non è dà permettere, che vno viuuto
 quì dà buon Cattolico, ed andato di là dai monti,
 perche non habbia domandato licenza all' Inquisitore
 sia molestato, ed incomodato ne' suoi negozi per
 imputazione data à Roma, con vergogna dei paren-
 ti che ne rimangono notati, massime ricusando essi di
 far la citazione à Roma, perche temono il risentimen-
 to delle Città oltramontane, che di ciò si reputano
 offese. Non è ragioneuole, che si nascondino, &
 adossino ad altri ciò che è fatto per i loro proprij rispet-
 ti, e per queste vie indirette s' impatroniscano della
 mercanzia oltramontana. E però se alcun natiuo
 di questo Dominio farà viuuto dà buon Cattoli-
 co in questo paese, e per le sue occorrenze hauerà
 pas-

passato i monti, fin che non torni, non è cosa giusta darli molestia alcuna, per relazione, che si habbia di lui.

Intorno al X X V I I. Capitolo, che non sia ammessa la confiscazione in queste materie d' heresia, essendo già introdotto, e stabilito l' uso, senza contraddizione, non fà bisogno se non continuare l' osseruanza, poiche è di molto seruizio di Dio, e della Religione; de' quali quando si tratta, è sempre cosa perniziosa il mescolarui materia pecuniaria, perche dà ciò il mondo prende scandalo: e vedendo interuenir il dinaro, non si può persuadere, se ben fosse vero, e chiaro, ch' il seruizio di Dio tenga il primo luogo. Non resterà mai la Corte Romana, in tutte l' occorrenze di biasimar quest' ordinazione, parendoli, che la moderazione statuita dalla Serenissima Republica rinfacci l' ordinazione Romana di troppa seuerità. Ciò che in publico allegano è, che l' heresia è delitto di lesa Maestà Diuina, laquale conuien più vindicare che l' humana. Ond' è vn peruertir l' ordine, quando si hà maggior pena à chi offende gl' huomini, che à chi offende Dio. E però confiscandoli i beni, per lesa Maestà humana, maggiormente deuonsi confiscare per lesa Maestà Diuina, nel qual delitto s' incorre per l' heresia. Mà quest' apparenza è vn ombra senza corpo, perche condannerebbe le loro costituzioni, lequali perdonano

il delitto d' heresia la prima volta, e pure non si perdona il delitto della Maestà humana offesa la prima volta: onde parebbe che minor conto si tenesse dell' offesa di Dio, che de gl' huomini. Però là verità è, che nell' imposizione delle pene non si hà rispetto alla sola grauità del delitto, mà alle circostanze ancora, del danno che porta à gl' altri, ouero dell' inhonestà congiunta, o della volontà del delinquente più peruerfa. La Maestà humana non è lesa, se non in certa malizia, e studio di chi l' offende. E l' heresia ben spesso è per ignoranza: onde questa merita compassione per il più, e quella mai. Le pene sono più per essemplio de gl' altri, che per castigo del delinquente. La confiscazione dei Beni, per lesa Maestà humana spauenta gl' altri, e per amore de figli, almeno, si astengono, antepponendo il ben loro a gl' affetti, che li muouono contra il Prencipe. Mà nel caso d' heresia ad ogn' vno pare di muouersi per rispetto spirituale, e dà non posporre alla morte de' figliuoli. L' euento dimostra, che per grazia diuina questo felicissimo Stato con maggior soddisfazione vniuersale resta tanto mondo dalla zizania hereticale, senza leuar à nifsuno la robba, quanto gl' altri dou' è leuata con feuerità. Perilche non riguardando ordini, ouero essempli d' altri, o ciò che dà alcuno sia detto, conuien seguire gl' vfi sperimentati dai buoni.

II XXVIII. Capitolo, che non sia publicata Bolla, ouero ordinazione di Roma, ne vecchia, ne nuoua senza licenza espressa del Prencipe, è il più importante, e necessario auuiso per conseruar l' Offizio dell' Inquisizione. Sopra il qual Capitolo sporrò prima la ragione giuridica e reale, per laquale deua così ofseruari, con l' inconueniente che ne seguirebbe, quando si facesse altrimenti.

È cosa chiara, che sicome ciascuno può mutare per li suoi rispetti, à beneplacito proprio, gl' ordini di gouernare la giurisdizione, che è sua totalmente, senza dar parte, ne ricercar consenso d' altri: Così doue per contratto, e concordato tra due è eretto vn Tribunale, e data vna forma, non può vn di loro, per qualsiuoglia ragione, etiandio ottima, ed indubitata appò tutti far alcuna mutazione, senza il consenso dell' altro contrahente. Tale è la natura del Contratto, e concordato; che sicome riceue l' esistenza per il consenso delli contrahenti, così non può riceuer mutazione pur minima, senza il consenso medesimo; Così se alcuna alterazione è necessaria per la mutazione de' tempi, o d' altra circostanza: mà non può essere fatta legitimamente, se non dà ambe le parti. Cosa chiara è, che l' Offizio dell' Inquisizione in questo Dominio è instituito per deliberatione del maggior Consiglio, e per consenso del sommo Pontefice,

fin del 1289. con le condizioni all' hora stabilite. Adunque nissuna nouità successa doppo la può alterare, se li medesimi che conuenero nell' Instituzione non accordino parimente insieme la mutazione. Perilche, se dalla Corte Romana vien decretata alcuna cosa di nuouo spettante à quella materia, non potrà estendere la sua forza sopra quell' Offizio, se non coll' assenso del Prencipe. Questa è la vera causa perche le Bolle, ed ordinazioni fatte à Roma, dà quel tempo in quà, non puonno obligare.

Nè quì si può allegar in contrario, che li diuersi tempi ricercano diuerse ordinazioni, e che li Pontefici per miglior gouerno doppo quel tempo hanno fatto altre leggi raggioneuoli, che deuono esser riceuute; Imperoche à ciò la risposta è chiara, che sicome non si può tener nel mondo cosa alcuna per immutabile, ed ogn' vso spesso deu' essere accommodato ai tempi, e persone, così ciò deu' esser fatto, dà chi s' aspetta di ragione, e non dà altri. Se alcuno volesse reggere le cose communi dà se solo, quantunque con buona intenzione, ed anco con riuiscita felice, farebbe trasgressore delle leggi diuine, ed humane.

La medesima ragione che costrinse nel principio ad instituire Inquisizione per concordato, constringe al presente, che non siano fatte nuoue leggi, ouero ordini,

Ordini, se non per concordato. Per dar forza ad vna Legge, non basta che sia conueniente, e ragioneuole, mà è ancora essenziale che sia costituita dà chi hà intiera autorità. Ne ciò si dice solamente per conseruazione della potestà e Giurisdizione, mà anco per la necessità del buon gouerno. Non fù all' hora instituita l' Inquisizione con le medesime conditioni, come nel rimanente d' Italia, per esser altri li rispetti di questa Republica, e de gl' altri Stati. Adesso parimente li diuersi rispetti operano, che ciò che è vtile à Roma, alle volte non sia vtile quì. Onde non farà giusto subito eseguir in questo Stato ciò ch' il Pontefice hauerà costituito, secondo li suoi rispetti, mà douerà esser prima considerato, se conuiene alli rispetti di quì: laqual cosa altro che il Prencipe non può fare, come quello, che solo conosce il bisogno delle cose publiche. Perilche, quantunque la Bolla nuoua, e vecchia paresse al Rettore honesta, ed vtile, non però deue seguir in ciò il suo giudicio, essendo proprio del Prencipe solo di conoscer ciò che sia ispediente. Ne à Vescoui, od Inquisitori douerà parer graue, che ciò che è giusto, e legitimo sia eseguito col debito modo, e giudicio, e forma.

L' Inquisizione di Spagna, che parimente è per concordato instituita, procede in questa maniera medesima. Hà le sue leggi, ed vfi proprij co' quali si regge,

nè si alterà, ò riceue nuoui ordini dà Roma, mà se per publici rispetti la Corte reputa che fosse ben introdurre alcuna cosa di nuouo in Spagna, la scriuono al Consiglio Generale Reggio sopra l' Inquisizione, dou' è consultata, e secondo che li rispetti di Spagna comportano è riceuuta, od in tutto, od in parte, od anco posta dà canto affatto.

Mà che l' offeruanza di questo Capitolo sia necessaria, non solo per mantennimento della propria potestà, e giurisdizione, mà per ouuiare ad vna infinità d' inconuenienti, lo vederà chiaro, chi confidererà l' infrascrutte cose.

Prima, parlando delle Bolle già fatte, molte sono contrarie à gl' Instituti della Serenissima Republica, sicome quelle che commandano d' abbrusciar gl' heretici in publico, e viui; la confiscazione de' beni con Censure alli Prencipi, che non le ammettono; la demolitione della casa doue farà trouato vn heretico, quantunque non fosse sua; Che l' Inquisizione possa farsi dare sicurtà pecuniaria di viuere dà buon Cattolico à qualunque li sia sospetto; Che all' Inquisizione sia concessa Corte armata propria per quell' Offizio. Tutte queste sono ordinationi Pontifizie, contrarie alli costumi di questo Stato. Altre danno autorità eccessiua à gl' Inquisitori, come quelle lequali vogliono ch' habbia facoltà di dar licenza di portar armi, di

mi, di far crocefegnati, lequali cose non si potrebbono metter in vso senza gran confusione. Alcune sono tanto seueri, che non puonno conuenire al gouerno mite di questo Stato, come quella di Paolo IV. laqual non vuole, che sia perdonata la vita la prima volta à chì vorrà ridirsi, hauendo tenuto vno delli cinque articoli nommati dà lui; ed vn'altra di Pio V. che nissuna sentenza fatta à fauore dell' imputato, ritrouato innocente, possa passar in giudicato, etiandio, che fosse fatta doppo la purgatione Canonica, mà sempre l' Offizio possa riassumere la medesima causa, etiandio sopra solamente li medesimi indizij; laqual ordinatione mettendosi in vso farebbe continuo tormento dei miseri. E quell' altra del medesimo Pontefice, che qualunque offendesse, ouero anco solamente minacciasse vn Notaio, od altro Offiziale dell' Inquisizione, od vn testimonio esaminato in quell' officio, oltre la scomunica, sia reo di lesa Maestà in primo capo, e sia punito di pena capitale, li beni confiscati, e li figliuoli infami, ed incapaci di poter succedere ad altri per testamento: Allaqual pena sia soggetto qualunque, che non solo facesse fuggire di priggione, mà anco tentasse di farlo, se ben l' effetto non seguisse; e qualunque fauorisce, od intercedesse per alcuno di questi tali; con altre clausule d' acerbissima seuerità, comprendendo anco persone titolate, e Pren-

cipi. E pur questa è quella Bolla che fù fatta sino del 1569. nè mai fù riceuuta, ne publicata in questo Stato. Il Cardinal Arrigone, quarant' ott' anni doppo, cioè, del 1617. ordinò all' Inquisizione di questa Città di Venezia, che la stampasse, e publicasse: e si farebbe eseguito, se gl' Ill^{mi} Riformatori di quel tempo, per ordine anco dell' Eccellentissimo Collegio, non l' haueffero prohibito. Ciascuno può considerare, quanti Processi si potrebbon fare per ogni parola che fosse detta ad vno delli Notai, testimoni, o denunziatori da chi credesse esser offeso, e quanti miseri farebbono cotidianamente vessati. Lungo farebbe il narrar tutto ciò, che non conuienne alli costumi di queste Regioni, e le sudette sono à bastanza, per mostrar, che senza turbare la publica tranquillità non si può riceuerle generalmente tutte: mà se alcuna è necessaria, ouero utile, per castigo d' heretici, è ben ragione che sia riceuuta. Il conoscer però qual sia tale, è proprio del Prencipe; nè altro lo può sapere, ne alcun deue confidare che possino esser riceute senza confusione, perche in Roma sono in vigore: e pur le cose passano quiui con quiete, essendo diuerso lo Stato di Roma da quello de gl' altri Prencipi. Li Romani dicono essere superiori à queste ordinazioni, se li pare le offeruino; senon le tralascino, ò le dispensino, e seruino mirabilmente ai loro rispetti, così quando sono offeruate,

come

come quando sono trasgredite, perche dalle leggi non sono per regularsi loro, mà essi regolano le leggi. Pel contrario ne gl' altri Stati, quando sono publicate, ò riceuute, non sono più in potestà del Prencipe: se vede inconuenienti, per prouederli bisogna ricorrere à Roma, doue essi ascoltano, e rimediano, ouero non rimediano, hauendo rispetto, non à ciò che è vtile allo Stato de gl' altri, mà al loro. E questo è quello che vorrebbe, ed ogni giorno tenta quella Corte, cioè, d'hauer in sua mano, sotto colore di Religione l' amministrazione d' alcune cose, senza lequali gli Stati non puonno reggersi, perche mediante quelle resterebbe arbitra d' ogni gouerno. Per questa causa, cotidianamente li Pontefici dicono, volendo far riceuere le loro ordinazioni, che se passerà inconueniente, s' habbia ricorso à loro, che rimedieranno. Mà il rimedio che non viene dal medesimo Prencipe, anzi dà chi hà altri interessi, è peggiore del male. Dio, l' opere di cui sono perfette, ed il quale è autore di tutti li Principati, dà ad ogn' vno tutta l' autorità necessaria per ben gouernare, nè vuole che sia riconosciuta dà altri che da sua Diuina Maestà. Tutto ciò ch' vn Prencipe riconosce dà altri che dà Dio, è seruitù, e foggezione.

Ciò è detto generalmente della considerazione, che si deue hauere in publicare, e riceuere l' ordinazio-

ni Pontificie fatte già in questa materia d' heresia, mà molto più conuerrà vfar diligenza intorno quelle che per l' auuenire si faranno. Delle già fatte il numero è determinato, si sà s' altroue sono riceuute o nò, in che osseruanza sono, ch' interpretazione riceuono, doue mirano, che consequenza di buoni, o cattiuu effetti possono seco portare. Mà per l' auuenire, se fosse lasciata libertà alla Corte, il numero s' accrescerebbe in infinito. Quando vna di nuouo compare, non si sà se'l mondo la riceuerà o nò; la mira di chi l' hà fabricata, non è ancora scopperta, la sperienza non hà mostrato che effetti possa produrre, e però ogni dilazione, e maturità in riceuerla, porterà vtilità infinita. Non si dice che le nuoue disposizioni raggioneuoli non s'iano accettate, mà che ciò non si riceua per obbligo, e come soggetti, mà per concerto, e trattato commune, richiedendo così l' istituzione di quest' Offizio, come si è detto, e con molta considerazione, per i grauissimi pericoli che portano seco le nouità. La Corte Romana nel far nuoue Bolle non vfa grand' auuertimento. Con facilità si fanno, perche con facilità si reuocano, o derogano, o dispensano, secondo il commodo delle cose loro, nel che riguardano alli proprij rispetti: mà ciò che è vtile ad vno Stato non è profiteuole all' altro. La salute di questo Dominio ricerca, che la Religione sia conseruata inuiolata in
tutte

tutte le sue parti, ouuiando od' ogni mutazione, e nouità di qualsiuoglia forte. Li rispetti di Roma ricercano, che non si faccia mutazione, per cui la potestà Pontificia sia diminuita, o la Corte perdi alcuna delle vtilità che tira dà gl' altri Stati: mà le nouità co' quali s' aumentasse il profitto della Corte, ouero l' autorità temporale si diminuisce con l' esaltazione dell' Ecclesiastica, non sono abhorrite anzi procurate; e ciò vediamo ogni giorno. Trouasi questa Serenissima Repubblica, come anco gl' altri Regni Cattolici, tra due contrari. Li Protestanti, che non hanno altra mira, che diminuir l' autorità Ecclesiastica, e la Corte, che non hà altro scopo che aumentarla, e rendersi la temporale serua: Onde li Regni, e Stati Cattolici, per conservarsi, ouuiano ad ogni nouità dall' vna, o dall' altra parte, e mantengono la Religione senza mutazione alcuna, credendosi per chiara isperienza, che l' vna, e l' altra nouità sia perniciofa. Là riuerenza che meritamente si porta alla Religione, causa che facilmente hanno ingresso gl' abusi, che entrano coppersi di quel santo manto. Per mantennimento della Religione l' Offizio contra l' heresia è rispettato; e per questa causa, quando Roma vuol introdurre qualche nouità, si vale volontieri di quell' Offizio, presuponendo che il vero fine non apparirà. E ciò è ben stato operato nell' istesso modo anco pel il passato, mà molto

leggiermente, rispetto à ciò ch' al presente si fà. Con tutto ciò li Senatori di quei tempi sono stati diligenti: hanno voluto vn Offizio contro l' heresia misto, si sono opposti ad ogni nouità, non hanno permesso à gl' Ecclesiastici di far cosa alcuna non saputa, ne veduta, ne effaminata. Per tai vestigi conuien che camini qualunque vuole che la Republica si conserui, non lasciando che nuoue Bolle, ouero Decreti siano accettati nello Stato, se prima con deliberazione matura non è certificato, che non siano per portar inconuenienti. Laqual deliberazione è propria del Prencipe, che solo comprende lo stato delle cose pubbliche.

Circa il XXIX. che tratta di publicare vna proibizione de' libri, poiche il Concordato del 1596. resta, non si può metter in difficoltà; mà ben farà necessario considerare, ch' essendo quel Concordato fatto con tanto effame, e maturità, così dal canto della Sede Apostolica, come dalla parte della Serenissima Republica, la materia deu' essere tenuta per graue. Durò quella negoziazione quattro mesi: dalla parte Pontificia v' interuennero il Cardinale, il Nunzio, e l' Inquisitore, e dall' altra i primi Senatori della Republica: argomenti chiari, ch' il negozio dà ambe le parti fù stimato di molto peso; e nondimeno con tutto che determinato col consenso commune non leuò à gl' Ec-

gl' Ecclesiastici la speranza di mandarlo in obliuione, e disuetudine. Per il che all' hora trattarono, che del Concordato non se ne stampassero senon selsanta copie, e ciò non per altro, saluo, ch' essendo innumera- bili gl' esemplari de gl' Indici che vanno per mano di tutti, ogn' vno vedesse quei documenti, che danno l' autorità sopra i libri à gl' Ecclesiastici solamente, e la moderazione del Concordato non fosse saputa se- non dà pochi, e finalmente si perdesse. E caminandosi con questi passi in Roma, non è anno, che sotto no- me del Maestro del sacro Palazzo, non esca vn Cata- logo di nuoua proibizione, con clausule, che deua hauer luogo in qualsiuoglia Città, terre, e luoghi, di qualsiuoglia Regno, Nazione, e popolo, e che obli- ghi ciascuno, etiandio senza publicatione, in qualsi- uoglia modo, ò maniera, che verra à notizia l' Editto. Quest' Indice si manda à gl' Inquisitori, che per mezzo de' Confessori li facciano hauer quell' essecuzione che possono: Ed in questa maniera il concordato è delu- so, e camina all' inefecuzione. E cio che è peggio, quando l' indice di nuouo si stampa in questa Città, procurano d' inserirui dentro quelle nuoue proibizio- ni; il che hanno anco tentato quest' anno, e se non farà di continuo vfata la diligenza, che al presente si vfa, con queste maniere vna volta faranno foro, ed apriranno strada à distruzione del concordato. I loro

interessi, per farli assoluti Padroni dei libri, e li rispetti perche il secolare deue inuigilare acciò non l'ottengano, se ben non appariscono à prima faccia, con leggiera considerazione si fanno manifesti; La materia de' libri, par cosa di poco momento, perche tratta di parole, mà dà queste parole vengono l'opinion nel mondo, che causano le partialità, le sedizioni, e finalmente le guerre. Sono parole sì, mà che in conseguenza tirano seco eserciti armati. In questa materia i Romani nasconder non puonno due loro pretensioni molto ardue. La prima, che così possino prohibir libri, non solo per causa di Religione, mà ancora per qualsiuoglia altra. La seconda, che il Prencipe nello stato suo non possa prohibir alcun libro per qualsiuoglia causa, e che se alcuno sarà approuato dà loro, non possa il Prencipe, se ben lo giudicasse nociuo, impedire che nello Stato suo non sia tenuto, stampato, e publicamente venduto. E mettendo queste pretensioni in opera, fanno pregiudizio al temporale in tre particolari molto notabili.

Il Primo, prohibendo, ouero corrompendo i libri buoni, ed vtili per mantenner il buon gouerno. Secondo, prohibendo libri, che à loro non s'aspetta il prohibirli. Terzo, mettendo impedimento al secolare, che non possa rimuouere ciò che vede nociuo al buon gouerno. De' quali tre pregiudizi conuien

conuien trattar particolarmente , per considerar li rimedij.

Intoruo al Primo , sopra la proibizione dei libri , che à Roma non piacciono , se ben sono buoni , e santi , perche diffendono la potestà temporale , è cosa chiara che il Prencipe , massime che regge coll'arti della pace , hà per instrumento principale , che il popolo habbia per ferma questa verità , cioè , che'l Prencipe è costituito dà Dio , e regge con autorità diuina: ed il suddito per consequenza , e per conscienza è tenuto ad vbbidirlo , e nol facendo offende Dio , che l'obligò à portar le pubbliche grauezze , o personali nell'effercitar i Carichi , o reali in Tributi , vettigali , ed altre forme ; lega la conscienza , ed obliga sotto peccato alla restituzione chi ricusa portarli , o chi li fraudà . Perche il Prencipe , per Legge diuina è superiore à qualsiuoglia persona , che si troui nel suo Dominio , e può grauar le facultà di qualsiuoglia , quando la publica necessità , secondo il suo giudicio , lo ricerca . Ogn' vno può giudicare dà se , senza maggior discorso , con quanta facilità farà gouernato vno Stato , doue le sudette massime , sicome sono verissime , così siano credute , e li disordini , che necessariamente n' auuengono , doue siano tenute l'opinioni contrarie . Di queste verità scritte dai Profeti , insegnate dà Christo , e predicate da gl' Apostoli , sono pieni an-

Q

co i Libri de' Padri antichi, e li buoni Teologi le tengono come sono necessarie da esser credute. Ma nella Chiesa di Dio, sicome sempre vi furono di quelli che si seruirono della Religione à fini mondani, così al presente il numero è in colmo. Questi sotto pretesto spirituale, mà per fine d'ambizione, e ricchezza mondana, vogliono liberarsi dall'vbbediencia douuta al Prencipe, e leuarli ancora l'amore, e riuerenza douuta dal popolo, tirandola à loro. Per effettuar queste cose, hanno inuentato nuouamente vna sorte di dottrina, che non hà altra materia se non la grandezza Ecclesiastica, la liberta, l'immunita, e la Giurisdizione sua. Questa dottrina fù inaudita fino circa il 1300. nè si troua libro scritto di ciò innanzi quel tempo. All' hora si diede principio à scriuere qualche poco sparsamente per i libri. Ma dei libri che professassero di non trattar altro che questa materia, non furono più di due fino al 1400. e trè fino al 1500. Doppo questo tempo crebbe alquanto il numero, mà fù tollerabile. Doppo del 1560. cominciò à moltiplicare questa dottrina, in maniera che al presente si è tralasciato di scriuere, come già si faceua, delli misteri della Sanctissima Trinita, della creazione del mondo, dell' Incarnazione di Christo, ed altri misteri della fede, & altro non si stampa in Italia se non libri in diminuzione dell' autorità secolare, ed in esaltazione dell'

ne dell' Ecclesiastica: ed i libri stampati non vanno più à numero, mà à migliaia. Quei del popolo, ch' intendono le lettere, non puonno legger altro. Li Confessori parimente altra dottrina non fanno, ne per approuarli si ricerca saper altro che questo: onde contra vna peruersa opinione in vniuersale, che il Prencipe, e li Magistrati siano inuentioni humane, anzi tiraniche; che conuenga vbbidirli per forza solamente, perche il contrafar le leggi, il fraudar le publiche entrate, non obliga à peccato, mà solo à pena, laqual chi non paga opera si, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Diuina, e pel contrario, ch' ogni cenno de gl' Ecclesiastici, senza pensar altro, deua esser preso per precetto diuino, ed oblighi la conscienza. E questa dottrina è forsi causa di tutti gl' inconuenienti che si prouano in questo seculo. Non mancano in Italia persone pie e dotte, che tengono la verita: mà queste non puonno, ne scriuere, nè stampare. D' altroue vien scritto qualche cosa, mà subito prohibita, anzi poco si pensa à libri d' Heretici massime che trattano de gl' articoli della Religione. Mà se alcuno viene, che diffenda l' autorità temporale del Prencipe, e dica che anco gl' Ecclesiastici sono soggetti alle publiche fonzioni, ouero giultiziabili, se violano la publica tranquillità, questi sono libri dannati, e perseguitati più de gl' altri. Li-

bri de gl' Autori antichi, nel ristamparli, li hanno cancellati, e leuato fuori tutto ciò, che poteua seruire all' autorità temporale.

Del 1607. stamparono in Roma con publica autorità vn libro intitolato, *Index expurgatorius*, doue notarono i luoghi, che in alcuni Autori deuono essere Cancellati: dal qual libro ogn' vno oculatamente può vedere, che cose sono leuate, o mutate in molti buoni Autori, che diffendeuano l' autorità data da Dio al Prencipe. In modo che al presente non si può più leggendo vn libro dire, qual fosse il senso dell' Autore, mà qual sia quello della Corte Romana, che hà mutato ogni cosa. E ciò che sopra tutto si direbbe incredibile, se non si vedesse in stampa: Papa Clemente VIII. del 1595. nell' Indice publicò vna regola, che tutti i libri de gli scrittori Cattolici, scritti doppo il 1515. possono essere corretti, ed emendati, non solo col leuar via ciò che non è conforme alla dottrina di Roma, mà anco con aggiongerli. Per metter in costume questo precetto, se ben posto in publico già sei anni solamente, e pur eseguito, e praticato continuamente da settant' anni in quà: di modo che, se nelli scrittori non si trouarà buona dottrina, fauoreuole all' autorità temporale, sappiamo, chi l' hà leuata. Se si troua fauoreuole per l' Ecclesiastica, sappiamo chi l' hà interposta: ed in somma potiamo esser certi di non hauer

hauer libro alcuno sincero. Onde, poiche la mira non è altra, che d'estinguere, o corrompere quei libri, da quali soli le persone di buona volontà puonno riceuere l'instruzione necessaria, conuien anco, ch' il Magistrato secolare sia occulato, ne si lasci priuare sotto finti pretesti, maggiormente di ciò che per lo passato si è fatto. E quando si tratta di prohibir di nuouo qualche libro, il quale non tratti de gl' articoli della fede, informarsi bene della dottrina che contiene, e de gl' interessi per i quali la Corte vuol prohibirlo, innanzi che dare il suo consenso. Ed occorrendo, che sia ristampato qualche libro di buono, e famoso Autore, auuertire, che le buone massime non siano leuate fuori, ò non vi siano inferte di nuouo, contra la mente de' gl' Autori, delle cattiuè: Anzi che il seruitio publico, ed il giusto, e honesto ricercherebbono che fossero ristampate le buone massime, e che quei libri, che sono stati corrotti, hauendo leuate, o mutate le cose fauoreuoli all' autorità temporale, data da Dio, fossero ristituiti secondo li primi ed incorrotti esemplari, conforme al senso dell' Autore. Ed accioche con nuoue prohibizioni, che mandano sottomano, non fosse delusa è derogata la virtù del Concordato, quando si stampa l' *Indice del 1595.* stampisi anco detto Concordato doppo lui.

Non solo è necessario l' auuertimento nella prohi-

bizione dei libri, acciò non sia affatto estinta la buona dottrina in Italia, come si v'è a via di fare, di che si è parlato à bastanza; mà ancora acciò sotto pretesto di bene, l' Inquisizione non si pigli quell' autorità che non li appartiene, proibendo libri, se ben cattiuu, che però non hanno che fare con la Religione, che è il secondo pregiudizio.

Gl' Ecclesiastici ci hanno dichiarato, che proibiscono i libri per *Vndici cause*, trà quali ve ne sono cinque, che non toccano in conto alcuno à loro. La prima de' quali è, quando il libro contiene cosa contra la fama del prossimo, massime Ecclesiastici, e Principi. La seconda, se contiene cosa contra la libertà, immunità, e Giurisdizione Ecclesiastica. La terza, se con proposizioni politiche d' antichi Principi, ed historici fauorischino le Tirannidi. La quarta, se contengono facezie, o moti contro la fama di qualsiuoglia. La Quinta, se contengono lasciuie, ed altre cose contra l'honestà.

Non hà dubbio, che meritano esser dannati i libri, doue si ritrouano tali esorbitanze, mà non però ogn' vno lo può fare. Sarebbe vn confonder il mondo, se qualsiuoglia che conofce vn ordine esser giusto potesse statuirlo. Ciò appartiene alla publica autorità, che sola può far la legge, sopra ciò che Dio hà raccomandato al suo Governo.

Chi

Chi hà zelo, e vede la pernizie di qualche libro, procuri che sia estinto, e farà bene, mà con autorità di chi può legitimamente farlo. La diligenza in cercare e scoprir il male è lodeuole; il voler rimediario non appartenendo à se, è vsurpatione, ed ambizione. Se con vn libro è offesa la fama del prossimo, etiandio Ecclesiastico, non tocca all'Inquisizione à farne giustizia. Quell' Offizio è contra l'heresia, mà non hà dà protegger la fama di nissuno. Il secolare è protettore dell' honore delle persone, ed egli hà dà difenderlo, e vindicarlo contra chi l' offende con fatti, con parole, e con scritte. Stia diligente l'Inquisizione, che per mezzo de' libri non sia seminata dottrina contra la fede; che Dio hà proueduto del Magistrato per dar rimedio. se con opere, parole, o libri è offesa la fama d'alcuno. Se gl' Ecclesiastici veggono vn ingiuria fatta à loro, & à gl' altri, è giusto che pollino implorar il Magistrato, e da lui aspettar la prouisione. Se alcuna cosa è scritta contra la libertà, ed immunità Ecclesiastica, perche è goduta per priuilegio de' Principi, al Principe tocca il mantenergliela, quanto il publico seruizio permette. Non farebbe bene, ch'ogni priuileggiato di propria autorità volesse difendere i Priuilegi suoi. Piacesse à Dio, che vi fossero libri meriteuoli di proibizione, per essere contra la libertà Ecclesiastica, più tosto ch' i Libri la meritano per

estenderla tanto, che confonde ogni Governo. Vsurpa ciò che è del secolare, e fa vergogna al ministero di Christo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse da Dio ad altri. Non è minor male, anzi è maggiore, l'estendere la libertà Ecclesiastica, sì che diuenga licenza, che il ristringerla più del douere. Qual è la causa, che nissun libro è censurato? Perche la ostenta troppo, o perche leua la temporale, che pur il mondo n'è pieno. La via ottima di mantenerla, non è di prohibir i libri, che la tengono tra i termini: mà più tosto quelli che la rendono spauenteuole per l'efforbitanza. Però non si hà da negare, che se alcuno scriuesse in questa parte contra il vero, il Magistrato non deua procedere contra l'Autore, e contra il libro, e conseruar il decoro, e l'autorità douuta all'ordine Clericale. Mà ch'essi si facciano ragione dà se, non è giusto. Se sono scritte cose Politiche, secondo le massime de' Prencipi, ed Historici antichi, secondo tutti, non tocca all'Ecclesiastico il dar giudizio; se sono Tiranniche, che ciò solo appartiene à Prencipi, de' quali è proprio il Governar Stati. Li priuati non l'intendono, e meno li Ministri di Christo, à quali egli hà prohibito seueramente l'intrometterse; e se pur alcuno vuol passar oltre, non deue con propria autorità pensar di prouederui, mà significarlo à chi s'aspetta far la prouisione, senza che

che è pur troppo chiaro, che li desiderosi di licenza senza freno danno nome di Tirannide alla legitima potestà data da Dio, ed à quella dottrina che si oppone ai loro tentatiui; si che sotto pretesto di Religione, vogliono douentar arbitri d'ogni gouerno. L'istesso si deue dire dcilibrì, che contengono facezie, o moti mordaci, che direttamente, ed obliquamente offendono alcuno: e se insegnano cattiuì costumi, lasciue, e crapole, che offendono la pubblica honestà, nissuno di questi eccessi è heresia, che deue appartenere all'Inquisizione. L'Inquisitore è fatto giudice della fede, non censore dei costumi. Dalla dottrina di San Paolo, la quiete publica, e l'honestà sono date in guardia alla potestà secolare. Non deue l'Inquisizione metter la falce nella messe d'altri. Questa conclusione non hà bisogno di sutilità per esser intesa, dà se medesima è piana, e facile. All'istesso tocca giudicare, e punire l'opere, le parole, e la scrittura d'vna materia medesima. Nissun può metter in dubbio, che l'offendere la fama, il fauorir la tirannide, e la dishonestà, così in fatti, com' in parole, non siano delitti soggetti al giudizio secolare. Dunque li commessi ancor in scrittura, apparterranno all'istesso. Con che ragione può pretendere di censurar i libri per alcuna delle cause sudette quello, che confessa dà se medesimo non hauer potestà di censurar le parole, ed i

R

fatti doppo che dai Ministri de' Principi vien praticato vn tanto disordine, ciò è, che sotto pretesto di fauorir l'honestà, la Giustizia, e preseruar la fama vien vsurpata l'autorità temporale: forsi perche è cosa molto nuoua, che l'Ecclesiastico prohibisca libri per altra causa, che per quella della Religione, poiche niun Pontefice l'hà mai tentato innanzi il 1550. e però come cosa recente non è ancora ben ponderata, ouero che ad alcuni che attendono alle cose publiche pare non esser male lo scaricarsi di questo peso del veder libri, e lasciandolo à chi lo desidera. Mà come ogni gouerno ricerca vigilanza, e fatica, e chi si scarica di queste, si spoglia anco dell'autorità, e non se ne auede se non quando è perduta, ne si può ricuperar più. Così la Serenissima Republica, laquale hà ordinato, che sia dà suoi Ministri veduto ogni libro che si stampa, per impedire che non esca in luce dottrina inconueniente, molto ben hà conosciuto, ch' al Principe s'aspetta questa cura; e dà ciò necessariamente s'inferisce, che li suoi Rappresentanti deuono anco auuertire se nei libri già stampati si trouano inconuenienze per lequali s'impedisca lo stampare. All' istesso tocca prescriuere il modo, come procurare, accioche il male non nasca, e rimediar al nato. Se legitimamente il Principe per l'autorità datali dà Dio vieta, che non si stampi vn libro, perche contiene Bestemmie contra la Diuinità, fauorisce

fauorisce la tirannide, offende la publica honestà, insegna cattiuu costumi, ouero leua l'honore e la fama altrui: adunque anco legitimamente, e per la medesima autorità à lui s' aspetta prohibir quelli che sono già stampati, e contengono simili inconuenienze.

L'Indice dei libri fatto del 1595. già è riceuuto con l'autorità publica per concordato; però i libri contenuti in quello deuono essere stimati prohibiti, senza ecceptione, mà se per l' auuenire sarà proposto dà gl' Ecclesiastici di prohibir libri per alcuna delle suddette cause, e si vegga ch' il libro lo meriti, non è dà concedere che lo facciano essi, mà ben riceuer l' auuiso, e prohibir il libro per sola autorità temporale, lasciando che l' Ecclesiastico habbia parte solo, quando il libro si prohibisce per causa di Religione.

Resta il terzo pregiudicio, il quale è nuouo, mà di maggior lesione, e pericolo che gl' altri due. Imperoche l' essere priuati della propria autorità, il perdere i buoni libri sono mali grauissimi, mà tolerabili rispetto à questo di douer essere costretti à sopportare nel Dominio proprio vn libro che si veda pernicioso.

La Corte Romana, quantunque s' abbia assunto di prohibir libri, anco per le cause che non sono di Religione, e non appartengono all' Ecclesiastico, nondimeno innanzi questi anni prossimi passati non hanno

ardito di passar à dire, che il Prencipe non possa esso ancora vietar quei libri che vede poter partorire scandalo, mal' essemplio, sedizione, od altra turbazione nel suo Gouerno.

Il Cardinal Baronio hà voluto esser il primo à francar questo passo, e dirlo arditamente: al quale essendo stata fatta l' opposizione conueniente dà quel Prencipe, che fù particolarmente toccato, nissuno ardì doppo diffendere l' impresa del Cardinale fino al presente. Mà perche per l' auuenire alcun forsi potrà fare l' istesso tentatiuo con maggior artificio, ouero in occasione, quando gl' occhi de gl' altri siano meno aperti, l' importanza della cosa richiede, che il successo sia breuemente narrato per essemplio e documento vniuersale, foggiondo la vera dottrina con li suoi fondamenti, e risoluendo li cauilli contrari.

Stampò quel Cardinale al principio dell' anno 1605. il suo Tom. XI. de gl' Annali Ecclesiastici, dou' inserì vn discorso lunghissimo contra la Monarchia di Sicilia. Del qual discorso, quanto alla verità della narrazione, non è opportuno parlar hora, mà lasciarlo al suo luogo. Questo solo tocca al presente proposito, che il discorso è pieno di maledicenza, ed acerbità contra molti Rè d' Aragon di celebre memoria, e spezialmente contra il Rè Ferdinando Cattolico, e gl' altri

altri Progenitori paterni di questo ch' al presente regna. Il libro capitato à Napoli, ed à Milano fù da quei Ministri Regij prohibito, che non si vendesse, nè tenesse, per li rispetti del loro Prencipe, pur troppo apparenti ad ogni persona volgare.

Il Cardinale hauuto questo auuiso raduna il Collegio de' Cardinali nella sede vacante di Clemente VIII. e fece vn' inuettina contra quei Ministri, che nel prohibir quel libro hauessero posto mano nell' autorità Ecclesiastica. E doppo creato il Pontefice Paolo V. scrisse al Rè di Spagna sotto li 13. Giugno di quell' istess' anno vna lunga lettera con questo Capitolo, oltre gl' altri; Che al Papa solamente s' aspettaua approuare i libri di qualsiuoglia sorte, e tanto più Ecclesiastici, facendo graue doglienza, ch' in vilipendio dell' autorità Ecclesiastica, li Ministri Regij in Italia hauessero prohibito il suo libro. La prudenza di quel Rè giudicò meglio di risponder con i fatti, e lasciò correre la proibizione publicata da suoi Ministri. Il Cardinale non si puote contenere, che del 1607. stampando il XII. Tomo non inserisse, poco à proposito, vn discorso di quest' istessa materia, dicendo formalmente, essere cosa empia, ed horrenda, ch' in questi nostri infelicissimi tempi li ministri Regij ardissero censurar i libri approuati dal Papa, non lasciandoli vendere dai librai, se non con loro licenza, laqual regano arbitra

riamente, e vietano anco assolutamente, che siano venduti. Soggiunge doppo, che ciò fanno, perch' i libri riprendono le loro ingiustizie, e che ciò è leuar di mano à San Pietro, e dar alli Prencipi vna delle chiaui dateli dà Christo, cioè quella della scienza di discernere li buoni vsi dai cattiuu. Il Consiglio di Spagna con la solita tardanza, e resolutione procedette anco doppo: non si mosse anco per questa terza offesa, mà lasciò scorrere altri tre anni, e del 1610. il Rè fece vn Editto, condannando, e proibendo quel libro con maniera così graue, che destramente tocca il Cardinal Baronio così bene, com' egli haueua toccato li Rè progenitori suoi. E per darli maggior riputazione, e forza, fù l' Editto fatto publicare in Sicilia, con decreto, e sottoscrizione del Cardinal Doria, e mandato per il mondo in stampa. La Corte Romana restò sbigotita tanto per l' Editto, quanto per l' essecuzione fatta dal Cardinale. Però in l' spagna non si mossero punto, e l' Editto resta nel suo vigore. Per certo non si può credere tentatiuo più arduo, quanto mandar per lo Stato d' vn Prencipe vn libro in stampa contra il suo Gouerno, e pretendere, che sia letto, tennuto, e venduto publicamente, e che il Prencipe non vi possa prouedere, e scoprirlo, e ciò sotto colore di Religione, e d' autorità di Christo data à san Pietro. Il qual pretesto sarà leuato se sarà attesa la dottrina Cattolica, e
l' vso

l'vso della santa Chiesa, da' quali apparisce la verità chiara, e restano risolte le ragioni del Cardinal Baronio.

E cosa nota che à san Pietro furono date le chiaui del Regno dei Cieli, e che molti santi Padri e scrittori Cattolici intendono le Chiaui in plurale, vna di scienza, e l'altra di Potestà, e che la potestà non deu'esser intesa vniuersalmente, mà solo la concernente il Regno celeste, che è la spirituale: perche la Ciuile, Regale, e temporale li è prohibita espressamente dà Christo: Così la scienza non s'intende delle cose naturali, ne delle discipline, ne meno delle Politiche, Ciuili, o Morali. Mà come san Paolo chiaramente dice, *Sono fatti Ministri, e dispensatori dei misteri di Christo, solamente.* Perilche, se per l'autorità Ecclesiastica sarà approuato vn Libro, come buono, in materia di fede, non potrà con autorità secolare esser condannato per cattiuo: mà se il libro tratterà d'altra materia, come di Giurisdizione, di gouerno, di mercanzia, se ben fosse lodato dà tutti li Prelati del mondo, non è fatto pregiudizio alla Potestà temporale, che non possa condannarlo. E' vn gran Trapasso, perche Christo hà dato la cognizione, e la potestà del Regno celeste à san Pietro, e li hà vietato la terrena, voler contra il suo precetto estender la spirituale alle cose temporali. Sant' Agostino spesse volte dice, che la grazia non di-

...ugge, ne toglie niente alla natura, mà lasciandoli tutto il suo, li sopraggiunge le perfezioni diuine. La potestà temporale, hà per sua natura potestà di vietare tutte le cose ripugnanti alla publica quiete, ed al honestà, e trà questo li scritti, e libri che li ripugnano. Non è venuto Christo à leuar niente di quest' autorità alli Magistrati, quella la lascia intiera, aggiunge solo autorità alli Ministri suoi sopra le cose spettanti la fede Christiana, di che per natura gl' huomini non fanno niente, mà per sua sola riuelazione. Però questi non si deuono arrogar potestà di approuar Libri, che à loro non toccano, ne tentar di priuar li Magistrati dell'autorità data loro dà Dio, e dalla natura.

Allega il Cardinal Baronio l'Epistole d'alcuni Scrittori, che hanno dedicato à Papi i lor libri, ò d'histoire, o di materia legale, o di gouerni, ed in quelli hanno sottomessa l'Opera loro alla Censura del Pontefice; e però conchiude, che à lui solo tocchi approuare ogni sorte di libri, e quando sia approuato da lui, nissuno possa metterui la mano. Mà questa ragione è assai vana, non distinguendo le parole obligatorie, dà quelle di complimento. Chi mai dedica libro, non solo ad vn Prencipe, mà ad vn priuato, che non glielo sottometta, ed anco con qualche hiperbole di parole? Se si vorrà sotto questi colori Retorici fondar articoli di Teologia, si troueranno altre epistole, con le quali daremo

daremo l'autorità medesima ad ogni genere di persone , ed ancora si troueranno dedicati à Papi libri di medicina , e di Pedanteria innumerabili , con simili frasi di dire . Douerà restar dunque , che perciò il Papato sia vn Offizio sopra la sanità , od vna scuola di Grammatica ? Altro è ciò che comporta la credenza , ed il parlar ciuile , altro è ciò che si hà dà pigliar per articolo di fede . Mà poiche il Baronio incolpa i Ministri de' Prencipi del prohibir i libri , perche riprendono le loro ingiustizie , di ciò ancora è ben toccar vna parola , accioche non paia , che si voglia diffendere le cose ingiuste , nè meno alcun pensi , che li sia lecito sotto colore di riprendere le cose , turbar la publica quiete.

D'vn misfatto si può parlar in due modi . Vno in Tesi , cioè in generale , senza che sia toccato ne persona , ne luogo , ~~ne tempo~~ , ed il riprenderlo in questa maniera è stato sempre stimato vtile , per l'estirpazione dei vizi ; è lecito à qualunque persona lo scriuere libri à questo modo . L'altro modo è vn Hipotesi , cioè nel particolare d'vn caso nominar le persone , ed altre circostanze . E ciò non deu' essere permesso , se non al legitimo Giudice . Ogn' vno può scriuere contra l'usura in generale : mà tassare vn particolar instrumento per vsurario , non appartiene , che al publico Giudice ; ed il far altrimenti è metter il mondo in

confusione, lasciando maneggiar i negozi à persone inette. La generalità facilmente si considera, e per il più non hà bisogno, che di studio, o d' autori. Mà la particolarità per l'infinità delle circostanze ricerca oltre lo studio vna prudenza, ed isperienza isquisita. E facile il dire, e prouare in generale, che l'vsurpare la souueranità d'vno Stato è ingiustizia, ed il Cardinal Baronio poteua, senza offesa d'alcuno, farne vna longa Parenesi: Mà venendo al particolare, e dicendo, Il Rè d'Is Spagna vsurpa la souueranità di Sicilia, questa non è causa dà lui; E se li *Ministri Regij* di Napoli, e Milano hanno proibito perciò il suo Libro, non hanno vietato la riprensione dell'ingiusto, mà più tosto la poca prudenza di chi hà dato Giudizio, che la possessione presente di Sicilia sia ingiusta, senza saperne quant'era necessario per farlo: e se il Pontefice hà approuato quel libro, intendendo di farlo, quanto ai luoghi del dominio, e Stato Ecclesiastico, stà molto bene: mà se intendendo anco per gli Stati de' gl' altri Prencipi, siche non possa essere proibito, dà chi l'hà per scandaloso, ciò farebbe stato vn eccesso, ed vsurpatione dell'altrui autorità; il che non si deue presupporre di Papa Clemente VIII. Prencipe sauo. E perch' il Cardinal Baronio soggiunge, che li publici Ministri non puonno prohibir à Librai, che non vendino libri senza loro licenza, sotto pretesto, che non entrino li-
 bri

bri d' Heretici con falsi titoli, poiche vedendo tal pericolo deuono operar humilmente, che li Vescouo lo facciano, ciò ancora merita vn poco di considerazione. E prima per leuare ogni ambiguità, nissuno mai approuò il fare, sotto pretesto finto, cioè, coprir il male con color di bene, che questa è vna dissimulazione perniciososa: mà metter vn bene in groppa d' vn altro, e farlo passare senza nominarlo, per facilitarne l' effecuzione, o per altro, non si hà dà riprendere, e la scrittura Diuina nè somministra innumerabili esempi. Se fosse fatto vn Editto dal Magistrato secolare, che nissun Libraro potesse vender libri senza licenza, acciò non entrino libri d' Heretici, hauendo intenzione d' impedire, per quella via, non solo i libri d' heretici, mà insieme ogn' altra sorte di cattiuu, non sarebbe cosa reprehensibile, nè quel Cardinale doueua inuehir contra cosa così giusta: Mà peggio è quando dice, che si ricorri al Vescouo, poiche imperfettissimo farebbe quel Gouerno, che non hauesse in se stesso modo di proueder ad vna cosa necessaria, e douesse aspettar il rimedio, dà chi lo desse, secondo li suoi interessi, e non secondo il publico bisogno. In materia di libri heretici conuien distinguere, che altro è giudicare qual libro sia heretico, e qual nò, il che è proprio dei Ministri di Christo solamente, ne l' autorità secolare vi può hauer parte. Altro è quando vn libro

è conosciuto per heretico dalla Chiesa il vietarlo per legge: il che non è così proprio dell'Ecclesiastico, che non deua lodeuolmente essere fatto dal secolare. Nella Chiesa primitiua i libri d'heretici erano esaminati, e dichiarati per tali dai Concili, mà non proibiti dà loro, anzi dal Prencipe. Il primo Concilio Nice-no condannò heretica la dottrina di Ario. L'Imperator Costantino proibì i suoi libri con legge Imperiale. Il secondo Concilio Constantinopolitano dichiarò heretico Eunomio. L'Imperator Arcadio proibì i libri de gl'Eunomiani per legge, che è nel Codice Theodosiano. Il terzo Concilio Efesino dichiarò heretico Nestorio, ed i suoi libri furono proibiti con legge di Theodosio, che è nel Corpo delle Leggi Ciuili. Il 4^o Concilio Calcedonense condannò gl'Eutichiani: ed i libri loro furono proibiti con legge di Martiano Imperatore, che è nello stesso libro sudetto.

Questa era la maniera usata dalla Chiesa antica, fino all'anno ottocento, doppo'l quale li Pontefici Romani in diuerse occasioni hanno dichiarati heretici diuersi scrittori. Li Prencipi hanno lasciato eseguire, senz'altra loro legge quella dichiarazione; non si deue però dire, che si siano priuati dell'autorità loro, di vietare le cose nociue al loro Stato. Il libro heretico offende la Chiesa, e turba il viuer pacifico. Per il primo
rispetto,

rifpetto, che è spirituale, tocca all' Ecclesiastico discernere i buoni dai cattivi libri, ed al secolare, come Protettore della Chiesa aiutare. Mà per il secondo rispetto, d'ouviare alle nouità per publica quiete, il secolare non deue fidarsi sopra la diligenza d' altri, ne ricorrere à chi si sia, anzi abbondar in cautela, vietando tutto ciò che può nuocere al buon gouerno, per ogni rispetto.

Per conclusione indubitata è da tenere, che il secolare può proibire nella sua giurisdizione ogni sorte di libro approuato da chi si voglia. Ed oltre il potere, deue anco vegghiando considerare, quanto danno sia, se li sudditi suoi imbeuino l'opinion che ripugnano al bon gouerno. E non restarò di ricordare, che siccome è gran seruizio publico, ch' ogni libro da stamparsi sia esaminato con la diligenza che si costuma in questo Stato, così non farebbe minor seruizio l'introdurre, ch' ogni libro stampato di fuori venendoui mandato, fosse prima esaminato, che venduto. E' mancamento il credere, ch' il publico possa riceuer danno, se farà stampato quì vn cattiuo libro, e non si è stampato altroue, e farà disseminato. Vero è, che qualche cosa si potrà sopportare in vno già stampato, che non si sopporterà in vno che si portasse alla stampa. Mà le cose importanti vguualmente deuno essere trattate tanto nei stampati, quanto in quei da stampare. E nel

prohibir vn libro stampato fuori del Dominio, sicome è prudenza il farlo alle volte con silentio, e con sola intimazione ai Librari, per non dar riputazione alla cosa, e farne parlare; Così farebbe mio riuerente ricordo, ch' alle volte intorno i libri molto perniziosi si facesse per Editto, e scrittura, perche ciò farebbe vn metter in pratica l' autorità propria, e non lasciar luogo à quelli che dicono, il prohibir libri essere cosa propria Ecclesiastica, ed ancora assuefare il Popolo. Perche se si aspetterà ad esercitare quell' autorità in qualche vrgentissimo, e pericolosissimo caso, quando la necessità constringa, si correrà pericolo che sia creduta nouità, e sia negata l' vbbidienza.

E' necessario, prima ch' uscire di questa materia, aggiunger anco, che alcuni altri, i quali non hanno ardito dire vna così grande assordità, com' il Baronio hà fatto, hanno però inciampato in vn altra poco minore, concedendo ch' il Prencipe possa prohibir libri, come sediziosi, dishonesti, ouero famosi, mà aggiungendo, che la proibizione deu' esser obseruata, per timor della pena temporale, non perche oblihi in coscienza, di modo che, chi li legge, o tiene in secreto, non habbia colpa appò Dio. Questa è opinione falsa, e peruersa, e contraria alla dottrina Christiana. San Paolo, con precetti, e chiare parole dice, che ogn' vno è obligato ad vbbidire alla Potestà temporale, non solo per

lo per la pena, mà anco per conscienza. All' hora, quando alcuno commanda cosa non hauendo autorità dà Dio, chi non l' vbbidisce non offende sua Diuina Maestà, mà disubidendo in ciò di che l' autorità vien dà Dio, egli stesso vien disubidito, ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico commanda, nelle cose temporali, perche in quelle non hà autorità dà Dio, non è peccato il disubidirlo. Se nelle spirituali, delle quali Christo li hà commesso il ministerio, dicendo egli stesso, *Chi non vi vbidisce, è disubidiente à me*, non vbidendolo si fa peccato. Afferma San Paolo, più volte allegato, mà non mai à bastanza, che Dio hà dato la cura al Prencipe della tranquillità, e quiete, della pietà, e dell' honestà; e se per questi rispetti il Prencipe proibirà vn libro per sedizioso, vn altro per empio, vn altro per dishonesto, non si può dire senza contraddire à San Paolo, ch' ogn' vno non sia obligato ad vbbidir in conscienza. Se à Dio piacesse aprir gl'occhi à molti per operare che questa Dottrina, sicome è vera e Christiana, così fosse insegnata, e la contraria come perniziosa fosse rifiutata, cessariano innumerabili inconuenienti, che cotidianamente vediamo. Perche se vi sono persone al mondo, che operino per amor dell' honesto, il gran numero de' gl' altri si diuide in due. Gl' vni che operano bene per timor delle pene spirituali, gl' altri per timor delle pene

temporali. Quando si è leuato il timor spirituale, è perduta l'vbbidienza di tutti quelli che stimano douer star secreti, e con fauori, ed altri mezzi vietare e schiffare la pena, e di quelli anco che non la stimano, che tutti insieme fanno vn gran numero. Dall'altra parte vediamo quanto facilmente alcuni diano obbedienza per timore spirituale, poiche Dio hà dato al Prencipe questi due mezzi d'essere vbbidito, cioè, per timore della pena temporale, e per coscienza; che così san Paolo predica. E' gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciar diffeminare l'opposito contra la dottrina Cattolica.

Recapitolando dunque i Capitoli raccolti in materia de i libri, faranno dieci.

Il Primo. Che li contenuti nell' Indice del 1595. prohibiti per qualsiuoglia causa, essendoui interuenuto il consenso del Prencipe, deuno sempre esser tenuti per tali.

Il secondo. Che per l'auuenire non sia permessa prohibitione clausulata, come si voglia, etiandio con censure, senon è riceuuta dall'authorità publica, come fù concordato.

Il terzo. Se gl'Ecclesiastici ricercheranno vn publico consenso di prohibir libri, che trattino materia di fede, purché contenghino heresie, verificata la proposta, sia consentita.

Il quar-

Il quarto. Restando sempre vn auuertimento, che sotto pretesto di Religione non si prohibisca la dottrina Christiana, che diffende l'autorità temporale.

Il quinto. Che non sia concesso all'Inquisitore di prohibir libri per altra causa che d'heresia: mà se alcuno è cattiuo per altri rispetti, sia prohibito dal Magistrato.

Il sesto. Ch'i libri stampati altroue, etiandio approuati dà chi si sia, con qualsiuoglia autorità, se sono nociui al publico gouerno, siano prohibiti dal Magistrato secolare, o con inibizione ai librari, o con editto publico, secondo l'opportunità.

Il settimo. Che nel ristampar i libri, s'auuerta, che non siano leuate le cose fauoreuoli alla potestà temporale.

L'ottauo. Che ristampandosi alcuno delli già castrati, di doue sia leuata dottrina in fauore dell'autorità secolare, si ristampi secondo gl'esemplari vecchi.

Il nono. Che ristampandosi l'Indice del 1595. si auuerta, che non s'inferiscano nomi di nuouo.

Il decimo. Ch'insieme col sudetto Indice sia stampato il Concordato.

Resta vn altro punto dà toccare breuemente in questa materia non tanto importante, nondimeno tale, che per se stesso merita considerazione: Il qual è, che

la proibizione non usata col debito temperamento è di danno alla mercanzia dei libri, ed all'Arte della stampa, perche se bene sarà stampato vn libro veduto dall' Inquisitore, e dal Vescouo, e dà quelli approuato: nondimeno se à Roma vien ritrouata qualche cosa benchè leggiera, non contra la Religione (perch' in tal materia niente è leggiero) mà contra qualche rispetto della Corte, non penetrato dà quell'Inquisitore che hà concesso licenza, proibiscono il libro con danno di chi l'hà fatto stampare, che non hà colpa, hauendo l'approbatione dell' Inquisizione. E' tal disordine è frequente, e farebb'anco frequentissimo, se non temessero, che alle querele de' librari fosse dato orecchio dai Prencipi: perche' ogni Cortigiano per acquistar merito, si mostra zelante in notar li pregiudizi della Corte, ed anco le ombre di quelli, non solo nei libri stampati fuori d'Italia, mà anco ne gl' approuati dall' Inquisizione, ed anco nelli stampati dalla medesima Roma. Il giusto vorrebbe, che se in vn libro stampato con l'approuazione, si troua qualche cosa contra la Religione, fossero pagate le spese dà chi l'hà approuato, poiche il libraro non hà colpa. Mà se si troua cosa, che per i suoi rispetti non piaccia alla Corte, non pare ragioneuole, che si permetta proibizione, come pare anco che nel Concordato del 1595. fosse risoluto, quando dice, *Che per l'auuenire non siano*
prohi-

prohibiti libri, senon forastieri, o stampati senza licenza, ouero con false licenze. Se ben tali parole potrebbonfi cauillare per non hauer fatta l'eccezione della Religione. Mà esposto il Concordato in questo senso, non si può se non lodare.

Il Capitolo XXX. ed il XXXI. che parlano dell'Arti secolari, e falli de gli artefici, non faranno mai tanto esattamente obseruati, che sia souuerchio. Ogni ben ordinata Republica, quando nasce delitto di molta atrocità, instituisce vn Magistrato proprio per conoscere di quello solamente, acciò la cura d'altre cose non lo diuertisca. Per questa causa nella Republica Christiana fù instituito l'Offizio dell'Inquisizione che attendesse solo ad estirpar l'Heresia. E naturalissimo ad ogn' vno che hà Giurisdizione vniuersale, di rimetter molte cose al Giudicante particolare, o lasciarglielo vsurpare, e suol anco esser facile il farlo, per la molta autorità, che se li dà, e perche il Giudicante vniuersale occupato in molte cose, alle volte non attende: e qualche volta, se non è persona di buon sapere, crede che ciò sia vn aiutarlo; sicche non solo non ouuia l'inconueniente, mà ancora lo fauorisce. Vna causa non spettante al Giudicante particolare presa vna volta, serue per esempio di pigliarla la seconda, e dalle più volte, si forma finalmente la consuetudine, la quale poi serue di Legge, e non si può

leuare senza molte difficoltà, e resta la Giurisdizione vniuersale sminuita, ed aperta la via alle turbazioni del Governo. Per queste vie, ed occasioni, gl' Inquisitori contra l' heresia non solo si sono sforzati di tirare diuersi altri casi al loro Offizio, mà anco di appropriarsi il gouerno dell' Arte dei libri, e di comandare à diuersi altri: e si vagliono perciò di due forti di ragioni. L' vna, che non comandano cosa di nuouo, mà ciò che anco senza il lor commandamento farebbe debito, perche se commettono al Beccaro, che non venda carne la Quaresima, egli è obligato senza ciò à non venderla; sicche il commandamento è vn ammonir del proprio debito. Parimente dicono, che non fanno giurar simili persone, senon di ciò che sono obligati à fare, perche se fanno giurar ai Librari di non vender libri prohibiti, già sono di ciò debitori; nè altro si fà saluo che vn aggiungere stimolo maggiore à far il proprio debito. Mà questa ragione è cauillosa, essendo altro l' ammonizione del proprio debito, ed altro il commandamento: Ammonisce, il Predicatore, ed il Confessore, senza vsurpare l' autorità d' altri, perche non impongono pena, nè vsano mezzo alcuno per farsi vbbidire. Questo è vn solo insegnare, che non stà congiunto col costringere. Il comandare, che porta in conseguenza risentimento contra il disubidiente, se benè di cosa già douuta, è
atto

atto di superiorità, e giurisdizione, laquale non essendo concessa à gl' Inquisitori se non in caso d' heresia, fuori del quale non puonno farlo senza vsurpare la giurisdizione vniuersale. Parimente il constringere à giurar cosa, se ben douuta, è atto di superiorità, quantunque senza giuramento vi fosse anco il debito. L'altra ragione che vsano più frequentemente, è più cauillosa ancora. Dicono, ch' il giudicar l' heresie porta per necessaria conseguenza tutte le cose annesse, o dipendenti dà quella, e che non pretendono di comandare ad alcuno, ne far giurare, ouer punire, se non in cose congiunte con l' heresia. Perche l' heresie s' insegnano nei libri è necessario, che possono comandare ai Librari, ed à tutti per mano di chi i libri passano, e punir quelli che contrafanno. Similmente nei tempi Quaresimali, perche gl' Heretici mangiano cibi grassi, pretendono poter far ordinazione sopra quelli che li vendono, e punirli se contrafanno.

A tutti questi particolari è chiarissimo ciò che è di Giustizia. Senza dubbio, à chi vien commesso vn Giudizio, è concesso insieme tutto ciò che li è congiunto, sicche non si possa separare: perilche tutto ciò, che in tal maniera farà congiunto con l' heresia douerà essere giudicato dall' Inquisizione: mà non ciò che di sua natura sia separato, e possa essere separatamente

giudicato, quantunque con qualche conseguenza lontana si potesse congiungere ogni delitto in questo modo; anzi ogni azione si potrebbe congiungere con l'heresia.

Quanto alla materia dei libri, solo quei che contengono heresia sono soggetti à quell' Offizio, ed i librari, che ne teneffero ò vendessero, e questi doueranno dall' Inquisizione esser puniti. Non segue però dà ciò, che l' Inquisitore possa grauar i Librari à riceuere visite, à far Inuentarij, à riceuer licenze di vendere dà loro, e tali ordinazioni, che spesso tentano di fare. Parimente il mangiar cibi prohibiti li tempi vietati senza necessità, è indizio di sentir male della fede; e quando altre circostante s' aggiungono con ciò, l' Offizio procede contra l' imputato. Mà quì non hà à fare chi vende i cibi, ouero chi li apparecchia; perche si deue presupporre, che questi non lo facciano se non per loro guadagno. Mà perche l' appetito del guadagnare è così fregolato, che spesso eccedendo induce à commetter cose contra l' honnestà; se alcuno vendesse in tal maniera che prouocasse à male, ouero desse altro scandalo, ciò non è congiunto coll' heresia. Il Magistrato, senza parlar di fede, ne di dottrina, può castigar il fallo, e può dar quell' ordine che è necessario, per conseruazione del viuer honesto e religioso, e con decoro della Città. Con che resta ancora all' In-

quisi-

quisizione di poter essercitar il suo buon zelo, rappresentando al Magistrato gl' inconuenienti che vede, e mettendo innanzi il rimedio, e procurando anco il castigo dei trasgressori, mà col mezzo della Giustizia ordinaria, alla qual sola s'aspetta.

Quanto al XXXII. Capitolo, Che non sia permesso all'Inquisizione il far Monitorij contra la Comunità, ne contra il Giudicante in ciò che s'aspetta il ministrar la Giustizia; la ragione è chiara, perche l'heresia è delitto personale. Puonno tutti quelli d'una Comunità esser heretici, e sospetti; mà la Comunità non giamai. Però, se si tratta di delitto, non si deue procedere se non contra le persone imputate in particolare. E se si tratta d'ordinazione, o partiti presi dalla Comunità, sopra quelle non s'estende l'autorità dell'Inquisizione, se non mediante il pubblico Rappresentante, che hà dal Prencipe autorità di comandare. Similmente il Giudicante, per le azioni ò parole sue priuate, può renderfi sospetto d'heresia, mà non mai per ciò che opera ministrando Giustizia, non potendo in ciò cader heresia in modo alcuno, per la quale le azioni sue giudiziali si rendino soggette all'Inquisizione; mà restano soggette al superiore suo, e finalmente al Prencipe. Onde se per alcuna di esse venisse impedito l'Offizio dell'Inquisizione, non può l'Inquisitore far altro, che per mezzo del publico Rap-

presentante leuar gl' impedimenti, come se l'Inquisitore chiamasse alcuno, o per reo, o per testimonio, il qual fosse dal Giudicante fermato per sicurtà, od in altra maniera: non si deue permettere, che l'Inquisizione faccia vn Monitorio al Giudicante, che quello sia rilasciato: mà ciò farà officio del Magistrato superiore. Il simile è di qualunque atto giudiziale, cioè, conuenire, sospendere, o riuocare, per non lasciar luogo di procedere all'Offizio dell'Inquisizione.

Per conto del XXXIII. Capitolo, che tratta dell'Editto: Era antico costume, quando si piantaua l'Offizio dell'Inquisizione nuouamente in qualche luogo, di promulgar prima vn Editto, chiamato di Grazia, inuitando trà certo termine ciascun heretico à penitenza, promettendo il perdono; passato il qual termine si promulgaua vn altro Editto chiamato di Giustizia, doue erano ammoniti tutti quelli, che haueffero notizia di qualche heretico à denunziarlo. In questa materia à nostri tempi si è proceduto diuersamente. Alcuni Inquisitori, quando sono stati deputati in luoghi doue già l'Inquisizione è stabilita, hanno fatto li due editti nell'ingresso dell'Offizio, e ciò è poche volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di Giustizia, ed altri l'hanno anco replicato, oltre la prima volta molte altre, e ciò per aggiungerui dentro qualche cosa nuoua, che gl' accidenti portassero.

fero. Se ad alcun Inquisitore venisse in parere di promulgar l'Editto di Grazia, non è dà prohibirlo, questo non può pregiudicare all'autorità temporale, ne essere di grauame al suddito. Solo intorno all'Editto di Giustizia conuien hauer riguardo, perche tentano spesso d'inferirui dentro qualche commandamento à Librari, ad Hosti, o à Locatori di Camere; e si cuopro-
no, dicendo, che serue solo per auisarli, il che non se li può permettere: perche auisare per Editto, per Proclama, per Affissione, dice superiorità, ed è cosa legale, che chi ammonisce per Editto, possa anco castigarli contrafacenti: Però non concedendo il castigo, non se li può concedere l'ammonire per Editto. In quel particolare, che nomina li Bestemmiatori hereticali, il tutto deu' esser inteso, come nel Capitolo xxi. Ed in quella parte, che è contra quei ch'offendono li Ministri dell'Offizio, i denunziatori, ed i Testimonii, è molto ben dà auuertire, la limitazione foggionta, cioè, per opere spettanti ad esso Offizio, accioche non s'introducesse vn abuso spesso tentato dà gl'Inquisitori, di voler soli poter far giustizia contra li suoi Ministri, e contra chi vna volta è esaminato in quell'Offizio, e punire tutti quelli che li offendono, per qual causa esser si voglia: Imperoche con quella clausula, *Per operazioni spettanti à quell'Offizio*, si rimuoue ogni difficoltà. Se alcuno offenderà Ministro di quell'Offi-

zio, non douerà essere compreso, mà di ciò giudicato al Foro ordinario, e per essere affonto il caso dell' Inquisizione, conuerrà che consti chiaramente l'offesa esser fatta per causa dell'Offizio. Potrà parimente alcuno, senza rispetto, conuenire simili Ministri, e Testimoni al Foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa che si spiega nel Capitolo XXXIX.

Sapientemente fù ordinato dall' Eccellentissimo Consiglio dei Dieci delli Casi occorrenti nei Castelli o Ville che fossero trattati nelle Città, come nel Capitolo XXXIV. perch' altrimenti facendo s'apriua la porta à leuar l' Assistenza, se gl' Inquisitori fossero potuti andare, ed haueffero potuto mandare per le Ville, e Castelli à formar Processi: poiche ne hauerebbono potuto formare dei secreti, e dare in tutti quelli inconuenienti, à quali rimedia l' Assistenza.

Similmente il Capitolo XXXV. necessariamente è ordinato: il quale seruendo solamente per leuar la competenza del Foro tra li Rappresentanti, ed essendo à fauore dell' Inquisitore, che più commodamente può trattare nel luogo della sua Residenza, non occorre altra considerazione.

Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario considerar altro, poiche sono per dar giusta pena alli colpeuoli, laquale non può essere
data

data dall' Offizio , ed è maggior fauore della fede , quantò più feueramente li contumaci sono castigati.

Il XXXVIII. Capitolo, ch' impone la pena alli citati, od inquisiti altroue per here sia se si ritirano nello Stato, non s'intende che sia imposta per delitto, perche potrebbe anco l'inquisito o citato altroue essere punito d'altre pene; e però nell'ordinazione è riservato all' Inquisizione di darli altra pena ancora. Sogliono gl' Inquisitori auuifarsi l'vn l'altro, quando gl'inquisiti dà loro sono, o vanno in altro luogo: perliche quando alcun citato, od inquisito altroue capitasse in questo Stato, farebbe l'Inquisitore di quì auifato, e nell' Offizio si decreterebbe, che fosse retento. Alche il Rappresentante douerebbe acconsentire, procedendo poi l'Offizio secondo il tenore del Capitolo **XVI.** cioè, mandando gl' indizij all' Inquisizione di quella Città, dou' il retento fosse priggione, laquale procedesse, e venisse all' espedizione della causa: dà che ne seguirebbe, o che l'imputato farebbe assolto, o che li farebbe data la condegna pena. Mà qual dei due seguisse, la publica volontà è, che questo tale sia punito di priggione, e bando per il solo essere venuto quì, trouandosi inquisito. E questa ordinazione è ben tenerla sempre viua, perche dimostra il pio Governo della Serenissima Republica, che vuol

tener purgato lo Stato suo, non solo da gl' Heretici, mà anco dà sospetti, & inditiati, e vuole leuar l'animo e la speranza ad ogni persona sospetta d' aspettar miglior condizione in questo Stato, che altroue.

L' vitimo Capitolo, dei calonniatori e falsi Testimoni, è di molta considerazione, non tanto per mantener la propria giurisdizione, non togliendo quella de gl' altri, quanto per difesa e protezione delli sudditi: laquale essendo dà Dio concessa al Prencipe, quand' egli li lascia opprimere, senza giustizia, offende la Maestà Diuina grauissimamente. E costume ordinario dell' Offizio dell' heresia, di punir rarissime volte li calonniatori o falsi testimoni, mà scusarli per ogni minima apparenza che possino mostrarli, mossi dà buona intentione, ciò dicendo, che non si deue mai presupporre eh' in materia di Fede vn Christiano si muoui per cattiuo fine. E se pure non si può fuggire di castigarne alcuno, perche la falsità sia troppo manifesta, lo fanno con leggierissime pene, e sono spirituali, affinche altri spauentati dal castigo di questi, non temessero di denunciare o testificare, allegando, che da ciò ne seguirebbe, che molte cose resterebbon occulte, lequali si scuoprono con molto seruizio della Fede, laquale si deue anteporre al castigo di quelli, se ben non meriteuoli. Se questa cauzione sia giusta, o nò, è materia dà tralasciare adesso, ma solo ha-
uer

uer confiderazione, che è di molto folleuamento, e
 confolazione al mifero, che fi vede calonniato,
 quando li resta modo dà poterfi folleuare col castigo
 de' calonniatori e falsi testimoni in altri Fori, poiche in
 quello non si costuma. Gl' Inquisitori non vorebbo-
 no, che li Rei calonniati in niffun caso potessero
 hauer ricorso ad altro Tribunale, e così scriuono
 nei loro libri, allegando per raggione, che l'ingiu-
 ria è fatta à quel Tribunale, alquale il falsario non
 hà portato rispetto; e però dà lui deue essere giudica-
 ta, e che non si può giudicare se non col Processo for-
 mato in quell' Offizio, il quale non è giusto che sia ri-
 meso ad altri Fori. Mà pel contrario altri Dottori sen-
 tono, che non essendo la colonna, nè il falso testifi-
 cato Heresia, non appartenga all' Inquisizione, mà
 al Foro ordinario superiore del calonniante, ò del
 falso testimonio; E massime, che questi deuno eser
 più tosto puniti con pene temporali di taglio di Lin-
 gua, ed anco di Testa, che non dall' Inquisizione. Al-
 tri Giurifconsulti più sensati, approuando le raggio-
 ni d' ambe le parti, distinguono, che la calonna e la
 falsità o puonno apparire dal Processo formato nell'
 Offizio dell' Inquisizione senz' altra nuoua forma-
 zione, sicome quando il Testimonio (il che spesso
 occorre) vada se stesso à riuocar il suo detto, e dom-
 mandar perdono, ed in altri simili, che dalla sola vi-

sione del Processo notoriamente appariscono: ed in
 questo caso, s'aspetta al Giudizio dell'Inquisizione,
 e militano le ragioni de' gl'Inquisitori. Mà se dà quel
 Processo la colonna non può apparire, e vi sia biso-
 gno di nuoua istanza e Processo, o per querela', o per
 officio, il Giudizio è del Foro ordinario. Il che è ef-
 ficacemente prouato, con le ragioni dalla parte con-
 traria allegate; che la colonna e falsità non sono he-
 resia, nè delitti Ecclesiastici, mà meri secolari; nè fà
 bisogno veder il Processo primo, perche si procede
 con altra istanza ed altro Processo. Questo parere
 come fondato, e non interessoato, si deue praticare.


IL FINE.

The first part of the manuscript is a list of names
 and titles, including several bishops and abbots.
 The names are written in a Gothic script, and the
 list is organized into columns. Some of the names
 are followed by their respective titles or offices.
 The text is somewhat faded and difficult to read
 in many places due to the age of the document.
 There are several small holes and stains on the
 page, particularly in the lower half.

The second part of the manuscript is a list of
 names and titles, similar to the first part.
 The names are written in a Gothic script, and the
 list is organized into columns. Some of the names
 are followed by their respective titles or offices.
 The text is somewhat faded and difficult to read
 in many places due to the age of the document.
 There are several small holes and stains on the
 page, particularly in the lower half.

The third part of the manuscript is a list of
 names and titles, similar to the first part.
 The names are written in a Gothic script, and the
 list is organized into columns. Some of the names
 are followed by their respective titles or offices.
 The text is somewhat faded and difficult to read
 in many places due to the age of the document.
 There are several small holes and stains on the
 page, particularly in the lower half.

The fourth part of the manuscript is a list of
 names and titles, similar to the first part.
 The names are written in a Gothic script, and the
 list is organized into columns. Some of the names
 are followed by their respective titles or offices.
 The text is somewhat faded and difficult to read
 in many places due to the age of the document.
 There are several small holes and stains on the
 page, particularly in the lower half.



6.03.42 *Venedig (Stadt, Staat und Republik) — Venecia (Ciudad, estado y república) — Venice (City, state and republic)*

4020. [SARPI], PAOLO: Discorso dell'origine, forma, leggi ed vso dell'Inquisizione nella città e dominio di Venetia, del P. Paolo dell'Ordine de Servi [i.e. Paolo Sarpi], Teologo della serenissima Repubblica. [o.O. u.o.Dr.,] 1638.
(3) Bl., (1 leeres Bl.), 158 S., 8° (20,5 cm).

Expl.: Augsburg SStB — Basel UB (F.v.*492) — Bloomington, Indiana UL — 's-Gravenhage KB — Ithaca, Cornell UL — Minneapolis, Univ. of Minnesota — Urbana, Univ. of Illinois — Venezia BMarciara — Washington, Folger Shakespeare L u.v.a. amerik. Bibliotheken.

¶ Vekene, n° 172a — NUC:NS.0136392.

Diese Schrift erschien gleichfalls unter dem Titel: «Capitoli de' Ordina-
zioni ...»; siehe Nr 4021.

Vogt: Catalogus rarior. libri, erwähnt eine lateinische Ausgabe von 1630 ohne Druckort, die wir jedoch nicht ermitteln konnten.



7.50



IN VERITATE
LIBERTAS

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
BIBLIOTECA
EMILE v.d. VEKENE

Biblioth. E. v. d. Vekene
Signatur: I.88.3001
Inventur: Dez. 1988
Standort: _____



